Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 28 luglio 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **951**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla custodia e pulizia degli stabili urbani delle provincie di Bergamo, La Spezia, Padova, Parma e Piacenza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **952**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Napoli.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **953**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli della provincia di Forlì.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **954**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei mezzadri della provincia di Asti.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 951.

Norme sul trattamento economico e normativo dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla custodia e pulizia degli stabili urbani delle provincie di Bergamo, La Spezia, Padova, Parma e Piacenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo 17 ottobre 1958, per i portieri, stipulato tra la Associazione Provinciale Proprietari di Case e l'Unione Sindacale Provinciale (C.I.S.L.), la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Italiana del Lavoro;

Visto, per la provincia di La Spezia, l'accordo collettivo 13 luglio 1959, e relative tabelle, per i portieri e gli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani, stipulato tra l'Associazione dei Proprietari di Fabbricati e l'Unione Sindacale Provinciale (C.I.S.L.), la Camera Confederale del Lavoro (C.G.I.L.), la Camera Sindacale Provinciale (U.I.L.);

Visto, per la provincia di Padova, l'accordo collettivo 26 novembre 1958, per i portieri, stipulato tra la Associazione Proprietari di Fabbricati e l'Unione Provinciale dei Sindacati Liberi (Sindacato Commercio), la Camera del Lavoro (Sindacato Commercio);

Visti, per la provincia di Parma:

— l'accordo collettivo 1 dicembre 1958, per i portieri e gli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli stabili urbani, stipulato tra l'Associazione della Proprietà Edilizia e l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Confederale del Lavoro, la Camera Sindacale del Lavoro; al quale, in data 15 marzo 1960, ha aderito l'Unione Provinciale (C.I.S.N.A.L.);

— l'accordo collettivo 30 settembre 1959, e relative tabelle, per i portieri, stipulato tra l'Associazione della Proprietà Edilizia e l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Confederale del Lavoro, la Camera Sindacale (U.I.L.); al quale in data 15 marzo 1960, ha aderito l'Unione Provinciale (C.I.S.N.A.L.);

Visto, per la provincia di Piacenza, il contratto collettivo 6 febbraio 1959, per i portieri, stipulato tra la Associazione Provinciale Proprietari di Fabbricati e l'Unione Sindacale Provinciale (C.I.S.L.), la Camera Confederale del Lavoro (C.G.I.L.), la Camera Sindacale Provinciale (U.I.L.);

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Bergamo, in data 5 aprile 1960, n. 20 della provincia di La Spezia, in data 6 agosto 1960, n. 4 della provincia di Padova, in data 30 gennaio 1961, n. 30 della provincia di Parma, in data 31 maggio 1960, n. 2 della provincia di Piacenza, in data 29 febbraio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

— per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo 17 ottobre 1958, relativo ai portieri;

— per la provincia di La Spezia, l'accordo collettivo 13 luglio 1959, relativo ai portieri e agli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli stabili urbani;

— per la provincia di Padova, l'accordo collettivo 26 novembre 1958, relativo ai portieri;

— per la provincia di Parma, l'accordo collettivo 1 dicembre 1958, relativo ai portieri e agli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli stabili urbani, l'accordo collettivo 30 settembre 1959, relativo ai portieri;

— per la provincia di Piacenza, il contratto collettivo 6 febbraio 1959, relativo ai portieri:

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi e dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alle attività considerate nei contratti e negli accordi di cui al primo comma, delle provincie di Bergamo, La Spezia, Padova, Parma e Piacenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 10. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 17 OTTOBRE 1958 PER I PORTIERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

L'anno 1958, il giorno 17 del mese di ottobre, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Bergamo, alla presenza del Direttore dottore *Aristide Pistone*, assistito dal Consigliere dott. *Tommaso Fortunato*

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PROPRIETARI DI CASE, rappresentata dal conte *Piero Zanchi*, Presidente dell'Associazione Provinciale, assistito dai signori *Giuseppe Micheletti*, dott. *Clotilde Bordoni* e *Carlo Gruber;*

e

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE rappresentata dal Segretario Generale on. *Aurelio Colleoni* e dal Sindacato Portieri aderenti alla CISL in persona dei signori *Angelo Bedetti* e *Francesco Finazzi*, assistiti dai signori *Rino Samotti* e *Giuseppe Adelasio;*

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO rappresentata dal sig. *Secondo Nosengo;*

la UNIONE ITALIANA DEL LAVORO rappresentata dal cav. *Pietro Lombardoni;*

si è stipulato il presente Contratto integrativo provinciale in applicazione del Contratto collettivo nazionale 30 aprile 1938 e successive modificazioni, da valere per portieri della provincia di Bergamo.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE STABILI

Ai fini dei minimi di retribuzione, delle indennità e dei compensi dovuti ai portieri a norma degli articoli 3 e 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, 0 aprile 1938 e della legge 4 febbraio 1958, n. 23, gli stabili della città e provincia sono classificati come segue:

Prima categoria:

stabili destinati anche promiscuamente ad uso di abitazione o studio professionale o commerciale che abbiano almeno cinque delle seguenti caratteristiche:

a) scale di marmo, di granito, di gomma o di altri materiali che richiedano la lucidatura; o, quando scala principale manchi, doppio servizio di ascensori sostituzione della scala stessa;

b) ascensore;

c) impianto di riscaldamento centrale o impianto riscaldamento autonomo nella maggioranza degli appartamenti o studi;

d) doppi servizi nella maggioranza degli appartamenti;

e) porte di accesso comune in cristallo o vetro;

f) balaustre di scale in marmo o altro materiale che richieda lucidatura;

g) scala di servizio o montacarico;

h) impianto centrale di distribuzione dell'acqua calda;

i) autorimesse a servizio di almeno un terzo delle unità immobiliari, con esclusione di negozi, dei depositi e magazzini;

l) impianto centrale di condizionamento di aria.

Seconda categoria: stabili destinati anche promiscuamente ad uso abitazione o studio professionale o commerciale che siano costituiti in prevalenza (metà più uno) di appartamenti o studi con un minimo di sei locali ciascuno e che abbiano almeno quattro delle caratteristiche di cui alla prima categoria del presente articolo di contratto.

Terza categoria: stabili destinati anche promiscuamente ad uso abitazione o studio professionale o commerciale, che abbiano due delle caratteristiche di cui alla prima categoria del presente articolo di contratto.

Quarta categoria: tutti gli stabili destinati anche promiscuamente ad uso abitazione o studio professionale o commerciale che non abbiano i requisiti per essere classificati in una delle categorie precedenti.

Art. 2.

MINIMI DI RETRIBUZIDNE RIFERITI A N. 26 GIORNATE LAVORATIVE MENSILI

I minimi di retribuzione mensili da corrispondersi ai portieri degli stabili siti in Bergamo e provincia sono i seguenti:

Stabili di prima categoria:

1) Stabili con oltre 70 vani o con almeno 10 appartamenti:

	Capo famiglia	Non capo famiglia
a) portiere non autorizzato ad esercitare altri mestieri nello stabile	33.185	24.100
b) portiere autorizzato ad esercitare altri mestieri nello stabile	26.550	19.280

	Capo famiglia	Non capo famiglia
2) Stabili con numero di vani dai 41 ai 70 o con almeno 7 appartamenti		
a) portiere non autorizzato ad esercitare altri mestieri nello stabile	29.780	22.965
b) portiere autorizzato ad esercitare altri mestieri nello stabile	23.825	18.370
3) *Stabili con numero di* vani meno di 40 e con meno di 7 appartamenti:		
a) portiere non autorizzato ad esercitare altri mestieri nello stabile	27.510	21.830
b) portiere autorizzato ad esercitare altri mestieri nello stabile	22.010	17.465
Stabili di seconda categoria:		
1) Stabili con oltre 70 vani o con almeno 10 appartamenti:		
a) portiere non autorizzato ad esercitare altri mestieri nello stabile	30.540	21.455
b) portiere autorizzato ad esercitare altri mestieri nello stabile	24.430	17 165
2) Stabili con numero di vani dai 41 ai 70 o con almeno 7 appartamenti:		
a) portiere non autorizzato ad esercitare altri mestieri nello stabile	27.130	20.320
b) portiere autorizzato ad esercitare altri mestieri nello stabile	21 705	16.255
3) Stabili con numero di vani meno di 40 e con meno di 7 appartamenti:		
a) portiere non autorizzato ad esercitare altri mestieri nello stabile	24.860	19.180
b) portiere autorizzato ad esercitare altri mestieri nello stabile	19.890	15.345
Stabili di terza categoria:		
1) Stabili con oltre 70 vani o con almeno 10 appartamenti:		
a) portiere non autorizzato ad esercitare altri mestieri nello stabile	29.210	20.130
b) portiere autorizzato ad esercitare altri mestieri nello stabile	23.370	16.100

	Capo famiglia	Non capo famiglia
2) Stabili con numero di vani dai 41 ai 70 o con almeno 7 appartamenti:		
a) portiere non autorizzato ad esercitare altri mestieri nello stabile	25.805	18.990
b) portiere autorizzato ad esercitare altri mestieri nello stabile	20.645	15.195
3) Stabili con numero di vani meno di 40 e con meno di 7 appartamenti:		
a) portiere non autorizzato ad esercitare altri mestieri nello stabile	23.535	17.855
b) portiere autorizzato ad esercitare altri mestieri nello stabile	18.830	14.285
Stabili di quarta categoria:		
1) Stabili con oltre 70 vani o con almeno 10 appartamenti:		
a) portiere non autorizzato ad esercitare altri mestieri nello stabile	26.960	17.880
b) portiere autorizzato ad esercitare altri mestieri nello stabile	21.570	14.300
2) Stabili con numero di vani dai 41 ai 70 o con almeno 7 appartamenti:		
a) portiere non autorizzato ad esercitare altri mestieri nello stabile	23.555	16.740
b) portiere autorizzato ad esercitare altri mestieri nello stabile	18.845	13.395
3) Stabili con numero di vani meno di 40 o con meno di 7 appartamenti:		
a) portiere non autorizzato ad esercitare altri mestieri nello stabile	21.285	15.605
b) portiere autorizzato ad esercitare altri mestieri nello stabile	17.030	12.485

Se lo stabile non ha più di due scale, è compresa nei minimi di retribuzione la pulizia delle stesse, delle eventuali scale di servizio e di quelle limitate al primo piano.

Se lo stabile ha più di due scale, è compresa nei minimi di reteribuzione la pulizia delle due scale aventi il numero minore di piani, di quelle di servizio e di quelle limitate al primo piano.

Per la pulizia delle scale eccedenti quelle anzidette sono dovute le seguenti indennità:

— per le scale fino a cinque piani L. 500 mensili

— per le scale con oltre cinque piani L. 700 mensili considerandosi piani, a tali effetti, anche quello rialzato e quelli sotto il piano terreno, semprechè destinati ad uso di abitazione o ad uso professionale o commerciale.

Art. 3.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI LAVORATORI INDICATI NELLA LETTERA C) DELL'ART. 1 DEL CONTRATTO NAZIONALE

Ai fini dei minimi di retribuzione dovuti ai lavoratori di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 del Contratto nazionale di lavoro, a termini dell'art. 34 del Contratto stesso, le prestazioni dei predetti lavoratori vengono così suddivise:

a) pulizia dell'androne, delle scale e degli ascensori;

b) accensione e spegnimento della luce, apertura e chiusura del portonee servizi similari.

Per i lavoratori incaricati dei servizi di cui alla lettera *a*), i minimi di retribuzione mensile restano stabiliti come segue:

fino a 30 ore mensili	L.	5.000
fino a 45 ore mensili	»	6.000
fino a 60 ore mensili	»	6.500
fino a 75 ore mensili	»	7.000
fino a 90 ore mensili	»	7.500
fino a 105 ore mensili	»	8.000
fino a 120 ore mensili	»	9.000
oltre 120 ore mensili	»	9.500

Per i lavoratori incaricati dei servizi di cui alla lettera *b*) i minimi di retribuzione restano stabiliti nella misura unica di L. 3.000 mensili, rivedibili di anno in anno.

Per i lavoratori incaricati dei servizi di cui alle lettere *a*) e *b*) contemporaneamente, verranno corrisposte le retribuzioni sopra stabilite per le prestazioni di cui alla lettera *a*) maggiorati di L. 530 mensili.

Art. 4.

MAGGIORAZIONE PER LAVORO IN GIORNI FESTIVI

Tenuto conto che i minimi di retribuzione di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono stati calcolati sulla base di 26 giornate lavorative mensili, ai portieri ed ai lavoratori di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 del Contratto collettivo nazionale che prestino la loro opera in giorni festivi sono dovute le seguenti maggiorazioni:

Nelle domeniche e nella festa del Santo Patrono locale: 140% su 1/26 della retribuzione normale;

Nelle festività nazionali e nelle feste infrasettimanali: 240% su 1/26 della retribuzione normale.

Art. 5.

INDENNITÀ FUNZIONAMENTO IMPIANTO CENTRALE DI RISCALDAMENTO E DI DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA A PARTIRE DALLA STAGIONE 1958-1959

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, ai portieri che ne abbiano avuto incarico dal proprietario dello stabile, competono per il funzionamento dell'impianto di riscaldamento e di quello dell'acqua le seguenti indennità mensili:

Impianto calorifero centrale a carbone a conduzione manuale:

Per una caldaia di superficie fino a 4 mq.	L.	6.000
Per una caldaia di superficie da 4 mq. fino a 8 mq.	»	8.000
Per una caldaia di superficie da 8 mq. fino a 10 mq.	»	10.000
Per una caldaia di superficie da 10 mq. fino a 12 mq.	»	12.000
Per una caldaia di superficie da 12 mq. fino a 14 mq.	»	16.000
Per una caldaia di superficie superiore a 14 mq.	»	21.000

Impianto calorifero centrale a nafta:

Per impianto automatico	L.	7.500
Per impianto semi-automatico . . .	»	11.500
Per impianto non automatico . . .	»	13.500

Si conviene che per più caldaie gestite dal medesimo conduttore i compensi vanno corrisposti integralmente per la prima caldaia e in ragione del 50% per ogni caldaia successiva alla prima.

Funzionamento bollitori di acqua calda indipendenti dall'impianto centrale di riscaldamento:

Per bollitori a fuoco diretto . . .	L.	6.000
Per bollitori a serpentina	»	6.000
Per bollitori a nafta semi-automatici	»	5.500
Per bollitori a nafta automatici . .	»	4.700

Qualora il proprietario affidi l'incarico per il funzionamento degli impianti di riscaldamento o di acqua calda ad un familiare del portiere con lui convivente e pattuisca un compenso inferiore a quelli previsti nel presente articolo, il portiere ha diritto di percepire dal proprietario stesso la differenza fra il compenso pattuito a quello previsto nel detto articolo.

Art. 6.

INDENNITÀ SERVIZIO TELEFONO E CITOFONO

Per il servizio del telefono con impianto esterno e con centralino in portineria verrà corrisposta al portiere una indennità mensile di L. 1.560.

Uguale indennità compete per il servizio del citofono.

Art. 7.

LAVORO STRAORDINARIO E CHIAMATE NOTTURNE

Il lavoro straordinario prestato dal portiere a norma dell'art. 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro è compensato nella misura di L. 100, dalle ore 22 alle ore 24 e di L. 200, dalle ore 0 alle ore 6 per ogni ora compiuta.

La frazione di un'ora superiore alla mezza sarà calcolata un'ora intera.

Per ogni chiamata notturna per l'apertura del portone oltre l'orario stagionale di lavoro è fissato un compenso di L. 200 al portiere.

Art. 8.

RISCOSSIONE CANONI D'AFFITTO

Il portiere, ove sia espressamente incaricato della riscossione di canoni per affitto, riscaldamento ed acqua calda, avrà diritto ad un compenso dello 0,50% sull'ammontare delle somme incassate.

Art. 9.

INDENNITÀ D'ALLOGGIO

L'indennità dovuta al portiere nel caso in cui nello stabile manchi l'alloggio, a norma della lettera *b*) dell'art. 13 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, è stabilita in un minimo di L. 4.500 mensili.

Art. 10.

INDENNITÀ SOSTITUTIVA RISCALDAMENTO

L'indennità sostitutiva del riscaldamento dovuta al portiere, a norma della lettera d) dell'art. 13 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, è stabilita in L. 20.000, per l'intera stagione invernale (1 novembre 31 marzo).

Qualora nel locale o spazio destinato al servizio di portineria (guardiola) non esista il riscaldamento è dovuta al portiere per l'intera stagione invernale una indennità di L. 6.000, anche se lo stabile sia sprovvisto di impianto centrale ed ancorchè il locale di cui sopra sia adibito promiscuamente.

Art. 11.

VALORE CONVENZIONALE DEGLI ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE CORRISPOSTI IN NATURA

Il valore convenzionale degli elementi della retribuzione corrisposti in natura al portiere ed indicati alle lettere *b*), *c*), *d*) dell'art. 13 del Contratto collettivo nazionale di lavoro è stabilito, ai fini della indennità di licenziamento prevista dall'art. 24 dello stesso Contratto, nelle seguenti misure:

Alloggio L. 4.500 mensili per ogni anno di servizio.
Luce L. 700 mensili per ogni anno di servizio.
Riscaldamento L. 2.000 mensili per ogni anno di servizio.

Si chiarisce con un esempio come va fatto il calcolo della indennità di licenziamento:

Retribuzione in denaro:

Ultimo stipendio mensile di fatto percepito (art. 13 C. C. N. L.) L.
Eventuali indennità accessorie percepite L.
Totale L. × 13/12 = L.

Valori convenzionali:

nella misura prevista dal presente articolo L.
Totale generale L.
× 12/26 (1)

(1) *Retribuzione spettante per ogni anno di servizio.*

Art. 12.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le parti, col presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli in atto per il portiere attualmente in servizio, le quali continueranno pertanto ad essere mantenute.

Art. 13.

CATEGORIE - TRATTAMENTO ECONOMICO

I proprietari di stabili dovranno comunicare entro il 28 febbraio 1959 ai portieri dipendenti la categoria loro assegnata ed il trattamento economico loro spettante in base al presente contratto.

Art. 14.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto andrà in vigore dal 1° novembre 1958 ed avrà la durata di un anno. Esso si intenderà automaticamente prorogato di anno in annó se non sarà disdettato da una delle parti contraenti, almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 13 LUGLIO 1959 PER I PORTIERI ED ALTRI LAVORATORI ADDETTI ALLA PULIZIA E CUSTODIA DI STABILI URBANI NELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

L'anno 1959 il giorno 13 del mese di luglio, nella sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M. O. di La Spezia, a seguito di convocazione indetta dal predetto Ufficio a richiesta delle tre Organizzazioni Sindacali Provinciali della C.I.S.L., della C.G.I.L. e della U.I.L. alla presenza del dott. *Giuseppe Candido,* Capo servizio Rapporti di Lavoro del già citato U. P.L.M.O. de La Spezia, si sono riuniti i sottonominati Signori al fine di stipulare il presente accordo collettivo provinciale di lavoro in applicazione di quanto disposto dalla legge 4 febbraio 1958 n. 23 recante norme per il conglobamento e perequazioni salariati in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani:

Cav. *Lupi Cesare,* in rappresentanza della UNIONE SINDACALE PROVINCIALE (C.I.S.L.).

Sig.ra *Soncini Maria in Bertoli* e sig. *Paita Almo,* in rappresentanza della CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO (C.G.I.L):

Sig. *Bogi Egidio,* in rappresentanza della CAMERA SINDACALE PROVINCIALE (U.I.L.):

Dott. *Lenzi Carlo,* quale Presidente dell'ASSOCIAZIONE DEI PROPRIETARI DI FABBRICATI aderenti all'Unione Industriali della Provincia della Spezia, assistito dal rag. *De Moro Antonio,* funzionario dell'Unione medesima.

Tra i nominati signori, nelle predette loro qualità, è stato convenuto quanto segue:

PARTE PRIMA

PORTIERI

Art. 1.

Classificazione degli stabili — Agli effetti della determinazione della retribuzione nonché delle indennità dovute ai portieri a norma degli artt. 13 e 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1938, sono classificati stabili di 1ª categoria quelli i cui portieri siano tenuti ad indossare, durante il servizio, una divisa, non intendendosi come tale il semplice berretto: oppure quelli che abbiano in complesso tre dei seguenti elementi:

1) telefono o centralino in portineria;
2) ascensore;
3) riscaldamento centrale
4) numero medio di vani non inferiore a cinque (non calcolati come vani il bagno, le dispense e le cantine).

Sono classificati di 2ª categoria tutti gli altri stabili che non abbiano i requisiti di cui sopra.

Art. 2.

Minimi di salario — I salari minimi derivanti dalla applicazione dell'art. 1 della legge 4 febbraio 1958 n. 23, da corrispondere *mensilmente* ai portieri di stabili urbani siti nel Comune capoluogo sono stabiliti nelle misure previste dalle tabelle n. 1 e n. 1-*bis* allegate al presente contratto collettivo e di cui esse sono parte integrante.

Per gli stabili siti nei comuni di Sarzana, Lerici e Levanto i salari minimi di cui al precedente comma si intendono ridotti del 15%; per gli stabili siti nei restanti Comuni della provincia detta riduzione viene stabilita nella misura del 50%: così per gli altri elementi della retribuzione.

Si intende che i salari di cui trattasi non comprendono le spese per gli oggetti ed i materiali di pulizia i quali, a norma dell'art. 16 del C.C.N.L. 30 aprile 1938, restano a carico del proprietario.

Art. 3.

Altri elementi della retribuzione — Oltre ai salari minimi spettano ai portieri gli altri elementi della retribuzione previsti dall'art. 13 del citato C.C.N.L. 30 aprile 1938 e cioè:

1) l'alloggio gratuito o una indennità sostitutiva qualora nello stabile manchi l'alloggio;

2) la luce nell'alloggio fino alla concorrenza di 9 Kw mensili;

3) il riscaldamento dell'alloggio qualora nello stabile già esista o venga eseguito un impianto centrale, oppure, in mancanza, l'indennità sostitutiva del riscaldamento.

Spettano inoltre al portiere:

a) una indennità per il funzionamento dell'impianto centrale di riscaldamento o dell'impianto di distribuzione di acqua calda, quando gliene sia dato l'incarico dal datore di lavoro;

b) una indennità per il servizio telefonico in portineria.

Art. 4.

Indennità sostitutiva dell'alloggio non fruito in natura — Quando il portiere non fruisca dell'alloggio gratuito gli è dovuta, a sensi dell'art. 13 lettera *b)* del C.C.N.L. 30 aprile 1938 una indennità sostitutiva nella misura di L. 3.000 mensili.

Art 5.

Valore convenzionale dell'alloggio — Per la determinazione della retribuzione agli effetti della indennità di licenziamento a sensi dell'art. 24 del C.C.N.L. 30 aprile 1938, il valore convenzionale dell'alloggio è stabilito nella misura di L. 1.782 mensili.

Art 6.

Valore convenzionale della luce nell'alloggio — Per la determinazione della retribuzione agli effetti della indennità di licenziamento, a sensi dell'art. 24 del C.C.N.L. 30 aprile 1938, il valore convenzionale della luce nell'alloggio è determinato nella misura di L. 450 mensili.

Art. 7.

Valore convenzionale del riscaldamento — Per la determinazione della retribuzione agli effetti della indennità di licenziamento, a sensi dell'art. 24 del C.C.N.L. 30 aprile 1938, il valore convenzionale del riscaldamento dell'alloggio del portiere è stabilito nella misura di L. 367 mensili.

Art. 8.

Indennità sostitutiva del riscaldamento — Quando nello stabile esista o venga eseguito l'impianto centrale di riscaldamento e l'alloggio del portiere sia sfornito del riscaldamento, al portiere è dovuta, a sensi dell'art. 13 lettera *d*) del C.C.N.L. 30 aprile 1938, una indennità annua di L. 4.500 da corrispondersi nel periodo invernale.

Art. 9.

Indennità per il funzionamento dell'impianto centrale di riscaldamento — Al portiere il quale sia stato incaricato del funzionamento dell'impianto centrale di riscaldamento, spetta una indennità mensile di L. 1.600 per il periodo di tempo nel quale egli vi provveda.

Art. 10.

Indennità per il servizio telefonico. — Per il servizio telefonico e semprechè esista in portineria l'apparecchio urbano, è dovuta al portiere una indennità di lire 875 mensili.

Art. 11.

Compenso per ogni scala o portone in più — Se il portiere presti servizio per più di una scala o portone dello stabile, ha diritto ad un maggior compenso mensile di L. 600 per ogni scala, o portone, oltre la prima non compresa quella di servizio.

Art 12.

Scala mobile — Per l'adeguamento delle retribuzioni alle variazioni del costo della vita si rinvia a quanto disposto dall'art 3 della legge 4 febbraio 1958 n. 23.

Art. 13.

Lavoro straordinario — Il lavoro straordinario compiuto dal portiere ai sensi dell'art. 17 del C.C.N.L. 30 aprile 1938 verrà retribuito con la corresponsione della paga oraria maggiorata del 25%.

Ai fini della applicazione della maggiorazione per il lavoro straordinario, la paga oraria verrà determinata dividendo il salario mensile per 26 ed il quoziente, così ottenuto, per dieci.

Art. 14.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si rinvia al C.C.N.L. 30 aprile 1938, alla legge 4 febbraio 1958 n. 23 e a tutte le altre disposizioni che regolano il rapporto di lavoro dei portieri.

Art. 15.

Restano salve tutte le condizioni di miglior favore eventualmente in atto per i portieri nella provincia di La Spezia.

PARTE SECONDA

LAVORATORI CHE, CON RAPPORTO DI LAVORO CONTINUATIVO E NON OCCASIONALE, SONO ADDETTI ALLA PULIZIA NEGLI STABILI URBANI

Art. 1.

Minimi di salario — I salari minimi mensili, derivanti dall'applicazione dell'art. 1 della legge 4 febbraio 1958 n. 23, spettanti ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo e non occasionale negli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione e ad altri usi compresi quelli di cooperative a contributo statale e di Istituti autonomi di case popolari, sono quelli previsti dalle allegate tabelle n. 2 e n. 2-*bis*.

I minimi salariali suddetti valgono per il Comune capoluogo; per i comuni di Sarzana, Lerici e Levanto essi minimi salariali si intendono ridotti del 15%; per i restanti Comuni della provincia detta riduzione viene stabilita nella misura del 50 %.

Art. 2.

Mansioni del lavoratore — La retribuzione per ogni piano è comprensiva della esecuzione integrale delle mansioni di seguito indicate:

a) spazzatura quotidiana dell'androne, delle scale e degli accessori;

b) lavatura settimanale delle scale, dell'atrio e degli accessori;

c) accensione e spegnimento quotidiano della luce;

d) apertura e chiusura quotidiana del portone di ingresso;

e) servizi vari, e cioè: pulizia della ringhiera e lavatura dei vetri delle finestre della scala, da eseguirsi almeno una volta al mese.

E' escluso il servizio di vigilanza e di custodia.

Art. 3.

Variazioni nella frequenza delle mansioni — Nel caso di variazione in aumento del numero delle singole mansioni di cui all'articolo precedente, il salario verrà aumentato sulla base dei seguenti valori percentuali:

15% per ogni lavatura settimanale dell'atrio, delle scale e degli accessori;

50% per spazzatura quotidiana delle scale, dell'atrio e degli accessori;

15% per servizi vari.

Il residuo 20% del valore complessivo si intende attribuito in parti eguali alle mansioni di accensione e spegnimento luce, apertura e chiusura portone, la frequenza delle quali non è aumentabile.

Nel caso di variazione in diminuzione del numero delle singole mansioni anzidette, il salario verrà diminuito sulla base dei seguenti valori percentuali:

12% per lavatura settimanale delle scale, dell'atrio e accessori;

40% per spazzatura quotidiana delle scale, dell'atrio e accessori;

8 % per accensione e spegnimento quotidiano della luce:

8% per apertura e chiusura quotidiana del portone d'ingresso;

12% per servizi vari.

Art. 4.

Scale in più oltre la prima — Qualora nello stabile vi siano più scale, per ogni scala oltre la prima sarà corrisposta al lavoratore una retribuzione pari al 75% delle tariffe, relative al numero dei piani, previste dalle tabelle salariali di cui all'art. 1 della parte 2ª del presente accordo.

Art. 5.

Oggetti e materiale per la pulizia — Il proprietario dello stabile deve fornire al lavoratore il materiale e gli oggetti occorrenti per la pulizia oppure, in sostituzione di essi, una congrua somma mensile da concordarsi direttamente fra le parti interessate.

Art 6.

Scala mobile — Per l'adeguamento delle retribuzioni alle variazioni del costo della vita si rinvia a quanto disposto dall'art. 3 della legge 4 febbraio 1958 n. 23.

Art. 7.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia al C.C.N.L. 30 aprile 1938, alla legge 4 febbraio 1958 n. 23 e a tutte le altre disposizioni che regolano il rapporto di lavoro degli addetti alla pulizia degli stabili urbani.

Art. 8.

Sono fatte salve tutte le condizioni di miglior favore eventualmente in atto nella provincia di La Spezia.

ALLEGATO 1

TABELLA DEI MINIMI DI SALARIO MENSILE DA CORRISPONDERE AI PORTIERI DI STABILI DI PRIMA CATEGORIA SITI NEL COMUNE DI LA SPEZIA A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 1957

Numero degli appartamenti	STABILI DI PRIMA CATEGORIA							
	(portieri con mansioni complete)				(portieri senza mansioni di pulizia)			
	CAPO FAMIGLIA		NON CAPO FAMIGLIA		CAPO FAMIGLIA		NON CAPO FAMIGLIA	
	Non autorizzato ad esercitare altro mestiere	Autorizzato ad esercitare altro mestiere	Non autorizzato ad esercitare altro mestiere	Autorizzato ad esercitare altro mestiere	Non autorizzato ad esercitare altro mestiere	Autorizzato ad esercitare altro mestiere	Non autorizzato ad esercitare altro mestiere	Autorizzato ad esercitare altro mestiere
da 1 a 6	18.930	15.144	14.332	11.466	17.679	14.143	13.043	10.535
7	21.202	16.962	14.387	11.510	19.801	15.841	13.093	10.475
8	21.678	17.343	14.864	11.892	20.246	16.197	13.527	10.822
9	22.514	18.012	15.700	12.560	21.026	16.822	14.287	11.430
10	26.160	20.928	17.075	13.661	24.431	19.545	15.539	12.432
11	26.375	21.100	17.290	13.832	24.632	19.706	15.734	12.588
12	26.375	21.100	17.290	13.832	24.632	19.706	15.734	12.588
13	26.684	21.348	17.599	14.080	24.921	19.937	16.016	12.813
14	26.684	21.348	17.599	14.080	24.921	19.937	16.016	12.813
15	26.875	21.500	17.790	14.232	25.099	20.079	16.189	12.952
16	26.875	21.500	17.790	14.232	25.099	20.079	16.189	12.952
17	26.875	21.500	17.790	14.232	25.099	20.079	16.189	12.952
18	27.640	22.112	18.554	14.844	25.813	20.651	16.885	13.509
19	27.640	22.112	18.554	14.844	25.813	20.651	16.885	13.509
20	27.640	22.112	18.544	14.844	25.813	20.651	16.885	13.509
21	27.640	22.112	18.554	14.844	25.813	20.651	16.885	13.509
22	27.640	22.112	18.554	14.844	25.813	20.651	16.885	13.509
23	27.640	22.112	18.554	14.844	25.813	20.651	16.885	13.509
24	27.640	22.112	18.554	14.844	25.813	20.651	16.885	13.509
25	27.830	22.264	18.745	14.996	25.991	20.793	17.058	13.647
26	27.830	22.264	18.745	14.996	25.991	20.793	17.058	13.647
27	27.830	22.264	18.745	14.996	25.991	20.793	17.058	13.647
28	27.830	22.264	18.745	14.996	25.991	20.793	17.058	13.647
29	27.830	22.264	18.745	14.996	25.991	20.793	17.058	13.647
30	27.830	22.264	18.745	14.996	25.991	20.793	17.058	13.647
31	27.878	22.303	18.793	15.035	26.036	20.829	17.102	13.682
32	28.045	22.436	18.960	15.168	26.192	20.953	17.254	13.803
33	28.260	22.608	19.175	15.340	26.393	21.114	17.450	13.960
34	28.499	22.800	19.414	15.532	26.616	21.293	17.667	14.135
35	28.714	22.972	19.628	15.703	26.817	21.454	17.862	14.290
36	28.928	23.143	19.843	15.875	27.016	21.614	18.058	14.447
37	29.143	23.315	20.058	16.047	27.217	21.774	18.253	14.603
38	29.358	23.487	20.273	16.219	27.418	21.935	18.449	14.760
39	29.573	23.659	20.488	16.391	27.619	22.096	18.645	14.916
40	29.788	23.831	20.702	16.562	27.820	22.256	18.839	15.072
41	29.954	23.964	20.869	16.696	27.975	22.380	18.991	15.194
42	30.098	24.079	21.013	16.811	28.109	22.488	19.122	15.299
43	30.265	24.212	21.180	16.944	28.265	22.612	19.274	15.420
44	30.408	24.327	21.203	16.963	28.399	22.719	19.295	15.437
45	30.575	24.460	21.490	17.192	28.554	22.844	19.556	15.645
46	30.719	24.576	21.634	17.308	28.689	22.952	19.687	15.751
47	30.886	24.709	21.800	17.440	28.845	23.076	19.838	15.871
48	31.028	24.823	21.943	17.555	28.978	23.183	19.969	15.976
49	31.195	24.956	22.110	17.668	29.134	23.307	20.121	16.097
50	31.363	25.091	22.278	17.823	29.290	23.433	20.273	16.219

ALLEGATO 1-*bis*

TABELLA DEI MINIMI DI SALARIO MENSILE DA CORRISPONDERE AI PORTIERI DI STABILI DI SECONDA CATEGORIA SITI NEL COMUNE DI LA SPEZIA A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 1957

Numero degli appartamenti	STABILI DI SECONDA CATEGORIA							
	(portieri con mansioni complete)				(portieri senza mansioni di pulizia)			
	CAPO FAMIGLIA		NON CAPO FAMIGLIA		CAPO FAMIGLIA		NON CAPO FAMIGLIA	
	Non autorizzato ad esercitare altro mestiere	Autorizzato ad esercitare altro mestiere	Non autorizzato ad esercitare altro mestiere	Autorizzato ad esercitare altro mestiere	Non autorizzato ad esercitare altro mestiere	Autorizzato ad esercitare altro mestiere	Non autorizzato ad esercitare altro mestiere	Autorizzato ad esercitare altro mestiere
da 1 a 6	18.528	14.823	13.930	11.144	17.378	13.903	12.780	10.224
7	20.800	16.640	13.985	11.188	19.650	15.720	12.835	10.268
8	21.274	17.020	14.459	11.568	20.043	16.035	13.229	10.584
9	22.075	17.660	15.260	12.208	20.837	16.670	14.022	11.218
10	25.688	20.551	16.603	13.283	24.377	19.502	15.292	12.234
11	25.990	20.792	16.904	13.524	24.642	19.714	15.557	12.446
12	25.990	20.792	16.904	13.524	24.642	19.714	15.557	12.446
13	26.280	21.024	17.195	13.756	24.930	19.944	15.821	12.657
14	26.280	21.024	17.195	13.756	24.930	19.944	15.821	12.657
15	26.428	21.143	17.342	13.874	25.038	20.031	15.953	12.763
16	26.428	21.143	17.342	13.874	25.038	20.031	15.953	12.763
17	26.428	21.143	17.342	13.874	25.038	20.031	15.953	12.763
18	27.169	21.736	18.084	14.468	25.436	20.349	16.351	13.081
19	27.169	21.736	18.084	14.468	25.436	20.349	16.351	13.081
20	27.169	21.736	18.084	14.468	25.436	20.349	16.351	13.081
21	27.169	21.736	18.084	14.468	25.436	20.349	16.351	13.081
22	27.169	21.736	18.084	14.468	25.436	20.349	16.351	13.081
23	27.169	21.736	18.084	14.468	25.436	20.349	16.351	13.081
24	27.169	21.736	18.084	14.468	25.436	20.349	16.351	13.081
25	27.316	21.853	18.230	14.584	25.568	20.455	16.483	13.187
26	27.316	21.853	18.230	14.584	25.568	20.455	16.483	13.187
27	27.316	21.853	18.230	14.584	25.568	20.455	16.483	13.187
28	27.316	21.853	18.230	14.584	25.568	20.455	16.483	13.187
29	27.316	21.853	18.230	14.584	25.568	20.455	16.483	13.187
30	27.316	21.583	18.230	14.584	25.568	20.455	16.483	13.187
31	27.376	21.901	18.290	14.632	25.622	20.498	16.537	13.230
32	27.583	22.067	18.498	14.799	25.780	20.624	16.694	13.356
33	27.787	22.230	18.702	14.962	25.990	20.792	17.024	13.620
34	27.998	22.399	18.913	15.131	26.153	20.923	17.068	13.655
35	28.205	22.564	19.120	15.296	26.284	21.028	17.198	13.759
36	28.412	22.730	19.327	15.462	26.443	21.155	17.358	13.887
37	28.619	22.896	19.534	15.628	26.603	21.283	17.518	14.015
38	28.828	23.063	19.742	15.794	26.761	21.409	17.676	14.141
39	29.034	23.228	19.949	15.960	26.920	21.536	17.834	14.268
40	29.240	23.392	20.155	16.124	27.078	21.663	17.993	14.394
41	29.390	23.512	20.305	16.244	27.158	21.727	18.073	14.459
42	29.539	23.632	20.454	16.364	27.265	21.812	18.180	14.544
43	29.686	23.749	20.600	16.480	27.371	21.897	18.286	14.620
44	29.834	23.868	20.749	16.600	27.503	22.003	18.418	14.735
45	29.983	23.987	20.898	16.719	27.636	22.109	18.551	14.841
46	30.131	24.101	21.046	16.837	27.740	22.192	18.655	14.924
47	30.280	24.224	21.194	16.956	27.847	22.278	18.762	15.010
48	30.427	24.342	21.342	17.074	27.979	22.384	18.894	15.116
49	30.576	24.461	21.491	17.193	28.112	22.490	19.027	15.222
50	30.725	24.580	21.640	17.312	28.218	22.575	19.133	15.307

ALLEGATO 2

SALARI MINIMI CONGLOBATI MENSILI DA CORRISPONDERE NELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA, AI LAVORATORI ADDETTI ALLA PULIZIA, CON RAPPORTO CONTINUATIVO, NEGLI IMMOBILI URBANI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 1957

Numero dei piani	STABILI COMPRENDENTI FINO A QUATTRO APPARTAMENTI PER OGNI PIANO											
	CAPO FAMIGLIA						NON CAPO FAMIGLIA					
	Non autorizzato ad esercitare altro mestiere			Autorizzato ad esercitare altro mestiere			Non autorizzato ad esercitare altro mestiere			Autorizzato ad esercitare altro mestiere		
	Stabili con almeno 10 appart.	Stabili con almeno 7 appart.	Stabili con meno di 7 appart.	Stabili con almeno 10 appart.	Stabili con almeno 7 appart.	Stabili con meno di 7 appart.	Stabili con almeno 10 appart.	Stabili con almeno 7 appart.	Stabili con meno di 7 appart.	Stabili con almeno 10 appart.	Stabili con almeno 7 appart.	Stabili con meno di 7 appart.
1	7.249	6.124	5.545	4.409	3.842	3.501	4.296	4.050	3.614	3.473	3.160	2.706
2	7.571	6.448	5.867	4.731	4.164	3.823	4.618	4.372	3.936	3.795	3.482	3.028
3	7.893	6.770	6.189	5.053	4.486	4.145	4.940	4.694	4.258	4.118	3.804	3.350
4	8.215	7.092	6.511	5.375	4.808	4.467	5.262	5.016	4.680	4.440	4.126	3.672
5	8.537	7.414	6.833	5.698	5.131	4.790	5.585	5.339	5.003	4.763	4.449	3.995
6	8.860	7.736	7.155	6.020	5.453	5.112	5.907	5.661	5.325	5.085	4.771	4.317
7	9.182	8.059	7.478	6.342	5.775	5.434	6.229	5.983	5.647	5.407	5.093	4.639
8	9.504	8.381	7.799	6.664	6.097	5.756	6.551	6.305	5.969	5.729	5.415	4.961
9	9.826	8.703	8.121	6.986	6.419	6.078	6.873	6.627	6.291	6.051	5.737	5.283
10	10.148	9.025	8.443	7.209	6.742	6.401	7.196	6.950	6.614	6.374	6.060	5.606
11	10.471	9.348	8.766	7.631	7.064	6.723	7.518	7.272	6.936	6.696	6.382	5.928
12	10.793	9.670	9.087	7.953	7.386	7.045	7.840	7.594	7.258	7.018	6.704	6.250
13	11.115	9.992	9.409	8.275	7.708	7.367	8.162	7.916	7.580	7.340	7.026	6.572
14	11.437	10.314	9.731	8.597	8.030	7.689	8.484	8.238	7.902	7.662	7.348	6.894
15	11.760	10.636	10.056	8.920	8.353	8.012	8.807	8.561	8.225	7.985	7.671	7.217
16	12.082	10.959	10.378	9.242	8.675	8.334	9.129	8.883	8.547	8.307	7.993	7.539
17	12.404	11.281	10.700	9.564	8.997	8.656	9.451	9.205	8.869	8.629	8.315	7.861
18	12.726	11.603	11.022	9.886	9.319	8.978	9.773	9.527	9.191	8.951	8.637	8.183
19	13.048	11.925	11.344	10.208	9.641	9.301	10.096	9.849	9.513	9.273	8.959	8.505
20	13.371	12.247	11.667	10.531	9.964	9.623	10.418	10.172	9.836	9.596	9.282	8.828
21	13.693	12.570	11.989	10.853	10.286	9.945	10.740	10.494	10.158	9.918	9.604	9.150
22	14.015	12.892	12.311	11.175	10.608	10.267	11.062	10.816	10.480	10.240	9.926	9.472
23	14.337	13.214	12.633	11.497	10.930	10.590	11.385	11.138	10.802	10.562	10.248	9.794
24	14.659	13.536	12.955	11.819	11.253	10.912	11.707	11.461	11.124	10.884	10.570	10.116
25	14.982	13.858	13.278	12.142	11.575	11.234	12.029	11.783	11.447	11.207	10.893	10.439
26	15.304	14.181	13.600	12.464	11.897	11.556	12.351	12.105	11.479	11.529	11.215	10.761
27	15.626	14.503	13.922	12.786	12.219	11.879	12.674	12.427	11.801	11.851	11.537	11.083
28	15.935	14.825	14.244	13.108	12.542	12.201	12.996	12.749	12.123	12.173	11.859	11.405
29	16.270	15.147	14.566	13.430	12.864	12.523	13.318	13.072	12.445	12.495	12.181	11.727
30	16.593	15.470	14.889	13.753	13.186	12.845	13.640	13.394	12.768	12.818	12.504	12.050
31	16.915	15.792	15.211	14.075	13.508	13.168	13.963	13.716	13.090	13.140	12.826	12.372
32	17.237	16.114	15.533	14.397	13.830	13.490	14.285	14.038	13.412	13.462	13.148	12.694
33	17.559	16.436	15.855	14.719	14.153	13.812	14.607	14.360	13.734	13.784	13.470	13.016
34	17.882	16.758	16.177	15.042	14.475	14.134	14.930	14.683	14.056	14.106	13.792	13.338
35	18.204	17.081	16.500	15.364	14.797	14.456	15.252	15.005	14.739	14.429	14.115	13.661
36	18.526	17.403	16.822	15.686	15.119	14.778	15.574	15.327	14.701	14.751	14.437	13.983
37	18.848	17.725	17.144	16.008	15.442	15.101	15.896	15.649	15.023	15.703	14.759	14.305
38	19.170	18.047	17.466	16.330	15.764	15.423	16.218	15.971	15.345	15.395	15.081	14.627
39	19.492	18.369	17.789	16.653	16.086	15.745	16.541	16.293	15.667	15.717	15.403	14.949
40	19.815	18.691	18.111	16.975	16.408	16.067	16.863	16.616	15.990	16.040	15.726	15.272
41	20.137	19.013	18.433	17.297	16.730	16.389	17.185	16.938	16.312	16.362	16.048	15.594
42	20.459	19.335	18.755	17.619	17.053	16.711	17.507	17.260	16.634	16.684	16.370	15.916
43	20.781	19.657	19.077	17.941	17.375	17.034	17.829	17.582	16.956	17.006	16.692	16.238
44	21.104	19.979	19.400	18.264	17.697	17.356	18.152	17.904	17.278	17.328	17.014	16.560
45	21.426	20.301	19.722	18.586	18.019	17.678	18.474	18.227	17.601	17.651	17.337	16.883
46	21.748	20.623	20.044	18.908	18.342	18.000	18.796	18.549	17.923	17.973	17.659	17.205
47	22.070	20.945	20.366	19.230	18.664	18.322	19.118	18.871	18.245	18.295	17.981	17.527
48	22.392	21.267	20.688	19.552	18.986	18.644	19.441	19.193	18.567	18.617	18.303	17.849
49	22.715	21.589	21.011	19.874	19.308	18.967	19.763	19.515	18.889	18.939	18.625	18.171
50	23.037	21.911	21.333	20.197	19.630	19.289	20.085	19.837	19.212	19.262	18.948	18.494

ALLEGATO 2-*bis*

SALARI MINIMI CONGLOBATI MENSILI DA CORRISPONDERE NELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA, AI LAVORATORI ADDETTI ALLA PULIZIA, CON RAPPORTO CONTINUATIVO, NEGLI IMMOBILI URBANI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 1957

STABILI COMPRENDENTI OLTRE QUATTRO APPARTAMENTI PER OGNI PIANO

Numero dei piani	CAPO FAMIGLIA						NON CAPO FAMIGLIA					
	Non autorizzato ad esercitare altro mestiere			Autorizzato ad esercitare altro mestiere			Non autorizzato ad esercitare altro mestiere			Autorizzato ad esercitare altro mestiere		
	Stabili con almeno 10 appart.	Stabili con almeno 7 appart.	Stabili con meno di 7 appart.	Stabili con almeno 10 appart.	Stabili con almeno 7 appart.	Stabili con meno di 7 appart.	Stabili con almeno 10 appart.	Stabili con almeno 7 appart.	Stabili con meno di 7 appart.	Stabili con almeno 7 appart.	Stabili con almeno 7 appart.	Stabili con meno di 7 appart.
1	7.320	6.197	5.616	4.481	3.913	3.572	4.367	4.121	3.686	3.545	3.232	2.777
2	7.714	6.591	6.010	4.875	4.307	3.966	4.761	4.515	4.080	3.939	3.626	3.171
3	8.108	6.985	6.404	5.269	4.701	4.360	5.155	4.909	4.474	4.333	4.020	3.565
4	8.502	7.379	6.798	5.663	5.095	4.754	5.549	5.303	4.868	4.727	4.414	3.959
5	8.896	7.773	7.192	6.057	5.489	5.148	5.943	5.697	5.262	5.121	4.808	4.353
6	9.290	8.167	7.586	6.451	5.883	5.542	6.337	6.091	5.656	5.515	5.202	4.747
7	9.684	8.561	7.980	6.845	6.277	5.936	6.731	6.485	6.050	5.909	5.596	5.141
8	10.078	8.955	8.374	7.239	6.671	6.330	7.125	6.789	6.444	6.303	5.990	5.535
9	10.472	9.349	8.768	7.633	7.065	6.724	5.519	-7.273	6.838	6.697	6.384	5.929
10	10.886	9.743	9.162	8.027	7.459	7.118	7.913	7.667	7.232	7.091	6.778	6.323
11	11.260	10.137	9.556	8.421	7.853	7.512	8.307	8.061	7.626	7.485	7.172	6.717
12	11.654	10.531	9.950	8.815	8.247	7.906	8.701	8.455	8.020	7.879	7.566	7.111
13	12.048	10.925	10.344	9.209	8.641	8.300	9.095	8.849	8.414	8.273	7.960	7.505
14	12.442	11.319	10.738	9.603	9.035	8.694	9.489	9.243	8.808	8.667	8.354	7.899
15	12.836	11.713	11.132	9.997	9.429	9.088	9.883	9.637	9.202	9.061	8.448	8.293
16	13.230	12.107	11.526	10.391	9.823	9.482	10.277	10.031	9.596	9.455	9.142	8.687
17	13.624	12.501	11.920	10.785	10.217	9.876	10.671	10.425	9.990	9.849	9.536	9.081
18	14.018	12.895	12.314	11.179	10.611	10.270	·1.065	10.819	10.384	10.243	9.930	9.475
19	14.412	13.289	12.708	11.573	11.005	10.664	11.459	11.213	10.778	10.637	10.324	9.869
20	14.806	13.683	13.102	11.967	11.399	11.058	11.853	11.607	11.172	11.031	10.718	10.263
21	15.200	14.077	13.496	12.361	11.793	11.452	12.247	12.001	11.566	11.425	11.112	10.657
22	15.594	14.471	13.890	12.755	12.187	11.846	12.641	12.395	11.960	1'.819	11.506	11.051
23	15.988	14.865	14.284	13.149	12.581	12.240	13.035	12.789	12.354	12.213	11.900	11.445
24	16.382	15.259	14.678	13.543	12.975	12.634	13.429	13.183	12.748	12.607	12.294	11.839
25	16.776	15.353	15.072	13.937	13.369	13.028	13.823	13.577	13.142	13.001	12.688	12.233
26	17.170	16.046	15.466	14.331	13.763	13.422	14.217	13.971	13.536	13.395	13.082	12.627
27	17.564	16.441	15.860	14.725	14.157	13.816	14.611	14.365	13.930	13.789	13.476	13.021
28	17.958	16.835	16.254	15.119	14.551	14.210	15.005	14.759	14.324	14.183	13.870	13.415
29	18.352	17.229	16.648	15.513	14.945	14.604	15.399	15.153	14.718	14.577	14.264	13.809
30	18.746	17.623	17.042	15.907	15.339	14.998	15.793	15.547	15.112	14.971	14.658	14.203
31	19.140	18.017	17.436	16.301	17.733	15.392	16.187	15.941	15.506	15.365	15.052	14.597
32	19.534	18.411	17.830	16.695	16.127	15.786	16.581	16.335	15.900	15.759	15.446	14.991
33	19.928	18.805	18.224	17.089	16.521	16.180	16.975	16.729	16.294	16.153	15.840	15.385
34	20.322	19.199	18.618	17.483	16.915	16.574	17.369	17.123	16.688	16.547	16.234	15.779
35	20.716	19.593	19.012	17.877	17.309	16.968	17.763	17.157	17.082	16.941	16.628	16.173
36	21.110	19.987	19.406	18.271	17.703	17.362	18.157	17.911	17.476	17.335	17.022	16.567
37	21.504	20.381	19.800	18.665	18.097	17.756	18.551	18.305	17.870	17.729	17.416	16.961
38	21.898	20.775	20.194	19.059	18.491	18.150	18.945	'8.699	18.624	18.123	17.810	17.355
39	22.292	21.169	20.588	19.453	18.885	18.544	19.339	19.093	18.658	18.517	18.204	17.749
40	22.686	21.563	20.982	19.847	19.279	18.938	19.733	19.487	19.052	18.911	18.598	18.143
41	23.080	21.957	21.376	20.241	19.673	19.332	20.127	19.881	19.446	19.305	18.992	18.537
42	23.474	22.351	21.770	20.635	20.067	19.726	20.521	20.275	19.840	19.699	19.386	18.931
43	23.868	22.745	22.164	21.029	20.461	20.120	20.915	20.669	20.234	20.093	19.780	19.325
44	24.262	23.139	22.558	21.423	20.855	20.514	21.309	21.063	20.628	20.487	20.174	19.719
45	24.656	23.533	22.952	21.817	21.249	20.908	21.703	21.457	21.022	20.881	20.568	20.113
46	25.050	23.927	23.346	22.211	21.643	21.302	22.097	21.851	21.416	21.275	20.962	20.507
47	25.444	24.321	23.740	22.605	22.037	21.696	22.491	22.245	21.810	21.669	21.356	20.901
48	25.838	24.715	24.134	22.999	22.431	22.090	22.885	22.639	22.204	22.063	21.750	21.295
49	26.232	25.109	24.520	23.393	22.825	22.484	23.279	23.033	22.598	22.457	22.144	21.689
50	26.656	25.503	24.922	23.787	23.219	22.878	23.673	23.427	22.992	22.851	22.538	22.083

Visti, l'accordo e le tabelle che precedono,

il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 26 NOVEMBRE 1958 PER I PORTIERI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Addì 26 novembre 1958, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Padova, alla presenza del dott *Bruno Poli*,

tra

l'ASSOCIAZIONE PROPRIETARI DI FABBRICATI della Provincia di Padova, rappresentata dal suo Presidente ing. *Cesare Cavallini*, assistito dal dott. *Gian Giulio Dondi*, dell'Associazione degli Industriali di Padova,

e

l'UNIONE PROVINCIALE DEI SINDACATI LIBERI di Padova, Sindacato Commercio, rappresentata dal sig. *Ruggero Schiavolin* e la Camera del Lavoro di Padova, Sindacato Commercio, rappresentata dal sig. *Egidio Lorenzoni*,

in relazione ed in applicazione di quanto disposto dalla legge 4 febbraio 1958 n. 23 e del decreto ministeriale 10 ottobre 1958,

è stato convenuto:

1) A decorrere dal 1° gennaio 1957 i salari conglobati mensili da corrispondere ai portieri di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 30 aprile 1938, che prestino servizio nei fabbricati della Provincia di Padova, validi sia per il personale maschile che femminile, sono i seguenti:

Stabili di 1ª categoria con 11 o più appartamenti:

Portieri non autorizzati

— capi famiglia	L.	36.430
— non capi famiglia	»	25.954

Portieri autorizzati

— capi famiglia	»	29.144
— non capi famiglia	»	20.764

Stabili di 2ª categoria con 10 appartamenti oppure con 71 o più vani:

Portieri non autorizzati

— capi famiglia	L.	33.970
— non capi famiglia	»	23.494

Portieri autorizzati

— capi famiglia	»	27.176
— non capi famiglia	»	18.796

Stabili di 3ª categoria, con 7, 8, 9 appartamenti oppure da 41 a 70 vani:

Portieri non autorizzati

— capi famiglia	L.	30.407
— non capi famiglia	»	22.162

Portieri autorizzati

— capi famiglia	L.	24.326
— non capi famiglia	»	17.730

Stabili di 4ª categoria, con 5 o 6 appartamenti:

Portieri non autorizzati

— capi famiglia	L.	27.418
— non capi famiglia	»	20.866

Portieri autorizzati

— capi famiglia	»	21.935
— non capi famiglia	»	16.693

Stabili di 5ª categoria, con meno di 5 appartamenti:

Portieri non autorizzati

— capi famiglia	L.	26.186
— non capi famiglia	»	19.634

Portieri autorizzati

— capi famiglia	»	20.949
— non capi famiglia	»	15.708

2) A decorrere dal 1 agosto 1958 i salari conglobati mensili da corrispondersi ai portieri di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 30 aprile 1938, che prestino servizio nei fabbricati della Provincia di Padova, validi sia per il personale maschile che femminile, sono i seguenti:

Stabili di 1ª categoria, con 11 o più appartamenti:

Portieri non autorizzati

— capi famiglia	L.	37.222
— non capi famiglia	»	26.746

Portieri autorizzati

— capi famiglia	»	29.933
— non capi famiglia	»	21.556

Stabili di 2ª categoria, con 10 appartamenti oppure con 71 o più vani:

Portieri non autorizzati

— capi famiglia	L.	34.762
— non capi famiglia	»	24.286

Portieri autorizzati

— capi famiglia	»	27.968
— non capi famiglia	»	19.588

Stabili di 3ª categoria, con 7, 8 o 9 appartamenti:

Portieri non autorizzati

— capi famiglia	L. 31.199
— non capi famiglia	» 22.954

Portieri autorizzati

— capi famiglia	» 25.118
— non capi famiglia	» 18.522

Stabili di 4ª categoria, con 5 o 6 appartamenti:

Portieri non autorizzati

— capi famiglia	L. 28.210
— non capi famiglia	» 21.658

Portieri autorizzati

— capi famiglia	» 22.727
— non capi famiglia	» 17.485

Stabili di 5ª categoria, con meno di 5 appartamenti:

Portieri non autorizzati

— capi famiglia	L. 26.978
— non capi famiglia	» 20.426

Portieri autorizzati

— capi famiglia	» 21.741
— non capi famiglia	» 16.500

3) Al portiere è dovuta una indennità giornaliera per il funzionamento dell'impianto centrale di riscaldamento, ove esista, di lire 250 se l'impianto funziona con una sola caldaia, di L. 400 se funziona con più caldaie.

Tale indennità, che si intende comprensiva di tutte le maggiorazioni per il lavoro svolto nelle domeniche e nelle festività nazionali ed infrasettimanali previste dalla legge, verrà corrisposta per tutte le giornate di effettivo funzionamento dell'impianto.

4) Al portiere è dovuta una indennità di L. 500 mensili per il servizio telefonico con centralino in portineria.

5) Ai soli effetti dell'indennità di licenziamento, il valore convenzionale degli elementi della retribuzione in natura (alloggio, luce, e riscaldamento nell'alloggio) resta stabilito in L. 2000 mensili complessive, quale che sia la categoria dello stabile.

6) Qualora il portiere non usufruisca dell'alloggio per mancanza dello stesso nello stabile, avrà diritto ad una indennità sostitutiva di L. 4000 mensili.

7) L'indennità sostitutiva del riscaldamento nell'alloggio viene fissata in lire 3.500 mensili, da corrispondersi soltanto per i mesi da novembre a marzo compresi.

8) Restano ferme le eventuali condizioni di miglior favore comunque acquisite dai lavoratori cui il presente contratto si riferisce.

9) Il presente contratto entra in vigore il 1 novembre 1958 e scadrà il 31 dicembre 1959. Si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima della scadenza. Conserverà comunque la sua efficacia fino alla stipulazione di un nuovo contratto che lo sostituisca.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 1° DICEMBRE 1958 PER I PORTIERI ED ALTRI LAVORATORI ADDETTI ALLA PULIZIA E CUSTODIA DEGLI STABILI URBANI DELLA PROVINCIA DI PARMA

In Parma, addì 1° dicembre 1958, nella Sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M. O., alla presenza del sig. *Soldati Ivo* Vice Direttore dell'Ufficio stesso,

tra

l'Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Parma, in persona del suo Presidente M.se dott. ing. *Sisto Dalla Rosa*; assistito dal rag. *Luigi Valentini*, membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa e dal dott. *Carlo Maggiorelli*, consulente legale dell'Associazione

e

l'Unione Sindacale di Parma e Provincia, rappresentata dal geom. *Arrigo Fariselli* Segretario dell'Unione stessa, assistito dal sig. *Turchi Gualtiero*, Segretario Sindacato Portieri;

la Camera Confederale del Lavoro di Parma e Provincia, rappresentata dal sig. *Dondi Ermete*;

la Camera Sindacale del Lavoro di Parma e Provincia, rappresentata dal sig. Mazza Guido, Segretario del Sindacato Provinciale Lavoratori del Commercio aderente alla U.I.L.

è stato stipulato il seguente accordo collettivo di lavoro da valere, in provincia di Parma, per i portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli stabili urbani.

Art. 1.

L'indennità di carovita di cui al 3° capoverso della legge 4 febbraio 1958, n. 23, entra a far parte della retribuzione conglobata, ai sensi della legge stessa, a decorrere dal 1° gennaio 1957 nella seguente misura mensile comprensiva dell'aumento del 20% di cui alla citata legge:

— ai portieri di ambo i sessi, capi famiglia L. 842

— ai portieri di ambo i sessi, non capi fam. L. 600

— ai lavoratori di cui alla lettera *c)* dell'art. 1 del C.C.N.L. di categoria 30 aprile 1938:

1) personale con orario superiore alle 3 ore giornaliere rispettivamente se capo famiglia o no, L. 842 e L. 600;

2) personale con orario fino a 3 ore giornaliere, rispettivamente se capi famiglia o no, L. 421, oppure, L. 300.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
Sullo

ACCORDO COLLETTIVO 30 SETTEMBRE 1959 PER I PORTIERI DELLA PROVINCIA DI PARMA

Premesso che in data 2 gennaio 1945

fra

la FEDERAZIONE NAZIONALE DEI PROPRIETARI DI FABBRICATI rappresentata dal Direttore sig. *Pietro Piras*, assistito dai signori dott. *Francesco Lombardo*, avv. *Jacopo Bocchialini* e prof. *Elio Ricci*,

sentita la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE COOPERATIVE EDILIZIE

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ADDETTI ALLA PROPRIETÀ EDILIZIA rappresentata dal signor cav. *Giuseppe Verdi* Segretario dell'Unione Lavoratori del Commercio di Parma assistito dal rag. *Valter Zurlini*

veniva stipulato in Parma il contratto integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro per i portieri.

Oggi 30 settembre 1959 in Parma presso l'Associazione della Proprietà Edilizia di Parma fra i signori:

ing. *Sisto Dalla Rosa Prati* per l'ASSOCIAZIONE DELLA PROPRIETA' EDILIZIA DI PARMA

geom. *Arrigo Fariselli* per l'UNIONE SINDACALE DI PARMA E PROVINCIA

rag. *Luciano Dalla Tana* per la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

Albino Anelli per la CAMERA SINDACALE U.I.L.

si conviene di riconoscere la piena validità del sopra menzionato contratto integrativo il cui testo si riporta di seguito.

Di conseguenza, in applicazione delle leggi successivamente emanate in materia, le parti hanno concordato il trattamento economico dei portieri, a partire dal 1° gennaio 1957, secondo le tre tabelle allegate.

Art. 1

Ai fini dei minimi di salario e delle indennità dovute al portiere, a norma degli artt. 13 e 14 del contratto nazionale di lavoro dei portieri, gli stabili sono classificati nelle seguenti categorie:

1ª *Categoria*: Si considerano appartenenti alla prima categoria gli edifici che abbiano un grande portone d'ingresso, uno scalone principale oltre una o più scale secondarie e un numero di appartamenti non inferiore a 18.

Appartengono pure alla prima categoria quegli stabili che, pur non avendo le caratteristiche indicate al comma precedente, sono Sedi fisse di Enti o Istituti di Diritto pubblico di rilevante importanza, sempre che il portinaio presti quei servizi fissati dal vigente contratto nazionale di lavoro nell'interesse di tali Uffici.

2ª *Categoria*: Si considerano appartenenti alla seconda categoria, quegli stabili che pur avendo un numero di appartamenti da 10 a 18, non possono rientrare nella prima categoria per la mancanza di qualche caratteristica prevista per la 1ª categoria stessa (grande portone d'ingresso, scalone principale, una o più scale secondarie).

3ª *Categoria*: Si considerano appartenenti alla terza categoria tutti gli altri stabili, esclusi quelli che sono contemplati nell'art. 9 del presente contratto.

Art. 2.

I minimi di salario mensile da corrispondere — con decorrenza dal 1° dicembre 1943 — ai portieri, sono i seguenti:

		Cat. 1ª	Cat. 2ª	Cat. 3ª
portieri di cui alla lettera *A* dell'art. 1 del contratto nazionale	L.	380	250	220
portieri di cui alla lettera *B* dell'art. 1 del contratto nazionale	»	380	220	200
portiere di cui alla lettera *A* dell'art. 1 del contratto nazionale	»	200	120	100
portiere di cui alla lettera *B* dell'art 1 del contratto nazionale	»	200	100	85

Art. 3.

Quando il portiere o la portiera venga autorizzato all'esercizio di un mestiere a norma dell'art. 14 comma 5° del contratto nazionale i minimi salariali da corrispondere sono i seguenti:

		Cat. 1ª	Cat. 2ª	Cat. 3ª
portieri di cui alla lettera *A* dell'art. 1 del contratto nazionale	L.	240	175	160
portieri di cui alla lettera *B* dell'art 1 del contratto nazionale	»	240	160	150
portiere di cui alla letera *A* dell'art. 1 del contratto nazionale	»	125	90	80
portiere di cui alla lettera *B* dell'art. 1 del contratto nazionale	»	125	80	75

Per l'applicazione dei salari sopradetti così ridotti, l'autorizzazione concessa al portiere o alla portiera, sia all'atto della sua assunzione in servizio, sia suc-

cessivamente, per l'esercizio nello stabile di altra arte o mestiere, è valida anche se poi l'arte o il mestiere suddetti non vengono di fatto esercitati. (Per ogni appartamento adibito ad uso ufficio viene fissata una indennità di L. 2,60 mensili).

Art. 4.

Il portiere ha diritto al riscaldamento nell'alloggio.

Art. 5.

Per il funzionamento dell'impianto centrale di riscaldamento se il portiere ne abbia avuto l'incarico dal proprietario, è dovuta l'indennità di L. 78 mensili per tutto il periodo del funzionamento dell'impianto stesso. Per il funzionamento dell'impianto centrale di distribuzione dell'acqua calda, se il portiere ne abbia avuto incarico dal proprietario, è dovuta l'indennità di L. 39 mensili per tutto il periodo di funzionamento dell'impianto stesso. Per il servizio telefonico con centralino in portineria è dovuto al portiere un compenso mensile di L. 26.

Art. 6.

L'indennità dovuta al portiere in sostituzione del godimento dell'alloggio, a norma della lettera *B*) dello art. 13 del contratto nazionale, è stabilita in L. 78 mensili per la prima categoria. L. 65 mensili per le rimanenti categorie e l'indennità sostitutiva del riscaldamento dovuta a norma dell'art. 4 del presente accordo è stabilita in q.li 10 di legna di essenza forte o 5 q.li di corbone coke ogni anno nel corrispondente valore in danaro, al prezzo medio di mercato della annata.

Art. 7

Nei Comuni della Provincia, escluso il capoluogo ed i Comuni di Fidenza e Salsomaggiore, i minimi di salario e l'indennità di cui al presente contratto, sono ridotti del 30%.

Art. 8.

L'alloggio da assegnarsi al portiere a norma dell'articolo 15 del contratto nazionale deve essere composto di almeno 2 vani.

Art. 9.

Il reddito minimo degli stabili, che a norma dello articolo 14, comma 8 e 9 del contratto nazionale, conferisce al proprietario dello stabile la facoltà di non corrispondere il salario, è fissato in L. 6.000 annue.

Art. 10.

Il lavoro straordinario prestato dal portiere a norma dell'art. 17 del contratto nazionale è compensato nella misura di L. 2,25 per ogni ora compiuta se si tratta di uomo e di L. 1,95 se si tratta di una donna.

Art. 11.

Il valore convenzionale degli elementi di retribuzione corrisposti in natura al portiere ed indicati nelle lettere *B*) *C*) e *D*) dell'art. 13 del contratto nazionale è stabilito, ai fini della indennità di licenziamento, prevista nell'art. 24 dello stesso contratto, nella seguente misura:

alloggio L. 78 mensili per la 1ª categoria,
alloggio L. 65 mensili per le rimanenti categorie;
luce L. 13 mensili per tutte le categorie;

riscaldamento: l'importo di 10 quintali di legna di essenza forte o di 5 quintali di carbone coke al prezzo medio del mercato dell'annata in cui avviene il licenziamento del portiere. Se in luogo di riscaldamento in natura viene corrisposta l'indennità sostitutiva già prevista dall'art. 6 del presente accordo, il valore convenzionale del riscaldamento è pari all'indennità corrispondente.

LAVORATORI CLASSIFICATI ALLA LETTERA *C*) DELL'ART 1 DEL C. N.

Art. 12.

I minimi di salario mensile dovuti a questi lavoratori a norma dell'art. 34 del contratto nazionale, sono stabiliti nella misura qui appresso determinata:

	Cat. 1ª	Cat. 2ª	Cat. 3ª
Oltre le 3 ore:			
uomini	240	180	160
donne	130	105	90
Inferiore a 3 ore:			
uomini	190	130	110
donne	105	80	65

Ai lavoratori che prestano servizio in edifici il cui reddito imponibile non superi le L. 6.000 annue dovrà essere corrisposto il salario mensile di L. 90 se si tratta di uomo e di L. 70 se si tratta di donna.

Tali paghe sono fissate per i servizi previsti dall'art. 1 comma *C*) del contratto nazionale, intendendosi però che la pulizia delle scale, dell'androne ecc. non potrà essere ordinata in misura superiore di una volta al giorno.

Art. 13.

I minimi di salario mensili contemplati negli artt. 2, 3 e 12 del presente contratto nonchè la misura del lavoro straordinario previsto dall'art. 10 sono comprensivi dell'aumento determinato dal contratto collettivo nazionale per gli adeguamenti salariali ai dipendenti da proprietari di fabbricati, stipulato il 30 marzo 1944 tra la Federazione Naz. dei Proprietari di Fabbricati e la Federazione Naz. degli Addetti alla Proprietà Edilizia.

Art. 14.

Il presente contratto ha decorrenza dal 1° dicembre 1943 ed ha la durata di anni uno, intendendosi rinnovato di anno in anno qualora una delle parti non ne dia disdetta almeno tre mesi prima della sua scadenza nelle forme di legge.

Il presente contratto ha valore per tutti i proprietari di fabbricati rappresentati dalla Federazione Naz. di Proprietari di Fabbricati e per tutti i lavoratori da essi proprietari dipendenti, nella Provincia di Parma.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI PORTIERI PER LA PROVINCIA DI PARMA
CON DECORRENZA 1° GENNAIO 1957 CALCOLATO SU 26 GIORNATE LAVORATIVE MENSILI

PAGA BASE - INDENNITÀ DI CARO VITA - INDENNITÀ DI CARO PANE

	Categoria 1ª	Categoria 2ª	Categoria 3ª
Lettera *a*) dell'art. 1 del contratto nazionale (vigilanza, custodia e pulizia).			
NON AUTORIZZATI AD ESERCITARE ALTRO MESTIERE			
Portieri e portiere capo famiglia	6.209	4.586	4.212
Portieri e portiere non capo famiglia	5.967	4.344	3.970
AUTORIZZATI AD ESERCITARE ALTRO MESTIERE			
Portieri e portiere capo famiglia	5.136	3.837	3.538
Portieri e portiere non capo famiglia	4.894	3.595	3.296
Lettera *b*) dell'art. 1 del contratto nazionale (vigilanza e custodia).			
NON AUTORIZZATI AD ESERCITARE ALTRO MESTIERE			
Portieri e portiere capo famiglia	6.209	4.212	3.962
Portieri e portiere non capo famiglia	5.967	3.970	3.720
AUTORIZZATI AD ESERCITARE ALTRO MESTIERE			
Portieri e portiere capo famiglia	5.136	3.538	3.338
Portieri e portiere non capo famiglia	4.894	3.296	3.096

Per completare il conglobamento di cui alla legge n. 23 del 4-2-1958 alle cifre sopra indicate dovrà essere aggiunta la rispettiva indennità di contingenza di cui alla seguente tabella,

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

CLASSIFICA	Oltre 70 vani o almeno 10 appartamenti	Da 41 a 70 vani o almeno 7 appartamenti	Meno di 40 vani o di 7 appartamenti
A) Uomo o donna capo famiglia non autorizzati ad esercitare altro mestiere	17.035	13.628	11.357
B) Uomo o donna non capo famiglia non autorizzati ad esercitare altro mestiere	7.950	6.814	5.678
C) Uomo o donna capo famiglia autorizzati ad esercitare altro mestiere	13.628	10.903	9.085
D) Uomo o donna non capo famiglia autorizzati ad esercitare altro mestiere	6.360	5.451	4.543

INDENNITA' SUPPLEMENTARI

	Mensili
Funzionamento dell'impianto centrale di riscaldamento	L. 4.880
Funzionamento dell'impianto centrale di distribuzione dell'acqua calda	» 2.440
Servizio telefonico con centralino in portineria (non citofono)	» 1.877
Per ogni appartamento adibito ad uso ufficio	» 191

MAGGIORAZIONI PER LAVORO NEI GIORNI FESTIVI

40% per le domeniche più una normale giornata di lavoro;

140% per le festività infrasettimanali.

VALORI CONVENZIONALI DELLA PAGA IN NATURA

	Mensili	
Alloggio	L. 780	da valere ai soli effetti dei contributi e della liquidazione.
Riscaldamento	» 1.500	
Luce	» 300	

VALORE DEL PUNTO DI SCALA MOBILE

L. 15,24 giornaliere.

Per il conteggio del punto di scala mobile si farà riferimento agli indici calcolati per la categoria del commercio. Detta variazione dovrà essere autorizzata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Inizio dell'applicazione della scala mobile: 1° agosto 1958.

LAVORATORI ADDETTI CON RAPPORTO CONTINUATIVO ALLA PULIZIA

PAGA BASE - INDENNITÀ DI CARO VITA - INDENNITÀ DI CARO PANE

	Categoria 1ª	Categoria 2ª	Categoria 3ª
Lettera *c*) dell'articolo 1 del contratto nazionale			
OLTRE LE TRE ORE GIORNALIERE			
Uomini e donne capo famiglia	4.461	3.712	3.463
Uomini e donne non capo famiglia	4.219	3.470	3.221
INFERIORI ALLE TRE ORE GIORNALIERE			
Uomini e donne capo famiglia	3.416	2.667	2.418
Uomini e donne non capo famiglia	3.295	2.546	2.297

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

CLASSIFICA	Oltre 70 vani o almeno 10 appartamenti	Da 41 a 70 vani o almeno 7 appartamenti	Meno di 40 vani o di 7 appartamenti
A) Uomo o donna capo famiglia non autorizzati ad esercitare altro mestiere	5.678	4.543	3.975
B) Uomo o donna non capo famiglia non autorizzati ad esercitare altro mestiere	2.725	2.499	2.044
C) Uomo o donna capo famiglia autorizzati ad esercitare altro mestiere	2.839	2.271	1.931
D) Uomo o donna non capo famiglia autorizzati ad esercitare altro mestiere	1.931	1.590	1.236

VALORE DEL PUNTO DI SCALA MOBILE

L. 14,30 giornaliere, ridotto alla metà per prestazioni inferiori alle tre ore giornaliere.
Inizio dell'applicazione della indennità di scala mobile: 1° agosto 1958.

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 6 FEBBRAIO 1959 PER I PORTIERI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

L'anno 1959, addì 6 del mese di febbraio presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione di Piacenza, alla presenza del Vice Direttore dello stesso Ufficio, dott. Quintino Magnani,

tra

l'ing. *Andrea Bonfanti* - Presidente dell'Associazione Proprietari di Fabbricati della Provincia di Piacenza

e

il sig. *Giorgio Lunini* - Rappresentante della Unione Sindacale Provinciale (C.I.S.L.) di Piacenza

il sig. *Giò Giannessi* - Rappresentante della Camera Confederale del Lavoro (C.G.I.L.) di Piacenza

il sig. *Giò Giannessi* - Rappresentante della Camera Sindacale Provinciale (U.I.L.) di Piacenza

si è stipulato il presente contratto provinciale di lavoro per i portieri della provincia di Piacenza.

Art. 1.

Le parti, in riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in Roma il 30 aprile 1938, stipulano il presente contratto integrativo provinciale.

Art. 2.

Ai fini dei minimi di salario e delle indennità dovute al portiere a norma degli artt. 13 e 14 del contratto nazionale, gli stabili sono classificati nelle seguenti categorie:

a) Prima categoria

Stabili forniti di tutte le comodità moderne (ascensore, impianto centrale di riscaldamento, ecc.) con non meno di 16 appartamenti, oppure stabili con oltre 20 appartamenti;

b) Seconda categoria

Stabili forniti di tutte le comodità moderne (ascensore, impianto centrale di riscaldamento, ecc.) con meno di 16 appartamenti oppure stabili con oltre 16 appartamenti;

c) Terza categoria

Tutti gli stabili non compresi nelle due prime categorie.

Art. 3.

Agli effetti dell'articolo precedente si considerano appartamenti anche i locali destinati ad altri usi quali uffici, negozi, studi e gabinetti professionali ecc.

Art. 4.

I minimi salariali da corrispondersi ai portieri sono i seguenti:

portieri di stabili di 1ª categoria L. 40.000 mensili;
portieri di stabili di 2ª categoria L. 35.000 mensili;
portieri di stabili di 3ª categoria L. 25.000 mensili.

Art. 5.

I minimi salariali di cui all'art. 4, devono intendersi conglobati e perequati a norma della legge 4 febbraio 1958, n. 23.

Art. 6.

L'adeguamento delle retribuzioni al costo della vita avverrà nei modi e nella misura previsti dalla legge 4 febbraio 1958 n. 23.

In applicazione di tale legge il decreto ministeriale 10 ottobre 1958, ha stabilito che, a partire dal 1° agosto 1958, le retribuzioni dei portieri devono essere aumentate di L. 30,48 giornaliere.

Art. 7.

Per ogni appartamento eccedente i limiti minimi di classificazione di cui all'art. 2 del presente contratto il salario minimo viene maggiorato di L. 500 mensili.

Art. 8.

Per ogni scala oltre la prima, escluse quelle di servizio, verrà corrisposta al portiere una maggiorazione di L. 750 mensili.

Art. 9.

L'alloggio da assegnarsi al portiere, a norma dello articolo 15 del contratto nazionale, deve essere composto di almeno tre vani di cui uno adibito a cucina.

Dal numero dei vani assegnati come alloggio al portiere deve intendersi esclusa la guardiola propriamente detta.

Art. 10.

Quando i vani dell'alloggio non godono gratuitamente del riscaldamento centrale dello stabile spetta al portiere una indennità sostitutiva di L. 6.000 mensili per cinque mesi e cioè dal 1° novembre al 31 marzo.

Art. 11

A norma del 3° comma dell'art. 24 del contratto nazionale, per il conteggio della indennità di licenziamento si attribuiscono agli elementi della retribuzione corrisposti in natura i seguenti valori convenzionali fissi

a) per ogni vano goduto L. 5.000 mensili;

b per l'illuminazione dell'alloggio portineria lire 1.500 mensili;

c) per il riscaldamento dell'alloggio portineria lire 2.500 mensili.

Art. 12.

Quando nella portineria siano installati un apparecchio telefonico urbano od il citofono in comunicazione con gli appartamenti, al portiere spetta una indennità mensile di L. 1.500.

Art. 13.

Quando il portiere abbia l'obbligo di far funzionare il servizio di riscaldamento dello stabile, o l'impianto di distribuzione dell'acqua calda, dovrà essergli corrisposta una indennità, proporzionata al lavoro svolto, da concordarsi direttamente dalle parti.

Art. 14.

Ai lavoratori indicati alla lettera *c*) dell'art. 1 del contratto nazionale verrà corrisposto un salario orario di L. 200 comprensivo di ferie, gratifica natalizia, festività, ecc.

L'adeguamento della retribuzione suddetta al costo della vita avverrà nei modi e nella misura previsti dalla legge 4 febbraio 1958, n. 23. In applicazione di tale legge il decreto ministeriale 10 ottobre 1958 ha stabilito che, a partire dal 1° agosto 1958, le retribuzioni degli addetti alla pulizia devono essere aumentate di L. 28.60 giornaliere.

Art. 15.

Le disposizioni del presente contratto si devono osservare malgrado ogni patto contrario, e derogano ad usi e consuetudini eventualmente preesistenti, salvo il caso di contratti individuali che, nel loro insieme, siano più favorevoli al lavoratore.

Art. 16.

Il presente contratto avrà la durata di anni 3 e decorrerà dal 1° luglio 1958.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdettato da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata r. r.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. 952.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti per la provincia di Napoli:

il contratto collettivo 19 dicembre 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra la Federazione Provinciale dell'Artigianato e la Camera Confederale del Lavoro;

il contratto collettivo 10 giugno 1949, per gli apprendisti dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto 19 dicembre 1947;

il contratto collettivo 14 luglio 1949, per i dipendenti dalle aziende artigiane dell'abbigliamento maschile, stipulato tra la Federazione Provinciale dell'Artigianato, l'Unione Provinciale dell'Abbigliamento e la Federazione Provinciale dei Lavoratori dell'Abbigliamento;

il contratto collettivo 10 novembre 1949, per i dipendenti dalle aziende artigiane di tintorie e lavanderie, stipulato tra la Federazione Provinciale dell'Artigianato, l'Unione Provinciale Tintorie e Lavanderie, e la Federazione Italiana Lavoratori Abbigliamento, la Federazione Italiana del Lavoro, la Confederazione Sindacale Italiana Lavoratori;

il contratto collettivo 1 marzo 1950, per i dipendenti dalle aziende artigiane di tappezzieri ed affini, stipulato tra la Federazione Provinciale dell'Artigianato, l'Unione Provinciale Tappezzieri ed Affini e la Federazione Italiana Lavoratori del Legno Artistico e Varie, la Federazione Italiana del Lavoro;

il contratto collettivo 5 febbraio 1948, per i dipendenti dalle aziende artigiane metalmeccaniche, stipulato tra l'Unione Provinciale Artigiani Metalmeccanici e la Federazione Italiana Operai Metallurgici;

il contratto collettivo 30 giugno 1949, per i dipendenti dalle aziende artigiane del legno, stipulato tra l'Unione Provinciale Mobilieri ed Affini, l'Unione Provinciale Restauro Mobili, Segherie e Carpenterie ed Affini, la Federazione Provinciale dell'Artigianato e la Federazione Italiana Lavoratori del Legno Artistico e Varie;

il contratto collettivo 16 maggio 1953, per gli autisti dipendenti dai concessionari di auto-pubbliche, stipulato tra la Federazione Provinciale dell'Artigianato, l'Unione Tassisti Artigiani, il Sindacato Tassisti Autonomo e la Confederazione Sindacale Italiana Lavoratori;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 16, 17, 19, in data 28 aprile 1960, n. 25, in data 24 maggio 1960, della provincia di Napoli, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività artigiane per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Napoli:

il contratto collettivo 19 dicembre 1947, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane;

il contratto collettivo 10 giugno 1949, relativo agli apprendisti dipendenti dalle aziende artigiane;

il contratto collettivo 14 luglio 1949, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane dell'abbigliamento maschile;

il contratto collettivo 10 novembre 1949, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane di tintorie e lavanderie;

il contratto collettivo 1 marzo 1950, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane di tappezzieri ed affini;

il contratto collettivo 5 febbraio 1948, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane metalmeccaniche;

il contratto collettivo 30 giugno 1949, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane del legno;

il contratto collettivo 16 maggio 1953, relativo agli autisti dipendenti dai concessionari di auto-pubbliche;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili, per quanto riguarda le attività artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attività indicate nei contratti di cui al primo comma, della provincia di Napoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 156, *foglio n.* 1. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 19 DICEMBRE 1947, PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE, DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

L'anno millenovecentocinquantasette il giorno 19 dicembre in Napoli, tra la FEDERAZIONE PROVINCIALE DELL'ARTIGIANATO, rappresentata dalla compresidenza nelle persone dei sigg. *Cariello Gennaro, Ferraro Raffaele* e *Palmieri Luigi* e dei segretari prof. *Luigi Gallina* ed avv. *Giovanni Castellano* e la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI NAPOLI e Provincia rappresentata dal dottore *Paliotti Gaetano* assistito dal sig. *Signorelli Raffaele* e dal dott. *Acerbo Ferdinando,* si è stipulato il presente Contratto collettivo di lavoro da valere per gli operai dipendenti dalle aziende artigiane di Napoli e Provincia.

Premesso

1) che le parti costituite, in attesa della stipula del contratto nazionale, ravvisano l'opportunità e la necessità di regolamentare i rapporti di lavoro intercorrenti tra le aziende artigiane ed i propri dipendenti;

2) che tale regolamentazione, in relazione alla natura produttiva delle aziende stesse, deve fare riferimento alle esigenze dei lavoratori ed alle possibilità economiche degli artigiani conciliandole nell'interesse comune, le parti costituite hanno stipulato il seguente accordo:

Art. 1.

ASSUNZIONE

Per l'assunzione della mano d'opera si fa riferimento alle norme di legge, con raccomandazione agli organi preposti al collocamento della mano d'opera, di tenere presente le richieste nominative.

Art. 2.

PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova non potrà superare i sei giorni lavorativi. Ove l'operaio, superato il periodo di prova, venga confermato, gli sarà riconosciuta la paga corrispondente alla sua qualifica, con decorrenza dal primo giorno di assunzione. L'operaio che non viene confermato o che non creda di accettare le condizioni propostegli lascerà l'azienda e gli verrà pagato il solo tempo trascorso nell'azienda stessa per il periodo della prova, e non avrà diritto ad alcuna indennità.

Nel caso che la paga non sia stata prestabilita l'operaio verrà retribuito con l'ultima paga base risultante dal suo libretto paga, o in mancanza, con la paga minima stabilita per la categoria nella quale ha prestato servizio.

Art. 3.

ORARIO NORMALE DI LAVORO

L'orario normale di lavoro per gli addetti alle lavorazioni normali, è di otto ore giornaliere e di 48 ore settimanali.

L'orario normale di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, è di 10 ore giornaliere. La nona e la decima ora saranno retribuite con la paga oraria ridotta del 50 %. Il lavoro prestato oltre la decima ora, sarà compensato in base alla paga oraria maggiorata della percentuale di lavoro straordinario.

Art. 4.

SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEL LAVORO

Le sospensioni di lavoro, i permessi, le assenze per malattia od infortunio, non interrompono l'anzianità a tutti gli effetti del presente contratto.

In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, il lavoratore potrà chiedere il suo licenziamento con diritto, oltre al godimento delle ferie maturate, al preavviso e alla corresponsione della indennità di licenziamento.

Verificandosi interruzioni di lavoro, indipendentemente dalla volontà del lavoratore, il datore corrisponderà: un'ora di paga se l'interruzione è contenuta in tale tempo: quattro ore di paga oraria normale comprensiva della prima ora se il lavoratore viene posto in libertà entro l'ora stessa, salvo facoltà da parte del datore di lavoro di richiedere il ricupero delle tre ore, da effettuarsi entro un periodo di dieci giorni. Quanto precisato in argomento di interruzione di lavoro, non riguarda, in ogni caso, gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.

Art. 5.

LAVORO A COTTIMO

Ogni tariffa di lavoro a cottimo espletato nelle aziende, dovrà essere determinata in modo da garantire al lavoratore il conseguimento di un guadagno non inferiore alla paga base maggiorata di una percentuale del 15 % calcolata sulla stessa paga base.

Art. 6.

LAVORO STRAORDINARIO

Le prestazioni effettuate oltre l'orario normale di lavoro, verranno compensate con una maggiorazione sulla paga base del 25 % per lavoro feriale e del 50 % per lavoro festivo e notturno. E' considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 21 alle 6.

In caso di prestazione di lavoro straordinario da parte degli addetti ai lavori discontinui, di attesa o di semplice custodia sarà corrisposta la paga oraria normale ed un ottavo della indennità giornaliera di contingenza su ogni ora di lavoro straordinario effettuato, oltre la normale percentuale di maggiorazione.

Art. 7.

CONTEGGIO PAGA

Il lavoratore ha diritto al rilascio di un prospetto o distinta di paga in cui dovranno essere specificati tutti gli elementi che compongono la retribuzione, nonchè le singole trattenute, l'indicazione dell'azienda, il nome del lavoratore ed il periodo di lavoro cui le mercedi si riferiscono.

Art. 8.

FERIE

Ai lavoratori saranno concesse ogni anno otto giorni di ferie con decorrenza della paga globale giornaliera.

L'epoca delle ferie sarà stabilita di comune accordo tenendo presente le esigenze del lavoro e del lavoratore.

Le festività infrasettimanali riconosciute nel presente accordo, le festività nazionali e le domeniche cadenti nel corso delle ferie, prolungano il periodo feriale.

Art. 9.

TRATTAMENTO MALATTIA

In caso di malattia il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di tre mesi.

Trascorso tale periodo, ove la ditta licenzi il lavoratore, o la malattia, debitamente accertata, non consenta al lavoratore di riprendere il lavoro, egli avrà diritto a percepire le normali indennità di licenziamento.

Art. 10.

GRAVIDANZA E PUERPERIO

In attesa della emanazione del relativo provvedimento di legge, le parti convengono che le aziende corrispondono alle gestanti che si assenteranno dal lavoro per un periodo di due mesi prima del parto e di sei settimane dopo il parto un trattamento pari alla metà della retribuzione normale, intendendosi per tale la retribuzione media realizzata negli ultimi due periodi di paga immediatamente precedenti all'assenza, comprensiva dell'indennità di contingenza.

Art. 11

PREAVVISO INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI

Il licenziamento o le dimissioni del lavoratore potranno avere luogo in qualunque giorno mediante preavviso di otto giorni.

Al lavoratore licenziato sarà corrisposta una indennità annuale pari a tre giorni di paga globale per i primi due anni di anzianità ed a quattro giorni di paga globale per gli anni successivi.

Al dimissionario che abbia compiuto almeno due anni di servizio presso l'azienda verranno corrisposte le normali indennità di licenziamento.

Art. 12.

FESTIVITÀ NAZIONALI

Si intendono quelle riconosciute per tali dalla legge e cioè: 25 aprile 1° maggio 8 maggio 2 giugno 4 novembre.

Art. 13.

FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

Sono considerate festività infrasettimanali: Primo gennaio 19 marzo 15 agosto 25 dicembre e la festa del Santo Patrono; in dette giornate sarà corrisposta al lavoratore la normale retribuzione intendendosi per tale quella che avrebbe percepito se avesse lavorato secondo l'orario normale giornaliero di lavoro.

In caso di prestazione di lavoro nelle giornate di festività infrasettimanali, oltre la retribuzione di cui sopra sarà corrisposta la retribuzione globale per le ore lavorative come in giorno feriale.

Art. 14.

CORRESPONSIONI FRAZIONATE

Ai fini della corresponsione dei dodicesimi delle ferie, della gratifica natalizia, delle indennità di licenziamento o di dimissioni le frazioni di mese superiori ai 15 giorni di prestazione effettuata si intendono ragguagliate a mese.

Art. 15.

RIPOSO SETTIMANALE

Per il riposo settimanale si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 16.

DETERMINAZIONE PAGA GLOBALE

Si chiarisce che per paga globale si intendono tutte le corresponsioni di carattere continuativo quali: paga base, indennità giornaliera di contingenza e, nelle aziende artigiane in cui gli istituti esistono, la media di cottimo, il premio di produzione, l'indennità di mensa e simili.

Art. 17.

GRATIFICA NATALIZIA

Viene determinata nella misura di dieci giorni di paga globale, salvo possibilità future di maggiorare tali entità.

Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio delle ultime quattro settimane.

Art. 18.

NORME DI LICENZIAMENTO

In caso di contestazioni relative a licenziamenti individuali o collettivi la soluzione delle vertenze verrà demandata ad un Collegio composto da un rappresentante della Federazione Artigiana, da un rappresentante della Camera del Lavoro e da un esperto scelto di comune accordo tra le due costituite Organizzazioni sindacali.

Detto Collegio dovrà pronunziarsi entro otto giorni dalla data della sua costituzione. Nel corso del giudizio, il lavoratore si intenderà sospeso dal lavoro, nel senso che non gli verrà corrisposta la paga giornaliera.

L'Organizzazione dei lavoratori è tenuta a dare comunicazione della vertenza all'Organizzazione dei datori di lavoro, entro 48 ore dalla data del divisato licenziamento.

Art. 19.

CONTINGENZA

Col presente accordo è riconosciuta ai dipendenti delle botteghe artigiane una indennità giornaliera di contingenza fissata per il bimestre in corso (dicembre 1947 gennaio 1948) nella misura del 65 % su quella in atto per le altre categorie operanti nella Provincia di Napoli.

Le parti si incontreranno ogni bimestre per esaminare le varazioni del costo della vita e determinare la misura della contingenza, in relazione anche alle possibilità economiche delle aziende e delle esigenze dei lavoratori.

Art. 20.

FRAZIONABILITÀ DELLA CONTINGENZA

L'indennità di contingenza si intende a tutti gli effetti frazionabile ad ora in rapporto ad un orario giornaliero ragguagliato ad otto ore, ed al maggiore orario contrattuale dei lavoratori addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.

Per ogni ora di lavoro straordinario sarà aggiunto alla paga base, maggiorata delle percentuali contrattuali, una quota oraria della indennità di contingenza.

Art. 21.

APPRENDISTATO E LAVORO A DOMICILIO

Il presente accordo non riguarda in alcun modo gli apprendisti ed i lavoranti a domicilio, per i quali varranno gli accordi separati da stipularsi tra le parti contraenti.

Art. 22.

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Le parti convengono che nessuna procedura giudiziaria potrà essere promossa dai lavoratori per l'applicazione del presente accordo, se prima non sarà esperito un tentativo di conciliazione in sede sindacale, da effettuarsi nel termine di 15 giorni dalla richiesta, sulla sede della Federazione degli Artigiani ed il cui esito dovrà essere sancito in verbale.

Art. 23.

ACCORDI DI CATEGORIA

Con successivi accordi di categoria da stipularsi entro il più breve tempo possibile verranno determinati i minimi di paga base, le qualifiche operaie e gli eventuali scarti per le donne e i minori.

Art. 24.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le parti con la stipulazione del presente accordo non hanno inteso modificare comunque le condizioni individuali e collettive di miglior favore eventualmente godute dai lavoratori.

Art. 25.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo ha decorrenza a tutti gli effetti dal 1° dicembre 1947 Esso ha validità di un anno a partire da tale data e sarà tacitamente rinnovato per uguale periodo, qualora non venga disdetto da una delle parti almeno due mesi prima della data di scadenza e qualora, nel frattempo, non intervenga un contratto nazionale tra la Confederazione Generale del Lavoro e la Confederazione Generale dell'Artigianato Italiano.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 10 GIUGNO 1949 PER GLI APPRENDISTI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE, DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

L'anno millenovecentoquarantanove il giorno 10 giugno negli Uffici della Federazione Provinciale dell'Artigianato di Napoli, a continuazione delle trattative in corso per la regolamentazione dell'apprendistato riferita alle botteghe artigiane di Napoli e Comuni della Provincia, si sono riuniti i signori:

comm. *Gennaro Cariello, Miano Giuseppe, Palmieri Luigi* e prof. *Luigi Gallina,* compresidenti e segretario provinciale rispettivamente della FEDERAZIONE PROVINCIALE DELL'ARTIGIANATO DI NAPOLI, assistiti dal rag. *Nino Santoro;*

Paliotti Gaetano e *Pezzella Gennaro,* vice segretari della CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI NAPOLI E PROVINCIA, assistiti dai sigg. *Francesco Bloise* e *Dini Antonio.*

Le parti così costituite, consapevoli dell'alta funzione sociale che l'apprendistato assume per assicurare la continuità delle aziende artigiane nel tempo e consci della responsabilità che le Associazioni sindacali devono necessariamente assumere per fronteggiare il fenomeno della carenza che va sempre più ad accentuarsi nei confronti di una mano d'opera specializzata e rispondente alla tradizione dell'Artigianato Italiano, nel mentre richiamano la particolare attenzione del Governo sull'opportunità di tenere in massimo conto, in sede di regolamentazione legislativa le conclusioni a cui sono pervenuti studiosi ed associazioni sindacali in merito ad apprendistato e botteghe scuole, si dichiarano di accordo, fino alla emanazione della legge relativa, di disciplinare i rapporti intercorrenti tra apprendisti e padroni di botteghe di Napoli e Provincia nel modo seguente:

Art. 1

E' considerato apprendista colui che viene assunto da una azienda artigiana per imparare metodicamente un mestiere sotto la guida e con l'esempio di un artigiano.

Art. 2.

L'assunzione degli apprendisti dovrà avvenire come per legge.

Art. 3.

Potrà essere assunto in qualità di apprendista il giovane di età non inferiore ai 14 anni e non superiore ai 18. Potrà anche essere assunto in qualità di apprendista il giovane di età superiore ai 18 anni, a seguito di particolari accordi da stipularsi di volta in volta fra le Associazioni di categoria e le parti interessate.

Art. 4.

Potrà tenere apprendisti l'artigiano che abbia la responsabilità tecnica e morale dell'azienda. Potrà essere privato di questo diritto l'artigiano che non offre sufficienti garenzie morali e tecniche.

Art. 5.

La durata dell'apprendistato non potrà superare i 4 anni per le categorie professionali più elevate.

Art. 6.

La durata dell'apprendistato dovrà essere gradualmente ridotta per i giovani in possesso di un titolo di studio di scuola professionale. Detta riduzione dovrà essere concordata tra le Associazioni di categoria. In qualsiasi momento l'apprendista potrà richiedere di essere sottoposto ad esame per conseguire il passaggio ad operaio qualificato.

Nel computo della durata dell'appredistato dovrà essere tenuto conto del servizio prestato per la medesima qualifica e per il medesimo mestiere presso altre aziende artigiane.

Art. 7

L'apprendista avrà diritto ad una retribuzione fissata contrattualmente tra le Associazioni di categorie interessate. Ad ogni modo la retribuzione iniziale non potrà essere inferiore al 20 % della retribuzione globale di fatto dell'operaio qualificato, con scatti annuali proporzionali da concordarsi nei rispettivi patti di categoria, fino al raggiungimento, alla fine del periodo di apprendistato, della retribuzione dell'operaio qualificato. Le aziende artigiane possono tenere apprendisti che prestino gratuitamente la loro opera per un periodo non superiore a sei mesi dalla loro assunzione, quando sia necessaria, per il loro addestramento professionale, una particolare capacità tecnica. Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.

Art. 8.

Qualora l'apprendista abbia raggiunto un grado di preparazione tale da ritenersi meritevole di una retribuzione superiore a quella spettantegli, potrà farne richiesta. Nell'eventualità di un rifiuto, l'apprendista potrà ricorrere ad una Commissione all'uopo nominata.

Art. 9.

L'artigiano dovrà trattare l'apprendista come un buon padre di famiglia, preservarne la salute, sorvegliare la sua condotta ed insegnargli metodicamente, e completamente il mestiere, nel mentre dovrà incoraggiare e dare la possibilità all'apprendista di frequentare corsi serali professionali che completino la sua preparazione tecnica.

L'artigiano non potrà adibire l'apprendista al lavoro a cottimo nè assoggettarlo a lavori superiori alle sue forze fisiche e che non siano attinenti al mestiere oggetto dell'apprendistato.

Art. 10.

L'apprendista dovrà osservare l'orario giornaliero di lavoro fissato per legge e concordato per legge tra le Associazioni di categoria interessate.

Art. 11.

L'apprendista avrà diritto, nel primo anno di attività, a non meno di venti giorni di ferie retribuite se inferiore ai 16 anni di età e di 10 giorni se di età dai 16 ai 20 compresi.

Negli anni successivi, ed in ogni caso per gli apprendisti di età superiore ai 21 anni, il periodo di ferie è dovuto secondo i contratti Collettivi di Lavoro.

Gli apprendisti di età inferiore ai 21 anni che frequentino qualsiasi ordine di scuola, avranno diritto ad un periodo supplementare di ferie corrispondente al periodo di durata degli esami.

Art. 12.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'apprendista avrà diritto alle spettanze previste dai contratti collettivi di lavoro per gli operai adulti, con esclusione dell'eventuale periodo non retribuito.

Art. 13.

La Federazione Provinciale dell'Artigianato e le Organizzazioni dei lavoratori eserciteranno un controllo sugli apprendisti, incontrandosi per la risoluzione amichevole di qualsiasi controversia presso gli Uffici della Federazione degli Artigiani in via De Pretis, 102.

Art 14.

Il presente contratto avrà decorrenza dal 1° giugno 1949 ed avrà la durata di un anno, intendendosi rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti stipulanti tre mesi prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 14 LUGLIO 1949, PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DELL'ABBIGLIAMENTO MASCHILE, DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

L'anno 1949 il giorno 14 del mese di luglio presso la Sede della Federazione Provinciale dell'Artigianato di Napoli in via De Pretis, 102

tra

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DELL'ARTIGIANATO rappresentata dal segretario provinciale prof. *Luigi Gallina* e dalla compresidenza federale nelle persone dei signori comm. *Cariello Gennaro, Miano Giuseppe* e *Palmieri Luigi,* l'UNIONE PROVINCIALE DELL'ABBIGLIAMENTO nelle persone dei suoi dirigenti provinciali sigg. *Blasi* comm. *Angelo, Ragone Antonio, Rotondo Vincenzo,* e *Giordano Giuseppe,* assistiti dal vice segretario della Federazione comm. *Carmine Santoro*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI LAVORATORI DELL'ABBIGLIAMENTO DI NAPOLI rappresentata dal suo segretario responsabile sig. *Carpino Giulio* coadiuvato dal segretario della Lega sarti sig. *Manco Pasquale* e dai membri della lega sigg. *Mario Carrera* e *Michele Strangio,* assistiti dalla CAMERA DEL LAVORO DI NAPOLI rappresentata dal vice segretario dott. *Paliotti Gaetano* e dal sig. *De Simone Michele*

Premessa

Riconosciuta la necessità di disciplinare i rapporti di lavoro intercorrenti tra gli artigiani dell'abbigliamento maschile ed i lavoratori dipendenti di Napoli e Comuni della Provincia in applicazione dell'art. 23 del contratto di lavoro provinciale normativo, fissato il 19 dicembre 1947 dalla Federazione Provinciale dell'Artigianato di Napoli e la Camera del Lavoro di Napoli e Provincia, le parti costituite concordano quanto appresso.

Art. 1

SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente accordo vale per le sartorie su misura, confezioni in genere per uomo, pantaloni, gilettai, cappellai, pigiami, sarcitori, confezioni per ragazzi e bambini, abiti civili e militari ed ecclesiastici, ecc.

TITOLO I

Art. 2.

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI

1) Operaio di 1ª categoria (specializzato)
2) Operaio di 2ª categoria (qualificato)
3) Operaio di 3ª categoria (aiutante)
4) Fattorino

Art. 3.

OPERAI DI 1ª CATEGORIA

E' colui che senza bisogno dell'intervento del datore di lavoro, possa iniziare e completare da solo ogni capo vestiario che gli viene affidato per l'esecuzione a regola d'arte.

Art. 4.

OPERAIO DI 2ª CATEGORIA

E' considerato tale colui che può iniziare la confezione di un capo di vestiario e per portarlo a compimento si avvale dei suggerimenti e della guida del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.

Art. 5.

OPERAIO DI 3ª CATEGORIA

E' considerato colui che partecipa alla confezione di un capo di vestiario esclusivamente sotto la guida di un operaio di 1ª o 2ª categoria.

Art. 6.

FATTORINO

E' considerato fattorino colui che viene adibito alla pulizia ed alla manutenzione del laboratorio ed alla consegna del materiale dei capi finiti.

TITOLO II

Art. 7.

LAVORI A DOMICILIO ED APPRENDISTATO

Le parti ritengono opportuno e necessario di regolamentare il lavoro a domicilio precisandone i termini e le caratteristiche nel modo seguente:

Definizione del lavorante a domicilio:

Sono considerati lavoranti a domicilio gli operai di ambo i sessi che per conto di uno o più datori di lavoro eseguono nella propria abitazione o comunque, in locali che non siano di pertinenza del datore di lavoro nè sottoposti alla sua diretta sorveglianza, lavoro subordinato retribuito ricevendo a cura e a spese del datore stesso le materie prime e gli accessori occorrenti per le lavorazioni.

Per essere considerato tale il lavorante a domicilio non deve eseguire per conto proprio o di terzi lavori che siano in concorrenza con il datore di lavoro e non deve recare comunque, pregiudizio alla produzione dell'impresa. Per essere considerato tale, il lavorante a domicilio, non deve avere alle proprie dipendenze personale salariato o comunque retribuito.

Libretto personale di controllo

Tutti i lavoranti a domicilio dovranno essere muniti, a cura dei rispettivi datori di lavoro, di uno speciale libretto personale di controllo o documento equipollente, a madre e figlia, ed a cura del datore di lavoro, dovranno essere annotati i seguenti dati:

Consegna del lavoro:

1) data e ora dell'ordinazione, 2) qualità e quantità dei materiali consegnati al lavorante a domicilio, 3) specificazione e quantità del lavoro da eseguire, 4) misura della retribuzione, 5) ammontare delle eventuali anticipazioni, 6) il giorno ed ora entro cui il lavoro dovrà essere riconsegnato, 7) firme del datore di lavoro o di chi per esso e del lavorante a domicilio.

Riconsegna del lavoro:

1) giorno ed ora dell'avvenuta riconsegna del lavoro eseguito, 2) specie e quantità del lavoro eseguito, 3) qualità e quantità dei materiali eventualmente restituiti dal lavorante a domicilio, 4) conteggio della retribuzione da corrispondere al lavorante a domicilio, 5) indicazione delle eventuali ritenute, 6) firme del datore di lavoro o di chi per esso e del lavorante a domicilio.

Responsabilità del lavorante a domicilio:

Con la sottoscrizione della parte I, riferita alla consegna del lavoro (art. 8), il lavorante a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilità di tutto il materiale che riceve in consegna nonchè quella per la esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro, in conformità delle istruzioni ricevute.

Retribuzione del lavorante a domicilio:

Il lavorante a domicilio deve godere del trattamento economico salariale previsto per i lavoranti interni del contratto per gli operai interni e dei contratti integrativi salariali e relativi aggiornamenti.

a) il predetto trattamento si concreterà con una tariffa di cottimo pieno costituita dai seguenti elementi: 1) paga base, 2) percentuale di cottimo del 15 %, da computarsi sulla paga base, 3) indennità di contingenza, 4) eventuali indennità e terzi elementi.

L'indennità di contingenza e le altre eventuali indennità e terzi elementi giornalieri saranno ragguagliate a quota oraria in base ad 8 ore giornaliere;

b) base del computo sarà la misurazione tecnica del tempo normalmente necessario ad un operaio di normale capacità professionale per compiere quelle operazioni o quei gruppi di operazioni richieste all'operaio;

c) la tariffa di cottimo risulterà dalla moltiplicazione delle ore e frazioni di ore di cui al punto *b*) per gli elementi della retribuzione indicati al punto *a*);

d) le quote della indennità di contingenza saranno quelle stabilite provincialmente per i lavoranti oltre i 20 anni; le paghe basi saranno quelle stabilite per le categorie cui si riferisce la lavorazione;

e) tutti gli accorgimenti determinati in aumento o in diminuzione del variare della paga base, delle eventuali indennità e terzi elementi e della indennità di contingenza, determineranno automaticamente, con la stessa decorrenza, l'aggiornamento della tariffa di cottimo pieno secondo il computo di cui al punto *c*);

f) la compilazione delle tariffe di cottimo ed il loro aggiornamento in esecuzione di quanto sopra, è devoluto alle organizzazioni provinciali territoriali dei datori di lavoro e dei lavoranti.

Lavoro notturno e festivo

I lavori consegnati al lavorante a domicilio la sera della vigilia di una festività e da riconsegnarsi al mattino successivo e che impegnino l'attività lavorativa del lavorante a domicilio anche nelle ore comprese tra le 22 e le 6 o in un giorno festivo, saranno retribuiti limitatamente alle ore per cui si rende indispensabile una prestazione in periodi notturni e festivi con le corrispondenti maggiorazioni previste per i lavoranti interni.

Pagamento della retribuzione

Il pagamento della retribuzione sarà effettuato all'atto della riconsegna del lavoro o secondo le consuetudini in vigore presso le singole aziende e non contrastanti con le norme del contratto per gli operai interni.

Maggiorazione sulla retribuzione

Ad ogni periodo di paga, oppure la coincidenza con le ferie e con la festività natalizia verrà corrisposta al lavorante a domicilio a titolo di compenso per la gratifica natalizia per le ferie e per le festività nazionali ed infrasettimanali una maggiorazione nella misura del 19 % da computarsi sull'ammontare complessivo delle retribuzioni percepite dal lavoratore stesso.

Indennità di anzianità

Ad ogni periodo di paga oppure in coincidenza con le ferie o con la festività natalizia, verrà corrisposta al lavorante a domicilio che presta la sua opera per un solo datore di lavoro a titolo di anzianità, una maggiorazione della misura del 2 per cento da computarsi sull'ammontare complessivo delle retribuzioni percepite dal lavorante stesso.

Forniture accessori

In deroga a quanto previsto dal comma 1 art. 7 della presente regolamentazione del lavoro a domicilio per quanto riguarda i soli accessori occorrenti per la lavorazione e per il solo caso che gli accessori stessi non siano in tutto o in parte forniti dal datore di lavoro, è lasciata facoltà alle parti di concordare, a titolo di rimborso spese ed in base ai prezzi correnti sulla piazza, una corresponsione a forfait o a piede di lista.

Norme generali

Per tutto quanto non è stato espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio valgono le norme di legge.

In particolare si richiama che ai lavoranti a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali (esclusa la assicurazione contro la disoccupazione involontaria) e le disposizioni relative alla Cassa Malattia.

Art. 8.

APPRENDISTATO

Per quanto si riferisce agli apprendisti le parti si riportano al contratto stipulato in data 10 giugno 1949 tra la Federazione dell'Artigianato e la Camera del Lavoro di Napoli, precisando che la durata dell'apprendistato resta fissata in anni 4 per i giovani compresi tra i 14 e 16 anni ed in anni 3 per i giovani compresi tra i 16 ed i 18 anni.

Si fissa in sei mesi il periodo iniziale non retribuito per gli apprendisti di prima assunzione.

TITOLO III

TEMPI DI LAVORAZIONE

Le parti costituite concordano i tempi e le caratteristiche di lavorazione nel modo seguente:

Art. 9.

CARATTERISTICHE DELLE LAVORAZIONI

Giacche, soprabiti, cappotto, paletot, smoking, dorsay, marsine, ecc.

1) categoria lavoro eseguito con davanti attaccatura maniche, con o senza occhielli veri alle maniche, fodere e spalla a mano ed il rimanente tutto a macchina, con o senza punto a macchina su tutte le cuciture.

2) categoria lavoro eseguito tutto a macchina meno il davanti fatto a mano.

Pantaloni.

1) categoria lavoro eseguito tutto a mano meno le due cuciture dei fianchi dalle tasche in giù per un'altezza dei 20 centimetri e le due cuciture interne sotto le punte del cavallo che sono cucite a macchina.

2) categoria lavoro eseguito tutto a macchina meno la fodera e la cucitura dietro (cavallo) fatto a mano.

Panciotti.

1) categoria lavoro eseguito a mano meno le due cuciture dei fianchi e delle tasche che sono eseguite a macchina.

2) categoria lavoro eseguito tutto a macchina meno la cucitura delle spalle e della ribattitura della fodera.

Art. 10.

TEMPI DI LAVORAZIONE COMPRENSIVI DI DUE PROVE

	1ª categoria	2ª categoria
Giacca 1 petto 5 tasche	ore 32	ore 29
Giacca 2 petti 5 tasche	» 33	» 30
Giacca sfoderata	» 34	» 31
Giacca tela tipo lavoraz. lana	» 32	» 29
Giacca tela non tipo lavor. lana	» 24	» 21
Norfolk	» 32,30	» 29,30
Soprabito 1 petto	» 34	» 31
Soprabito 1 petto sfoderato	» 36	» 33
Soprabito 2 petti	» 36	» 33
Soprabito 2 petti sfoderato	» 38	» 35
Cappotto	» 42	» 39
Cappotto bacchettato	» 48	» 45
Ulster	» 42	» 39
Ulster sfoderato	» 44	» 41
Smoking	» 36	» 33
Dorsay o tight con 3 prove	» 40	» 37
Marsina con 3 prove	» 44	» 41
Redingote con 3 prove	» 44	» 41
Pantaloni	» 12	» 9
Pantaloni da società con bande	» 14	» 11
Panciotti	» 7	» 6

Prove in più ore 2.

Supplementi ore:

Giacche in gabardine ore 2.

Taglio di pantaloni ore 2.

Taglio di panciotto ore 1.

TITOLO IV

Art. 11.

MINIMI DI PAGA

In relazione alla differente economia delle singole aziende nonchè alle specifiche lavorazioni, le parti ritengono necessario ai fini della determinazione delle

paghe orarie di incasellare le aziende in tre categorie, con i minimi di paga fissati per ogni categoria nel modo seguente:

Aziende di 1ª categoria:

operaio specializzato	L. 75,60
operaio qualificato	» 62,30
aiutante	» 52,50
fattorino	» 40,80

Aziende di 2ª categoria:

operaio specializzato	L. 50
operaio qualificato	» 40
aiutante	» 30
fattorino	» 25

Aziende di 3ª categoria:

operaio specializzato	L. 42,50
operaio qualificato	» 34
fattorino	» 21,25
aiutante	» 25,50

Art. 12.

CLASSIFICA DELLE AZIENDE

Per quanto si riferisce alla classifica delle aziende le parti demandano ad una Commissione paritetica da nominarsi le posizioni relative.

TITOLO V

NORME GENERALI

Art. 13.

INIZIO E FINE DEL LAVORO

Al segnale di inizio del lavoro l'operaio dovrà trovarsi al proprio posto a svolgere la sua attività.

Sarà considerato ritardatario chi, al segnale di cui è detto più sopra, risulterà non entrato nel laboratorio. L'operaio che si presenti successivamente e con ritardo non superiore a mezz'ora, sarà considerato presente agli effetti del computo delle ore, a partire dalla mezz'ora successiva a quella in cui ha avuto inizio il lavoro.

Nessun operaio potrà cessare il lavoro ed abbandonare il proprio posto prima del segnale di cessazione.

Art. 14.

DISCIPLINA ED OBBLIGHI DISCIPLINARI

L'operaio lavora, nel senso tecnico e nel senso disciplinare alle dipendenze dei suoi superiori che gli saranno convenientemente indicati.

Egli ha il dovere di eseguire con prontezza e con diligenza e con assiduità il lavoro che gli viene affidato e di attenersi alle istruzioni che gli vengono impartite.

La urbanità e la correttezza dei modi nei confronti dei superiori e dei compagni di lavoro costituiscono uno stretto dovere.

Ugualmente corretto deve essere il trattamento dei superiori verso i subordinati.

Art. 15.

REGOLAMENTO INTERNO

Laddove già esista o dove, comunque, si proceda alla emanazione di un regolamento interno, nessuna parte di essa potrà derogare o risultare in contrasto con le norme del presente contratto.

L'eventuale regolamento esposto in modo chiaramente visibile nell'interno dell'azienda dovrà essere rispettato dalle maestranze.

Art. 16.

PERMESSI DI ENTRATA ED USCITA

Durante l'orario di lavoro l'operaio non potrà lasciare il proprio posto senza nessun motivo legittimo e non potrà uscire dal laboratorio senza esserne autorizzato.

Brevi permessi, da richiedersi normalmente nelle prime ore di lavoro, saranno concessi a coloro che ne dimostrino la necessità.

Non è consentito ad alcuno di entrare e trattenersi nel laboratorio nelle ore non destinate al lavoro, ove non ne sia autorizzato da speciale permesso. La stessa disposizione vale per gli operai licenziati o sospesi nelle more del licenziamento e della sospensione.

Art. 17.

ASSENZE

Ogni assenza dal lavoro deve essere giustificata. La giustificazione dovrà essere presentata al mattino successivo al primo giorno di assenza, ove non esista motivo di impedimento legittimo e dimostrato le assenze non giustificate sono passibili di sanzioni disciplinari previste in altra parte del presente contratto.

Trattandosi di assenze per malattia, il lavoratore dovrà darne partecipazione all'azienda entro il secondo giorno, ove non ne sia impedito da legittima causa.

L'azienda avrà la facoltà di far visitare l'operaio dichiaratosi ammalato da un medico di fiducia.

Art. 18.

CONSEGNA E CONSERVAZIONE DELLE MACCHINE, DEGLI UTENSILI E DEL MATERIALE

Quanto affidato all'operaio per lo svolgimento del lavoro (macchine, utensili, parti di ricambio, modelli, ecc.) dovrà essere usato con la cura e gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare rotture e deterioramenti. Per garantire la conservazione del predetto materiale l'operaio dovrà disporre di mezzi adatti, in difetto dei quali egli potrà declinare la propria responsabilità mediante tempestiva dichiarazione al datore di lavoro o a chi ne fa le veci.

Di rotture, guasti, deterioramenti dovuti a colpa ed a negligenza l'operaio potrà essere chiamato a rispondere nei limiti del danno accertato.

Parimenti egli risponderà dello smarrimento degli oggetti e del materiale avuto in consegna, sia che lo smarrimento venga constatato durante il rapporto di lavoro oppure nel momento della riconsegna in caso di dimissioni o licenziamenti.

Gli utensili da impiegare nella lavorazione all'interno del laboratorio dovranno essere forniti dal datore di lavoro.

Parimenti dovrà essere fornito dal datore di lavoro il materiale da impiegare nella lavorazione stessa filato cucirino spilli ecc.

Ove tale materiale, in tutto o in parte, fosse fornito dal prestatore d'opera il datore di lavoro dovrà effettuare il rimborso in base al prezzo di mercato.

Nel caso che, avendone ottenuta l'autorizzazione, l'operaio impieghi nell'interno del laboratorio strumenti di sua proprietà egli dovrà richiedere un documento, che elencando il numero e la specie degli strumenti gli consenta di asportarli quando non esistesse più la necessità di impiegarli od egli lasciasse il suo posto.

Delle macchine, utensili, strumenti materiali che gli sono affidati per il suo lavoro, l'operaio non potrà fare uso diverso da quello che gli è indicato per l'esecuzione del lavoro stesso.

A maggior ragione egli non potrà asportarli dal laboratorio, nè assoggettarli a modifiche ed a trasformazioni non esplicitamente autorizzate.

Espressamente vietati, salve le più gravi sanzioni previste dalle leggi, l'asportazione e l'uso per scopi diversi da quelli insiti nel rapporto di lavoro, di modelli e disegni, anche in copia, ed anche se i diritti dell'azienda non siano specialmente salvaguardati da brevetti o depositi.

Art. 19.

TRATTAMENTO PER RISARCIMENTO DANNI

Verificandosi agli impianti, alle macchine od alle cose, danni imputabili a colpa o negligenza, dell'operaio, il danno stesso dovrà essere contestato al responsabile con l'esatta indicazione dell'importo in cui si concreta il risarcimento.

Se l'operaio non riconoscesse la sua colpa o la riconoscesse solo parzialmente o contestasse la misura del risarcimento, sarà eseguita la procedura stabilita per i reclami e le controversie individuali.

L'importo definitivamente accertato a carico del lavoratore, sarà trattenuto sulla normale retribuzione, in tante rate quante ne occorrono perchè la retribuzione stessa, riferita ad ogni singolo periodo di paga, non risulti ridotta in misura superiore al 12 % del suo importo complessivo.

Art. 20.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DIMISSIONI

Il licenziamento dell'operaio non in prova potrà essere comunicato in qualunque giorno della settimana. La stessa norma sarà seguita per le dimissioni presentate dal lavoratore.

L'azienda potrà esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro per tutto o parte del periodo di preavviso, corrispondendogli l'intera retribuzione relativa al periodo stesso.

Se l'operaio dimissionario non prestasse la sua opera per tutto o parte del periodo di preavviso, l'azienda potrà trattenere dalle sue spettanze, alla cessazione del rapporto di lavoro, l'equivalente delle ore mancanti a completare il preavviso stesso. Il periodo di preavviso non può coincidere col periodo delle ferie annuali.

Il periodo di preavviso si comprende nel computo inteso a stabilire, a tutti gli effetti, l'anzianità del lavoratore. Ove allo scadere del periodo di preavviso l'operaio fosse temporaneamente trattenuto dall'azienda, egli avrà diritto ad un ulteriore preavviso di durata normale.

Art. 21

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

Al lavoratore dimissionario, l'indennità di anzianità verrà corrisposta in ragione del 50 % dell'indennità spettantegli.

Art. 22.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Quando la condotta del lavoratore, nell'interno del laboratorio, risulti censurabile dal punto di vista disciplinare, saranno, in diversa misura a seconda della gravità della infrazione, adottati nei suoi confronti provvedimenti che avranno in un primo tempo, lo scopo di richiamarlo al compimento dei suoi doveri, e successivamente, ove l'ammonizione risultasse inefficace, lo scopo essenziale di ripristinare, con la sanzione punitiva e con l'esempio che da essa deriva l'ordine disciplinare nella sua sostanza e nella sua forma.

I provvedimenti che si indicano in appresso, costituiscono soltanto una obiettiva indicazione, nel senso di garantire nell'adozione della sanzione punitiva, un rapporto quanto più possibile definito tra sanzioni e mancanza:

1) L'ammonizione verbale, che potrà avere, a seconda dei casi carattere di appunto o di rimprovero, interverrà quando nell'osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore, siano riscontrate lacune imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere. Alla ammonizione scritta, che avrà più specifico carattere ammonitorio si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare in forma meno labile del rimprovero verbale ma più gravi sanzioni.

2) Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto o la mancanza abbia tale carattere da far ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte al lavoratore o una multa, fino ad un importo equivalente a due ore di paga compresa la indennità di contingenza, oppure nei casi di maggior gravità o di recidiva la sospensione dal lavoro per un massimo di 3 giorni.

A titolo di indicazione si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore che:

a) non si presenti al lavoro e non giustifichi l'assenza;

b) che, senza legittima giustificazione, ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione od abbandoni il proprio posto di lavoro, non avendone ottenuta autorizzazione dal diretto superiore;

c) che, per negligenza, eseguisca male il lavoro affidatogli;

d) che nell'interno del laboratorio, eseguisca lavoro per suo conto, senza tuttavia recare pregiudizio grave all'azienda per la poca entità del lavoro stesso e del materiale eventualmente impiegato;

e) che, per disattenzione, provochi danni alle macchine ed al materiale o determini sprechi oppure ritardi l'esecuzione del lavoro o ne pregiudica la riuscita;

f) che a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell'andamento, non ne avverta il proprio superiore diretto;

g) che, nel proprio interesse o di un compagno di lavoro, escluso ogni preventivo concerto con altri, alteri i sistemi di controllo predisposti dall'azienda (medaglie, schede, scritturazioni) allo scopo di accertare la presenza dei lavoratori ed il rispetto dell'orario;

h) che contravvenga al divieto di fumare nell'interno del laboratorio ove tale divieto esista o sia reso noto con appositi cartelli.

L'importo delle multe, ove non sia rivendicato dall'impresa a titolo di risarcimento per danni constatati, dovrà essere devoluto alle istituzioni assistenziali, od in mancanza di queste all'Istituto di Assicurazioni Malattia Lavoratori.

3) La particolare gravità o la recidività delle mancanze, potrà, infine determinare il licenziamento del lavoratore, nei casi meno gravi con la perdita di anzianità, e nei casi più gravi di ambedue le citate indennità.

Si conviene che costituiscono legittimo motivo di licenziamento con la perdita della indennità di preavviso ma non dell'indennità di anzianità le mancanze di cui appresso:

a) assenze ingiustificate per oltre 5 giorni consecutivi, oppure assenze ripetute per 5 volte in un anno, nei giorni susseguenti a quelli festivi od alle feste;

b) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini, che implichino pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti;

c) litigi di particolare gravità o seguite da vie di fatto, entro il laboratorio, quando mostrino o confermino una tendenza agli atti violenti;

d) condanna a pena detentiva, comminata con sentenza passata in giudicato per azione non connessa col rapporto di lavoro;

e) in generale, la recidività ostinata nelle mancanze che abbiano già dato luogo alle sanzioni previste dal capo precedente (multe o sospensioni) e comunque abbiano arrecato un danno rilevante all'azienda.

Al licenziamento con perdita dell'indennità di preavviso e di anzianità si farà luogo:

a) in caso di furto, di trafugamento di materiali, di modelli di disegni purchè il fatto sia provato, anche se non esista danno rilevante o non sia intervenuta l'autorità giudiziaria. Limitatamente ai modelli ed ai disegni si terrà conto dell'elemento costituito dalla loro originalità;

b) quando il lavoratore non sospeso accetti di produrre o contribuisca a produrre per conto di terze persone fuori dal laboratorio articoli o parti di essi, analoghi a quelli prodotti dall'azienda;

c) quando lavorando solo o in comunione con altri operai, nell'interno del laboratorio, per proprio tornaconto, ed introducendo ed asportando materiali anche di sua proprietà, abbia per il carattere continuativo di questa attività e per l'estensione della stessa, recato rilevante nocumento all'azienda:

d) in caso di insubordinazione nei confronti della impresa o degli elementi da essa delegati quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o l'insubordinazione, per la poca gravità degli atti o per la pronta e sincera resipiscenza dell'insubordinato, non abbia nociuto alla disciplina dell'azienda;

e) in generale, quando la gravità della mancanza o delle mancanze, l'esistenza del dolo e del danno rilevante rendano impossibile, per colpa esclusiva del lavoratore, la prosecuzione del rapporto e risulti moralmente giustificato, per il complesso dei fatti e delle circostanze, la decadenza del diritto alle indennità di preavviso e di anzianità.

Art. 23.

TRATTAMENTO SALARIALE DELLE DONNE

Al personale femminile eventualmente occupato nelle aziende artigiane dell'abbigliamento maschile, verrà corrisposto un trattamento salariale pari al 70% della paga fissata per gli uomini. Qualora le donne vengano impiegate a compiere lavori che tradizionalmente vengono compiuti da maestranze maschili a parità di condizioni, di rendimento qualitativo e quantitativo sarà ad esse corrisposta la stessa paga prevista per gli uomini.

Nella lavorazione a cottimo la parità di cui sopra si intende raggiunta con l'applicazione, di un'eguale tariffa.

Art. 24.

EVENTUALI CONTROVERSIE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE

In caso di eventuali controversie le parti sono concordi nel demandare la soluzione dei singoli casi ad un collegio composto da un rappresentante della Federazione Lavoratori dell'Abbigliamento e da un rappresentante della Federazione dell'Artigianato.

Art. 25.

ECCEDENZE DEI MINIMI

La parte retributiva eccedente i minimi salariali concordati al titolo IV del presente contratto, eventualmente goduta dai singoli lavoratori va considerata data alla persona e costituisce parte inscindibile della paga base.

Art. 26.

DURATA

Il presente accordo entra in vigore a tutti gli effetti del giorno 14 luglio ed avrà la durata di un anno.

Sarà rinnovato tacitamente per eguale periodo qualora non venga disdetto due mesi prima da una delle parti costituite.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 10 NOVEMBRE 1949, PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DI TINTORIE E LAVANDERIE, DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

L'anno millenovecentoquarantanove il giorno 10 del mese di novembre presso la sede della Federazione Provinciale dell'Artigianato di Napoli in via De Petris 102,

t r a

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DELL'ARTIGIANATO rappresentata dal segretario provinciale prof. *Luigi Gallina* e dal compresidente federale del ramo comm. *Giuseppe Miano*.

l'UNIONE PROVINCIALE TINTORIE E LAVANDERIE rappresentata dal cav *Iodice Francesco*, assistiti dal rag. *Michele Santoro*,

e

la F.I.L.A. (FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO) rappresentata dal sig. *Carpino Giulio*, assistito dal sig. *Dini Antonio* e dal dott. *Luciano Zaddei* della Camera Confederale del Lavoro di Napoli;

la F.I.L. (FEDERAZIONE ITALIANA DEL LAVORO) rappresentata dal sig. *Gazzillo Antonio*, assistito dal sig. *Del Noce Giuseppe*;

la C.I.S.L. (CONFEDERAZIONE SINDACALE ITALIANA LAVORATORI) rappresentata dal comm. *Ragusa Vito*;

Premessa

In applicazione dell'art. 23 del contratto normativo provinciale stipulato il 19 dicembre 1947 dai rappresentanti dell'Artigianato e dei lavoratori di Napoli e Provincia, si è stipulato il presente contratto integrativo salariale da valere per i dipendenti occupati nelle aziende artigiane esercenti l'attività di tintoria, lavanderia, smacchiatoria, stireria ed affini di Napoli e Provincia.

TITOLO I

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI

Art. 1.

Gli operai delle aziende artigiane comprese nella sfera di applicazione del presente contratto di cui alla premessa, sono classificati in rapporto alla loro capacità tecnica nel modo seguente:

UOMINI

1) Operaio di 1ª categoria (specializzato)
2) Operaio di 2ª categoria (qualificato)
3) Operaio di 3ª categoria (comune)

DONNE

1) Operaia di 1ª categoria *a*)
2) Operaia di 1ª categoria *b*)
3) Operaia di 2ª categoria

CAPO I

UOMINI

Art. 2.

OPERAIO DI 1ª CATEGORIA

a) operaio capace di tingere qualsiasi manufatto in qualsiasi colore;

b) smacchiatore o pulitore che lava e smacchia ogni tipo di macchia.

Art. 3.

OPERAIO DI 2ª CATEGORIA

a) tintore comune (cioè colui che tinge solo in alcune tinte con colori speciali);

b) lavandaio di ogni genere di tessuto o indumento;

c) lavandaio di lana succida;

d) operaio addetto alla lavatrice da lavare a secco.

Art. 4.

a) lavandaio comune;

b) smacchiatore o pulitore che lava e smacchia ogni tipo di macchia.

CAPO II

DONNE

Art. 5.

OPERAIA DI 1ª CATEGORIA A)

a) pulitrice o smacchiatrice che lava e smacchia ogni tipo di macchia;

b) stiratrice a mano o a macchina di abiti da società, pieghettati, plissettati;

c) guarnitrici e sarcitrici.

Art. 6.

OPERAIA DI 1ª CATEGORIA B)

a) stiratrice a mano e a macchina di giacca, soprabiti, ecc.;

b) lavandaia capace di lavare ogni tessuto o indumento:

c) operaia addetta allo smistamento, controllo, verifica, consegna e ricezione di indumenti nonchè a funzioni sussidarie quali ad esempio cucitura bottoni, sbastitura ecc.;

d) apparecchiatrice.

Art. 7.

OPERAIA DI 2ª CATEGORIA

a) lavandaia comune:

b) stiratrice comune:

c) pulitrice comune;

d) operaia addetta alle operazioni di finissaggio cucitura sbastitura, ripiegatura a mano o con ferro di indumenti già stirati:

e) addetta alla sciacquatura, lisatura, centrifugatura, stendaggio od altri lavori accessori.

TITOLO II

Art. 8.

APPRENDISTATO

Per quanto si riferisce all'apprendistato le parti si riportano al contratto stipulato in data 10 giugno 1949 tra i rappresentanti degli artigiani e dei lavoratori di Napoli e Provincia, precisando la durata dell'apprendistato, in anni due.

TITOLO III

Art. 9.

MINIMI SALARIALI

Le parti di comune accordo stabiliscono per le classifiche indicate al titolo I del presente contratto i seguenti minimi di paga oraria:

UOMINI

Operaio di 1ª categoria	L. 44,50
Operaio di 2ª categoria	» 38 —
Operaio di 3ª categoria	» 34 —

DONNE

Operaia di 1ª categoria *a)*	L. 28 —
Operaia di 1ª categoria *b)*	» 26 —
Operaia di 2ª categoria	» 22 —

Art. 10.

MINIMI DI PAGA PER GLI APPRENDISTI

Le parti costituite stabiliscono per gli apprendisti i seguenti minimi di paga globale:

uomini: L. 15 orarie (paga iniziale durata due anni, scatti semestrali, di L. 5);

donne: L. 12 orarie (paga iniziale durata due anni, scatti semestrali di L. 3).

Art. 11.

TRATTAMENTO DELLA MANO D'OPERA FEMMINILE

Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili a parità di condizioni di lavoro, di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà ad esse corrisposta la paga contrattuale prevista per gli uomini.

Art. 12.

PAGA ECCEDENTE I MINIMI

La parte retributiva eccedente i minimi indicati nel presente accordo eventualmente goduta dai singoli lavoratori va conservata alla persona e costituisce condizione di miglior favore.

TIOTLO IV

NORME GENERALI

Art. 13.

NOTIFICA DELLE QUALIFICHE

Con l'entrata in vigore del presente accordo le ditte artigiane notificheranno ai propri lavoratori dipendenti la qualifica di appartenenza. Il lavoratore non soddisfatto della qualifica assegnatagli potrà ricorrere alla Commissione di cui all'art 14 per la definizione del proprio caso.

Art. 14.

EVENTUALI CONTROVERSIE

In caso di controversie per il riconoscimento delle qualifiche di cui al presente contratto le parti sono concordi nel demandare la soluzione dei singoli casi ad un collegio composto da un rappresentante dei lavoratori e da un rappresentante della Federazione Artigiana.

Art. 15.

DURATA

Il presente accordo entra in vigore a tutti gli effetti dal giorno 10 novembre 1949 ed avrà la durata di un anno.

Sarà tacitamente rinnovato per eguale periodo qualora non venga disdetto un mese prima da una delle parti costituite.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 1 MARZO 1950, PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DI TAPPEZZIERI ED AFFINI, DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

L'anno 1950 il giorno 1° del mese di marzo, in Napoli, presso la Federazione Provinciale dell'Artigianato in via De Pretis, 102;

tra

la Federazione Provinciale dell'Artigianato di Napoli, rappresentata dal segretario provinciale dottore *Luigi Gallina* e dalla compresidenza confederale nelle persone dei signori comm. *Cariello Gennaro, Miano Giuseppe, Palmieri Luigi*;

l'Unione Provinciale Tappezzieri ed Affini nella persona del suo presidente comm. *Amodio Ettore* e del consigliere sig. *Del Bono Eugenio* assistiti dal vice segretario provinciale comm. *Carmine Santoro*

e

la F.I.L.L.A.V rappresentata dal sig. *Perrella Alfredo* assistito dal dott. *Zaddei Luciano* della Camera del Lavoro di Napoli, la F.I.L. rappresentata dal dottore *Gazzillo Antonio* assistito dal sig. *Del Noce Giuseppe*.

In applicazione dell'art. 23 del contratto di lavoro normativo per la disciplina dei rapporti tra artigiani e prestatori d'opera della provincia di Napoli firmato il 19 dicembre 1947 dai rappresentanti della Federazione Provinciale dell'Artigianato di Napoli e della Camera del Lavoro di Napoli e Provincia si è proceduto alla classificazione degli operai in rapporto alla loro capacità tecnica ed alla fissazione dei minimi di paga per i dipendenti delle botteghe artigiane dell'Unione Tappezzieri. Le parti dopo ampio esame delle condizioni di lavoro delle botteghe artigiane concordano quanto segue:

Art. 1

OPERAIO EXTRA

Sono da ritenersi appartenenti a tale categoria tutti i lavoratori che avendo capacità sufficiente per addestrare e preparare nuove maestranze vengono assunti nelle aziende artigiane delle tappezzerie con mansioni direttive e certezza di poter guidare gli apprendisti verso il completamento della loro istruzione professionale.

Art. 2.

OPERAIO SPECIALIZZATO

E' colui che con sicura capacità tecnica e pratica effettua con responsabilità diretta un dato lavoro nella propria specializzazione a regola d'arte e che dimostra sufficiente capacità di qualificato negli altri settori del ciclo lavorativo dell'azienda assuntrice.

Art. 3.

OPERAIO QUALIFICATO

E' considerato operaio qualificato il lavoratore che trovasi in condizione di eseguire qualsiasi opera inerente alla qualifica senza la compartecipazione materiale del maestro o di chi ne fa le veci.

Art. 4.

OPERAIO COMUNE

E' operaio comune colui che esegue sotto la direzione del maestro o di chi ne fa le veci un'opera già indirizzata di cui può assicurare la realizzazione.

Art. 5.

AIUTANTE

E' considerato aiutante il lavoratore che, non avendo capacità sufficiente per portare a termine un'opera qualsiasi, viene impiegato in lavori parziali dell'opera stessa.

Art. 6.

MINIMI SALARIALI

Le parti di comune accordo stabiliscono i seguenti minimi di paga oraria:

operaio extra	L. 60
operaio specializzato	» 45
operaio qualificato	» 40
operaio comune	» 35
aiutante	» 30

Art. 7.

SFERA DI APPLICAZIONE

I minimi e le qualifiche sopra concordati si applicano alle seguenti categorie facenti parte dell'Unione Tappezzieri e affini; Tappezzieri materassai, copertai — addobbatori — varie.

Art. 8.

TRATTAMENTO DELLA MANO D'OPERA FEMMINILE

Al personale femminile eventualmente occupato nelle aziende artigiane delle tappezzerie viene praticato il trattamento salariale rispondente a quello fissato per gli uomini della rispettiva categoria con una riduzione del 30 %.

Qualora le donne vengono destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizione di lavoro, di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà ad esse corrisposta la paga contrattuale prevista per gli uomini.

Art. 9.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

Al lavoratore dimissionario l'indennità di anzianità verrà corrisposta in ragione del 50 % dell'indennità spettantegli.

Art. 10.

EVENTUALI CONTROVERSIE

In caso di controversie per il riconoscimento delle qualifiche sopra dette le parti sono concordi nel demandare la soluzione dei singoli casi ad un collegio composto da un rappresentante del Sindacato dei lavoratori e da un rappresentante dell'Artigianato.

Art. 11.

NOTIFICA DELLE QUALIFICHE

Con l'entrata in vigore del presente accordo le ditte artigiane notificheranno ai propri lavoratori dipendenti la qualifica di appartenenza.

Il lavoratore non soddisfatto della qualifica assegnatagli potrà ricorrere alla Commissione di cui all'art. 10 per la definizione del proprio caso entro un mese dalla notifica.

Art. 12.

APPRENDISTATO

Per quanto riguarda gli apprendisti le parti si richiamano all'accordo stipulato in data 10 giugno 1949 tra la Camera del Lavoro di Napoli e la Federazione Provinciale dell'Artigianato di Napoli.

Art. 13.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Per le condizioni di miglior favore le parti con il presente accordo non hanno inteso sostituire le condizioni favorevoli all'operaio attualmente in servizio, le quali continueranno ad essere mantenute *ad personam*.

Art. 14.

DURATA

Il presente accordo entra in vigore il 1° marzo 1950 ed avrà la durata di un anno. S'intenderà tacitamente rinnovato qualora non disdetto due mesi prima della scadenza da una delle parti costituite.

Esso accordo si intenderà comunque applicabile fino alla stipula di un nuovo accordo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 5 FEBBRAIO 1948, PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE METALMECCANICHE, DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Il giorno 5 febbraio 1948 in Napoli, presso la Federazione Provinciale dell'Artigianato

tra

l'Unione Provinciale Artigiani Metalmeccanici rappresentata dal presidente ing. *Ettore Castellano Cutillo* e dai sigg. *Tremolaterra Raffaele* e *Candileno Ferdinando* assistiti dai segretari prof *Luigi Gallina* ed avv *Giovanni Castellano*

e

la Federazione Italiana Operai Metallurgici (F I. O.M.) rappresentata dal vice segretario provinciale *Signorelli Raffaele* assistito dai sigg. *Palladino Gennaro, Arolio Amedeo, Rizzo Marcello* e *Nino Di Francia*.

In applicazione dell'art. 23 del Contratto di lavoro normativo per la disciplina dei rapporti tra artigiani e prestatori d'opera della Provincia di Napoli, firmato il 19 dicembre 1947 dai rappresentanti della Federazione Provinciale dell'Artigianato di Napoli e della Camera del Lavoro di Napoli e Provincia si è proceduto alla determinazione delle qualifiche e alle fissazioni dei minimi di paghe per i dipendenti sopra descritti come appresso.

Le parti dopo ampio esame delle condizioni di lavoro delle botteghe artigiane concordano le seguenti precisazioni

OPERAI SPECIALIZZATI

sono quelli che con adeguata capacità tecnico-pratica si trovano in condizioni di effettuare con responsabilità piena un dato lavoro a regola d'arte nel loro settore di specializzazione, oltre a dimostrare capacità di qualifica in altri settori del ciclo lavorativo dell'azienda artigiana.

OPERAI QUALIFICATI

sono quelli che eseguono prestazioni richiedenti una specifica capacità nell'esecuzione di lavoro che si realizzano sotto la guida dei maestri artigiani.

MANOVALI SPECIALIZZATI O OPERAI COMUNI

sono quelli adibiti a lavori o servizi per i quali occorre qualche attitudine o conoscenza.

MANOVALI COMUNI

sono coloro che in genere compiono lavori di pulizia, di trasporto a mano di materiali, ed altri simili lavori.

DONNE

Prima categoria:

sono di prima categoria le donne che compiono lavori caratteristici dell'operaio qualificato.

Seconda categoria:

sono di seconda categoria quelle che compiono lavori caratteristici dei manovali specializzati.

Terza categoria:

sono di terza categoria le donne che compiono lavori e servizi comuni.

Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili a parità di condizioni di lavoro di rendimento qualitativo e quantitativo sarà ad esse corrisposta la paga contrattuale prevista per gli uomini.

MINIMO DI PAGA ORARIA

UOMINI

Operaio specializzato	L. 45
Operaio qualificato	» 40,50
Manovale specializzato	» 37,80
Manovale comune	» 35

DONNE

Prima categoria	L. 28,45
Seconda categoria	» 26,45
Terza categoria	» 22,70

Le qualifiche ed i minimi di paga sopra concordati si applicano alle seguenti categorie facenti parte dell'Unione Provinciale Artigiana Metalmeccanici:

a) meccanica varia
b) fonderia
c) riparazione auto
d) riparazione cicli e motocicli
e) riparazione macchine da cucire

f) riparazione macchine da ufficio
g) macchine termiche
h) mobili in ferro
i) trattamenti anodici.

In caso di controversie per il riconoscimento delle qualifiche sopra dette le parti sono concordi nel demandare la soluzione dei singoli casi ad un collegio composto da un rappresentante della Federazione Provinciale dell'Artigianato, da un rappresentante della F.I.O.M. e da un rappresentante dell'Ispettorato del Lavoro.

Le parti retributive eccedenti i minimi indicati nel presente accordo, eventualmente goduta dai singoli lavoratori, va conservata alla persona e costituisce parte inscindibile della paga base.

Per quanto riguarda gli apprendisti le parti si riservano di incontrarsi entro il mese di febbraio corrente anno per la regolamentazione della materia.

Il presente accordo entra in vigore dal giorno 6 febbraio c. a. ed avrà la durata di sei mesi e sarà rinnovato tacitamente per uguale periodo qualora non venga disdetto un mese prima da una delle parti costituite.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 30 GIUGNO 1949, PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DEL LEGNO, DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

L'anno millenovecentoquarantanove il giorno 30 giugno, in Napoli, presso la FEDERAZIONE PROVINCIALE DELL'ARTIGIANATO si sono riuniti i signori comm. *Miano Giuseppe*, presidente dell'UNIONE PROVINCIALE MOBILIERI ED AFFINI, prof. *Roberto Sangermano*, presidente dell'UNIONE PROVINCIALE RESTAURO MOBILI, SEGHERIE, CARPENTERIE ED AFFINI, prof. *Luigi Gallina*, segretario provinciale della FEDERAZIONE DELL'ARTIGIANATO DI NAPOLI, assistiti dai sigg. *Sassano Giacomo, Largo Antonio* e dal vice segretario della FEDERAZIONE DELL'ARTIGIANATO comm. *Carmine Santoro, Vado Gennaro*, segretario provinciale della F.I.L.L.A.V (FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO ARTISTICO E VARIE) *Bernicola Pietro* e *Cozzolino Ferdinando*, consiglieri della F.I. .L. A.V., assistiti dal dott. *Paliotti Gaetano*, vice segretario della CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI NAPOLI e *Canale Mario*.

In applicazione dell'art. 23 del contratto di lavoro normativo per la disciplina dei rapporti tra artigiani e prestatori d'opera della Provincia di Napoli firmato il 19 dicembre 1947 da rappresentanti della Federazione Provinciale dell'Artigianato di Napoli e della Camera del Lavoro di Napoli e Provincia si è proceduto alla classificazione degli operai in rapporto alla loro capacità tecnica ed alla fissazione dei minimi di paga per i dipendenti delle botteghe artigiane del legno.

Le parti dopo ampio esame delle condizioni di lavoro delle botteghe artigiane concordano quanto segue

Art. 1

CATEGORIA EXTRA

Sono da ritenersi appartenenti a tale categoria tutti i lavoratori che avendo capacità sufficiente per addestrare e preparare nuove maestranze, vengono assunti nelle aziende artigiane del legno con mansioni direttive e certezza di poter guidare gli apprendisti verso il completamento della loro istruzione professionale.

Art. 2.

OPERAIO SPECIALIZZATO

E' colui che con sicura capacità tecnica e pratica effettua con responsabilità diretta un dato lavoro della propria specializzazione a regola d'arte e che dimostra sufficiente capacità di qualificato negli altri settori del ciclo lavorativo dell'azienda assuntrice.

Art. 3.

OPERAIO QUALIFICATO

E' considerato operaio qualificato il lavoratore che trovasi in condizioni di eseguire qualsiasi opera inerente alla qualifica senza la compartecipazione materiale del maestro o di chi ne fa le veci.

Art. 4.

OPERAIO COMUNE

E' operaio comune colui che esegue sotto la direzione del maestro o di chi ne fa le veci un'opera già indirizzata di cui può assicurare la realizzazione.

Art. 5.

AIUTANTE

E' considerato aiutante il lavoratore che, non avendo capacità sufficiente per portare a termine un'opera qualsiasi, viene impiegato in lavori parziali dell'opera stessa.

Art. 6.

MANOVALE SPECIALIZZATO

E' quello adibito a lavori e servizi per i quali occorre attitudine e pratica speciale di manovalanza.

Art. 7.

MANOVALE COMUNE

E' colui che è adibito a lavori di pulizia, di trasporto a mano e servizi vari.

Art. 8.

MINIMI SALARIALI

Le parti di comune accordo stabiliscono i seguenti minimi di paga base oraria:

operaio extra	L. 55
operaio specializzato	» 45
operaio qualificato	» 40

operaio comune . . . . L. 35
manovale specializzato . . . . » 35
manovale comune . . . . » 30
aiutante . . . . » 30

Art. 9.

SFERA DI APPLICAZIONE

I minimi e le qualifiche sopra concordati si applicano alle seguenti categorie facenti parte dell'Unione Mobilieri ed affini e dell'Unione Restauro mobili, segherie, carpenterie ed affini: Mobili, affini, serramenti avvolgibili, bigliardi, carpenterie navali, carri e carrozze, botti e fusti dogati, articoli sportivi tracciati e compensati, pipe ed abbozzi di pipe, cornici, aste dorate e comuni, sediame, comune e curvato, tornitori, articoli da disegno e didattici, articoli igienici e sanitari, articoli casalinghi, ghiacciaie, mobili ed articoli vari di arredamento giunco e vimini, pavimenti di legno e relativa messa in opera in quanto effettuata dalle stesse ditte produttrici, formai, ceppi per zoccoli, fondi per calzature, imballaggi e cesti di legno rivestimento fiaschi e damigiane, manici di frusta, segheria, agglomerati di legno, pennelli e prodotti in genere di legno, manufatti di legno in genere; manufatti granulati ed agglomerati di sughero intagliati; restauro mobili artistici, modellisti, tracciatori, attrezzisti, intarsiatori, doratori grattatori, mettitori d'oro, ingessatori, disegnatori, stipettai e lucidatori.

Art. 10.

TRATTAMENTO DELLA MANO D'OPERA FEMMINILE

Al personale femminile eventualmente occupato nelle aziende artigiane del legno viene praticato il trattamento salariale rispondente a quello fissato per gli uomini della rispettiva categoria con una riduzione del 30 %.

Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro, di rendimento qualitativo e quantitativo sarà ad esse corrisposta la paga contrattuale prevista per gli uomini.

Art. 11.

EVENTUALI CONTROVERSIE

In caso di controversie per il riconoscimento delle qualifiche sopra dette le parti sono concordi nel demandare la soluzione dei singoli casi ad un collegio composto da un rappresentante del Sindacato del Legno e da un rappresentante dell'Artigianato.

Art. 12.

NOTIFICA DELLE QUALIFICHE

Con l'entrata in vigore del presente accordo, le ditte artigiane notificheranno ai propri lavoratori dipendenti la qualifica di appartenenza.

Il lavoratore non soddisfatto della qualifica assegnatagli potrà ricorrere alla Commissione di cui all'art. 11 per la definizione del proprio caso.

Art. 13.

APPRENDISTATO

Per quanto riguarda gli apprendisti le parti si richiamano all'accordo stipulato in data 30 giugno 1949 tra la Camera del Lavoro di Napoli e la Federazione Provinciale dell'Artigianato.

Art. 14.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Per le condizioni di miglior favore le parti con il presente accordo non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli agli operai attualmente in servizio, le quali continueranno ad essere mantenute *ad personam*.

Art. 15.

DURATA

Il presente accordo entra in vigore il 1° luglio 1949 ed avrà la durata di un anno.

S'intenderà tacitamente rinnovato qualora non disdetto due mesi prima della scadenza da una delle parti costituite.

Esso accordo s'intenderà comunque applicabile fino alla stipula di un nuovo accordo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 16 MAGGIO 1953 PER GLI AUTISTI DIPENDENTI DAI CONCESSIONARI DI AUTOPUBBLICHE, DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

L'anno millenovecentocinquantatre addì 16 maggio nella sede della Federazione Provinciale dell'Artigianato in via De Pretis 102, tra la FEDERAZIONE PROVINCIALE DELL'ARTIGIANATO rappresentata dalla compresidenza e dal segretario provinciale *Luigi Gallina* — l'UNIONE TASSISTI ARTIGIANI rappresentata dal presidente *Gennaro Ruggiero* e dal segretario *Gaetano Fedele* — il SINDACATO TASSISTI AUTONOMO rappresentato da *Antonio Gramegna* e la CONFEDERAZIONE SINDACALE ITALIANA LAVORATORI rappresentata dal comm. *Ugo Piolti* ed assistito dal comm. *Vito Ragusa* capo ufficio contratti e dal sig. *Vincenzo Pellegrino* segretario provinciale della categoria si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per gli autisti dipendenti dai concessionari di autopubbliche di Napoli e Provincia.

Premesso che le parti costituite ravvisano la opportunità e la necessità di regolamentare i rapporti di lavoro intercorrenti fra i concessionari di auto in servizio pubblico e i propri autisti dipendenti;

Premesso ancora che la natura produttiva del servizio mentre deve fare riferimento alle esigenze dei lavoratori, deve anche conciliare dette esigenze con la possibilità economica del concessionario Tassista.

Le parti costituite hanno stipulato il presente accordo.

Art. 1

ASSUNZIONE

Per l'assunzione della mano d'opera dipendente si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 2

PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova non potrà superare i sei giorni lavorativi. Ove l'assunto superato il periodo di prova venga confermato vi sarà riconosciuta la paga stabilita con decorrenza dal 1° giorno dell'assunzione. Se non confermato, o che non creda di accettare le condizioni propostegli, lascerà l'azienda e gli sarà pagato il solo tempo trascorso nell'azienda stessa per il periodo della prova senza alcun diritto ad alcuna indennità.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro per autista che esplica un lavoro discontinuo dovuto al suo speciale servizio di posteggio — e sentito nel senso della durata del turno di servizio approvato dal Comune. Per tale motivo viene esclusa in maniera tassativa ogni possibilità di lavoro straordinario.

Art. 4.

SOSPENSIONE - INTERRUZIONE DI LAVORO

Le sospensioni di lavoro, le assenze, le malattie ed infortuni non interrompono l'anzianità del lavoratore a tutti gli effetti del presente contratto.

In caso di sospensione che oltrepassa la durata di 15 giorni, il lavoratore potrà richiedere il suo licenziamento con diritto al godimento del preavviso e alla corresponsione delle indennità di licenziamento.

Art. 5.

TRATTAMENTO MALATTIA

In caso di malattia il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di mesi due. Trascorso tale periodo ove la ditta non consente al lavoratore di riprendere il lavoro questi avrà diritto a percepire le normali indennità di licenziamento.

Art. 6.

INDENNITÀ PER GLI ISTITUTI FISSI

Per quanto si riferisce agli obblighi verso gli istituti fissi e cioè:

premio natalizio, riposo settimanale, festività infrasettimanali, festività nazionali, ferie, si stabilisce che il concessionario data la natura speciale del lavoro di questa categoria, corrisponderà al dipendente una maggiorazione del 15 % sulla paga base.

Art. 7

PREAVVISO - INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO - DIMISSIONI

Il licenziamento o le dimissioni del lavoratore potranno aver luogo in qualunque giorno col preavviso però di otto giorni da ciascuna delle parti. Al lavoratore licenziato sarà corrisposta una indennità annuale pari a tre giorni di paga base per i primi tre anni di anzianità ed a quattro giorni di paga base per gli anni successivi.

Art. 8.

FESTIVITÀ NAZIONALI

Le festività nazionali si intendono quelle riconosciute dalla legge e cioè: 25 aprile 1° maggio 2 giugno 4 novembre.

Art. 9.

FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

Sono considerate festività infrasettimanali: 1° gennaio 19 marzo 15 agosto 25 dicembre e la festa del S. Patrono del luogo.

Art. 10.

RIPOSO SETTIMANALE

Questo riposo si stabilisce a seconda l'esigenza del lavoro.

Art. 11.

PREMIO NATALIZIO

La corresponsione di questo premio è compreso nella dizione dell'art. 6.

Art. 12.

LICENZIAMENTO CONTESTAZIONE

In caso di contestazione relativa al licenziamento individuale e collettivo, la soluzione delle vertenze sarà demandata ad un Collegio arbitrale composto dal rappresentante dell'Unione Trasporti Artigiani, da un rappresentante della C.I.S.L. e da un esperto di comune accordo fra le due costituite organizzazioni sindacali.

Detto Collegio dovrà pronunciarsi entro 8 giorni dalla data della costituzione. Nel corso del giudizio il lavoratore è sospeso dal lavoro e non gli verrà corrisposta la paga giornaliera. L'organizzazione dei lavoratori è tenuta a dare comunicazione della vertenza alla organizzazione dei datori di lavoro entro 48 ore dalla data del licenziamento.

Art. 13.

CONCILIAZIONE

Le parti convengono che nessuna procedura giudiziaria potrà essere promossa dai lavoratori per l'applicazione del presente accordo prima che non sarà esperito il tentativo di conciliazione in sede sindacale, da effettuarsi nel termine di giorni 15 dalla richiesta sulla sede della Federazione Provinciale dell'Artigianato ed il cui esito dovrà essere sancito in verbale.

Art. 14.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le parti con il presente accordo stipulato non intendono di modificare comunque le condizioni individuali o collettive di miglior favore eventualmente godute dai lavoratori.

Art. 15.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo decorre a tutti gli effetti dal 1° maggio 1953 ed ha la durata di anni uno.

Sarà tacitamente rinnovato per eguale periodo qualora non venga disdetto da una delle parti almeno due mesi prima della data della scadenza e qualora non intervenga nel frattempo il contratto nazionale.

Art. 16.

PAGA E PERCENTUALE

Dato che l'esplicazione del lavoro per il servizio di piazza viene determinato dal chilometraggio percorso, quindi rilevato dal tassametro, non potendosi far luogo ad una paga fissa, si stabilisce che all'autista verrà corrisposto il 25 % sull'incasso globale giornaliero.

Siccome l'autista però ha diritto al beneficio degli assegni familiari e pertanto ottenere è indispensabile la determinante di una paga fissa base, il concessionario si impegna di assicurare comunque all'autista un minimo di lire 400 giornaliere.

All'autista sarà dovuto l'obbligo di versare al concessionario l'importo di un supplemento giornaliero da stabilirsi di accordo tra le parti data l'impossibilità del controllo di questa partita.

Art. 17

RESPONSABILITÀ E DISCIPLINA

L'autista conducente che ha in consegna il tassì è responsabile di tutti i danni che potranno essere causati per disattenzione o trascuratezza.

E' dovuto di attenersi scrupolosamente alla disciplina del corso pubblico in maniera da evitare qualunque richiamo al concessionario.

Art. 18.

RITORNI A VUOTO

Per i ritorni a vuoto il chilometraggio registrato verrà conteggiato del 30 % in meno.

Art. 19.

SANATORIA

L'applicazione del presente contratto sana qualsiasi presunto diritto di periodi precedenti.

N. B. A parte sarà stabilito di accordo uno specchietto disciplinare da cui risultino le infrazioni e le punizioni applicate per infrazioni stesse e pertanto ci si riporta all'esposto disciplinare del contratto di lavoro del 1929.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 953.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli della provincia di Forlì.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli;

Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;

Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura;

Visti, per la provincia di Forlì:

— il patto collettivo 31 ottobre 1953, per i salariati fissi dell'agricoltura, stipulato tra la Federazione Provinciale delle Associazioni dei Produttori Agricoli e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli, la Federazione Provinciale Braccianti Salariati Agricoli e Maestranze Specializzate C.I.S.L., il Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti U.I.L.;

— l'accordo collettivo 14 dicembre 1958, per la liquidazione dei conti di fine d'anno dei salariati fissi, stipulato tra la Federazione Provinciale Produttori Agricoli e l'U.I.L.-Terra, la C.I.S.L.-Terra;

— l'accordo collettivo 31 ottobre 1956, per gli addetti ai lavori di semina dei cereali, stipulato tra la Federazione Provinciale delle Associazioni Circondariali dei Produttori Agricoli, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federterra Provinciale, l'U.I.L.-Terra Provinciale, la C.I.S.L.-Terra Provinciale;

— l'accordo collettivo 28 settembre 1959, per gli addetti ai lavori di vendemmia, stipulato tra la Federazione Provinciale Produttori Agricoli, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federterra Provinciale, l'U.I.L.-Terra Provinciale, la C.I.S.L.-Terra Provinciale;

— il contratto collettivo 1 giugno 1960, e relativa tabella, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra la Federazione Provinciale delle Associazioni dei Produttori Agricoli, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli, il Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti U.I.L., la Federazione Provinciale Braccianti Salariati Agricoli e Maestranze Specializzate C.I.S.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino della provincia di Forlì, n. 14 in data 19 novembre 1960, n. 20 in data 2 dicembre 1960, n. 26 in data 27 febbraio 1961, e n. 32 in data 31 luglio 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Forlì:

— il patto collettivo 31 ottobre 1953 e l'accordo collettivo 14 dicembre 1958, relativi ai salariati fissi;

— l'accordo collettivo 31 ottobre 1956, relativo agli addetti ai lavori di semina dei cereali;

— l'accordo collettivo 28 settembre 1959, relativo agli addetti ai lavori di vendemmia;

— il contratto collettivo 1 giugno 1960, relativo ai braccianti agricoli avventizi;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del patto, del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nel patto, nel contratto e negli accordi di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese agricole della provincia di Forlì.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 28. — VILLA

PATTO COLLETTIVO 31 OTTOBRE 1953, PER I SALARIATI FISSI DELL'AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI FORLÌ

Addì 31 ottobre 1953, nella sede della Federazione Provinciale delle Associazioni dei Produttori Agricoli in Forlì, piazza Saffi, n. 9,

tra

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI AGRICOLI DI FORLI' rappresentata dal suo Presidente *Bondi* dott. *Francesco;* assistito dal sig. *Poggiolini* dott. *Antonio* Direttore provinciale;

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE BRACCIANTI E SALARIATI AGRICOLI, rappresentata dal Segretario provinciale *Guglielmo Lonzardi,* assistito dal sig. *Armando Merendi* Segretario della Confederterra provinciale;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE BRACCIANTI E SALARIATI AGRICOLI E MAESTRANZE SPECIALIZZATE (F.I.S.B.A.) aderente alla C.I.S.L.; rappresentata dal Segretario provinciale *Enzo Merendi,* assistito dal sig. *Gino Romagnoli* Segretario provinciale della C.I.S.L.-Terra;

il SINDACATO PROVINCIALE SALARIATI E BRACCIANTI aderenti all'U.I.L., rappresentato dal Segretario provinciale *Silvio Molinari Lesti,* assistito dal sig. *Luciani Ugo* Segretario provinciale dell'U.I.L.-Terra,

Viene stipulato, in applicazione del Contratto nazionale della categoria del 31 luglio 1951, il presente patto collettivo provinciale di lavoro per i salariati fissi dell'agricoltura da valere in tutto il territorio della Provincia a partire dall'11 novembre 1952.

Art. 1.

OGGETTO DEL PATTO

Il presente patto provinciale fissa le norme essenziali e di carattere generale regolanti i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro agricoli ed i salariati fissi.

Art. 2.

DEFINIZIONE DEL SALARIATO FISSO

Sono lavoratori salariati fissi quelli che sono assunti e vincolati con contratto individuale a termine di durata normalmente non inferiore ad in anno, che prestano la loro opera continuativa presso la stessa azienda agricola e che sono retribuiti a salario mensile.

Art. 3.

ASSUNZIONE

Le assunzioni dei salariati fissi sono disciplinate dalle norme di legge vigenti sul collocamento della mano l'opera agricola.

Art. 4.

CONTRATTO INDIVIDUALE

Tra il datore di lavoro ed il salariato, all'atto dell'assunzione dovrà essere redatto, firmato e scambiato il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge, conforme allo schema allegato al libretto sindacale di cui all'art. 8.

Art. 5.

DURATA DEL CONTRATTO INDIVIDUALE E MODALITÀ DELLE DISDETTE

La durata del contratto individuale è quella stabilita dagli articoli 1 e 3 della legge 15 agosto 1949, n. 533.

Alla scadenza il contratto si intende tacitamente rinnovato qualora non sia intervenuta disdetta dall'una all'altra parte almeno 4 mesi prima della scadenza stessa mediante cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante registrazione sul libretto sindacale controfirmata dalle parti.

Il datore di lavoro ha diritto di esonerare il lavoratore disdettato da ogni prestazione d'opera durante il preavviso, previa corresponsione del salario per detto periodo.

Art. 6.

MANSIONI

Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto.

Il datore di lavoro può, in relazione alle esigenze dell'azienda, adibire il salariato fisso a mansioni diverse purchè esse non importino una diminuzione della retribuzione, rispetto alla precedente qualifica.

Nel caso previsto dal comma precedente il salariato fisso ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta se è a lui più vantaggiosa nonchè ad acquisire la nuova qualifica quando ad essa attività venga prevalentemente adibito.

Art. 7.

CATEGORIE E MANSIONI

I lavoratori salariati fissi sono: il boaro, il porcaro, il pecoraio, il capo d'opera e capo squadra, il fatutto o garzone d'azienda, il salariato specializzato addetto agli orti ed ai frutteti, l'addetto alle cantine, l'addetto ai magazzini, il salariato non addetto alle colture, quali il meccanico-trattorista e il guardiaboschi.

Boaro:

a) per boaro si intende quel lavoratore addetto prevalentemente ai lavori di stalla, governo del bestiame, mungitura ecc.; sarà adibito ad altri lavori di campagna ed a trasporti compatibilmente con le mansioni specificate;

b) il boaro addetto esclusivamente alle stazioni di monta pubblica provvede alla cura ed al governo dei tori affidati alla sua custodia, nonchè a tutti i lavori attinenti ai servizi di monta secondo quanto è prescritto dal proprietario dell'azienda e dai regolamenti in vigore.

Il boaro di cui alle lettere *a*) *b*) ha la responsabilità della custodia del bestiame bovino ad esso affidato.

Pecoraio:

Per pecoraio si intende quel lavoratore addetto ai lavori di pascolo, cura, governo, mungitura, tosatura, ecc., delle pecore ed alla trasformazione del latte dei greggi allevati nell'azienda agraria.

Il pecoraio ha la responsabilità della custodia del gregge ad esso affidato.

Porcaro:

Per porcaro si intende quel lavoratore addetto prevalentemente ai lavori inerenti agli allevamenti dei maiali. Il porcaro ha la responsabilità della custodia dei maiali ad esso affidati.

Capo d'opera e capo squadra:

Per capo squadra e capo d'opera si intende quel lavoratore manuale che, addetto alla guida della squadra di lavoratori nella zona di lavoro, partecipa all'esecuzione del lavoro stesso prestando la sua opera manualmente.

L'azienda può anche esonerarlo dal lavoro manuale per destinarlo alla temporanea sorveglianza della squadra o di più squadre per il buon andamento del lavoro aziendale.

Fatutto o garzone di azienda:

Per fatutto o garzone d'azienda si intende quel lavoratore che può venire adibito a lavori vari, inerenti all'azienda agraria, compresi quelli della stalla, del magazzino e cantina quando siano di limitata entità; inoltre può essere adibito alla sorveglianza delle raccolte, alle pesate, ecc.

Salariato specializzato addetto agli orti ed ai frutteti

Per salariato specializzato addetto agli orti ed ai frutteti s'intende quel lavoratore che esegue tutte le operazioni e coltivazione dei frutteti e degli orti, compie le operazioni anticrittogamiche ed antiparassitarie, presiede alle operazioni di innesto e di potatura tanto verde che secca, sorveglia ed esegue le operazioni di raccolta e di cernitura dei prodotti.

Addetto alla cantina:

Per addetto alla cantina si intende quel lavoratore addetto a tutti i lavori di carattere manuale attinenti alla preparazione e conservazione dei vini.

Addetto al magazzino:

Per addetto al magazzino s'intende quel lavoratore addetto a tutti i lavori di carattere manuale attinenti al carico e scarico dei prodotti e della loro conservazione.

Salariati non addetti alle colture:

Per salariati non addetti alle colture si intendono: il meccanico-trattorista e il guardiaboschi, nell'ambito della loro competenza professionale, esercitando la propria attività al servizio dell'azienda secondo le disposizioni impartite dal datore di lavoro, il primo per la riparazione, manutenzione, conduzione delle macchine, attrezzi, nonchè per la guida del trattore; il secondo per la sorveglianza della conservazione dei boschi della azienda.

Art. 8.

LIBRETTO SINDACALE DI LAVORO

I lavoratori salariati fissi dovranno essere muniti del libretto sindacale, concordato fra le Organizzazioni sindacali provinciali. Sul libretto oltre alla qualifica del lavoratore saranno registrate le varie prestazioni di attività, le corresponsioni e le trattenute eseguite in dipendenza del rapporto di lavoro. Alla fine di ogni mese dovranno essere fatti sul libretto le annotazioni del caso alla presenza del lavoratore.

Allo scadere dell'annata agraria dovrà essere effettuata la chiusura dei conti controfirmati dalle parti.

Art. 9.

ATTREZZI DI LAVORO

Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro a cui è chiamato.

Gli attrezzi ed utensili affidati debbono essere annotati sul libretto sindacale con le indicazioni dello stato d'uso. Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili e in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.

Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l'ammontare relativo gli verrà trattenuto alle sue spettanze.

Art. 10.

PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova a cui viene sottoposto il salariato fisso viene fissato in giorni 30.

Durante tale periodo è reciproco il diritto di sciogliere in qualunque momento il contratto senza alcun preavviso. Il lavoratore che entro il termine del periodo di prova non venga confermato dal datore di lavoro, o non intenda per sua volontà rimanere in servizio, ha diritto alla corresponsione del salario dovuto alla categoria per la quale è stato assunto per i giorni di lavoro prestati.

Ultimato il periodo di prova senza che una delle parti abbia fatto alcuna comunicazione all'altra parte, il lavoratore si intende tacitamente confermato e la retribuzione spettantegli non potrà essere inferiore a quella per la categoria alla quale viene assegnato.

Art. 11.

**AMMISSIONE AL LAVORO
E TUTELA DELLA DONNA E DEI RAGAZZI**

Per l'ammissione al lavoro e tutela della donna e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 12.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro normale non potrà eccedere le 8 ore giornaliere e le 48 settimanali salvo il periodo di più intenso lavoro in cui potrà essere maggiorato di un'ora.

La durata dell'orario di lavoro dei salariati, esclusi gli addetti al bestiame, nei vari mesi dell'anno è stabilita nel modo seguente:

dicembre, gennaio, febraio: ore 7; marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre, novembre: ore 8; giugno, luglio, agosto: ore 9.

L'orario per il lavoro di stalla a carico completo di bestiame sarà comunque di 8 ore in tutti i mesi.

Qualora il salariato fisso non abbia carico completo di bestiame e non venga adibito a lavori di stalla e quindi presti lavoro nell'azienda, sarà tenuto a lavorare comunque fino alla concorrenza delle ore sopra stabilite.

Art. 13.

CARICO DI BESTIAME

Il numero massimo dei capi di bestiame affidato ai salariati fissi è il seguente:

Boaro: lattifere n. 10; oppure da lavoro n. 14; oppure da allevamento n. 18 fino a 22 mesi di età (considerato che 4 di questi capi corrispondono a 3 adulti).

Stazione di monta: tori adulti n. 3; d'allevamento n. 3.

Pecoraio: pecore n. 90.

Porcaro: scrofe n. 7; oppure magroni n. 60; oppure suini da ingrasso n. 40.

Per i capi eventualmente in più sarà pattuito un equo compenso proporzionato all'entità della retribuzione normale.

Art. 14.

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO

Si considera:

a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario previsto dall'art. 12;

b) lavoro notturno quello eseguito da un'ora dopo l'Ave Maria all'alba;

c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi di cui all'art. 16.

Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.

Le ore straordinarie devono essere richieste mensilmente dal salariato, e dal datore di lavoro dovranno pure mensilmente essere liquidate.

Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione (salario in danaro e generi in natura), sono le seguenti:

Lavoro straordinario 16%;
Lavoro festivo 25%;
Lavoro notturno 30%.

Art. 15.

RIPOSO SETTIMANALE

Ai lavoratori salariati fissi è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive possibilmente in coincidenza con la domenica. Qualora però per esigenze tecniche dell'azienda ciò non fosse possibile, il salariato dovrà eseguire anche nel giorno di riposo i lavori strettamente necessari alla cura del bestiame che ha in consegna.

Ai salariati che non possono fruire dell'intero riposo settimanale sarà corrisposto un compenso annuo pari a giornate n. 46 a forfait, retribuite a salario pieno (salario in danaro e generi in natura) maggiorate del 25 per cento.

Art. 16.

GIORNI FESTIVI

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:

1) il primo giorno dell'anno;
2) il giorno dell'Epifania;
3) il giorno della festa di S. Giuseppe;
4) il 25 aprile anniversario della liberazione;
5) il giorno del lunedì di Pasqua;
6) il giorno della Assunzione;
7) il giorno del Corpus Domini;
8) il 1° maggio, festa del lavoro;
9) il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica;
10) il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo;
11) il 15 agosto, giorno dell'Assunzione della B. V Maria;
12) il 1° novembre, Ognissanti;
13) il 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale;
14) l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concez.;
15) il 25 dicembre, giorno di Natale;
16) il 26 dicembre, Santo Stefano;
17) la festa del Patrono del luogo, intendendo per tale quella della parrocchia o del Comune a scelta del salariato.

Art. 17.

RETRIBUZIONE

La retribuzione dei salariati fissi è costituita dai seguenti elementi: *a*) salario in denaro; *b*) generi in natura.

Il pagamento del salario sarà effettuato, per la parte in denaro, alla fine di ogni mese e comunque non oltre i primi 5 giorni del mese successivo, mentre per la parte in natura in una unica soluzione all'epoca del raccolto dei vari generi.

SALARI IN DENARO

Uomini dai 18 ai 65 anni	Pianura — Lire	Alta collina e montagna — Lire
Boaro	15.000	14.000
Boaro addetto alle Stazioni di monta	15.200	14.200
Pecoraio	14.500	14.000

Uomini dal 18 ai 65 anni —	Pianura — Lire	Alta collina e montagna — Lire
Porcaro	14.500	14.000
Capo squadra e capo d'opera	15.500	15.000
Fatutto o garzone d'azienda	15.000	14.000
Specializzato addetto ad orti e frutteti	16.500	—
Addetto alla cantina	16.000	15.500
Addetto al magazzino	16.000	15.500
Meccanico-trattorista	16.500	16.000
Guardiaboschi	—	15.200

Comuni considerati di alta collina e montagna: Tredozio, Portico, Rocca S. Casciano, Premilcuore, Galeata, S. Sofia, Sarsina, Sorbano, Bagno di Romagna, Verghereto, Sogliano, Civitella, Dovadola, Modigliana.

GENERI IN NATURA

I generi in natura dovuti annualmente al salario, oltre la paga in denaro, sono i seguenti:

Grano q.li 6 (sei);
Granoturco q.li 3 (tre);
Uva q.li 6 (sei);
Legna q.li 14 (quattordici).

Qualora oltre ai suddetti generi in natura, su richiesta del salariato, ne siano somministrati altri in relazione alle produzioni aziendali, il loro importo sarà computato nel mensile.

Il salariato fisso ha diritto, per sè e famiglia, all'uso gratuito di una casa di abitazione con orto, pollaio e porcile.

Il salariato è responsabile della conservazione della casa ed annessi.

L'orto dovrà essere della superficie di mq. 150 a 300 a secondo della composizione della famiglia.

In caso di mancata concessione dell'orto, al salariato sarà corrisposto un indennizzo pari a L. 5.000 all'anno.

Il salariato potrà allevare 20 polli da riproduzione: nelle epoche delle semine e dei raccolti dovranno essere tenuti nel recinto del pollaio.

Se il datore di lavoro intende evitare tale allevamento, dovrà corrispondere al salariato un indennizzo mensile in danaro non inferiore a L. 1.000 (mille), o l'equivalente in natura: uova e polli.

Il salariato potrà ingrassare un maiale ad anno per uso famigliare. Nel caso che al salariato non sia concesso l'uso del porcile, il proprietario corrisponderà a titolo di compenso kg. 70 di carne di maiale.

Al salariato che non risieda in azienda e che abbia già una propria abitazione sarà dato un compenso annuo in denaro corrispondente al canone di affitto reale.

Nelle boarie l'illuminazione della stalla dovrà essere fornita comunque dal concedente.

Art. 18.

COMPENSI SPECIALI

Al boaro responsabile della monta spetta quale compenso globale (sia per i tori sia per le vacche coperte), per il razionale disimpegno delle operazioni relative alla tenuta e funzionamento della monta un premio pari al 4% dell'incasso lordo, da liquidarsi a fine di anno.

Per la fecondazione artificiale, patti da convenirsi fra le parti.

Tale disposizione vale anche per i tenutari di monta suina ed equina, normale per animali da lavoro.

Per ogni bovino ed equino nato nella stalla e per ogni covata di scrofa sarà corrisposto al boaro un premio di L. 400 che si liquiderà a fine mese.

Art. 19.

CLASSIFICAZIONE E RETRIBUZIONE DELLE CATEGORIE PER ETÀ E SESSO

La classificazione e retribuzione per gli uomini, le donne ed i ragazzi è determinata nel modo seguente:

Uomini:

dai 18 ai 65 anni compiuti come da tabella di cui all'art. 17;

dai 16 ai 18 anni compiuti l'85% dell'unità piena uomo

oltre i 65 anni compiuti l'80% dell'unità piena uomo:

dai 15 ai 16 anni compiuti il 60% dell'unità piena uomo·

dai 14 ai 15 anni compiuti il 50% dell'unità piena uomo.

Donne·

dai 17 ai 55 anni compiuti il 70% dell'unità piena uomo;

dai 16 ai 17 anni compiuti il 62% dell'unità piena uomo;

dai 15 ai 16 anni compiuti il 55% dell'unità piena uomo;

dai 14 ai 15 anni compiuti il 50% dell'unità piena uomo.

Art. 20.

GRATIFICA NATALIZIA

Ai salariati fissi, al termine dell'annata agraria, spetta una indennità annuale a titolo di gratifica natalizia (13ª mensilità) pari all'importo di una mensilità del salario globale (salario in denaro e generi in natura).

La gratifica natalizia è frazionabile in dodicesimi in caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro o di posticipata assunzione nel corso dell'annata agraria.

In tale caso al salariato spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato.

Art. 21.

DIARIE

I salariati comandati a prestare servizio fuori dell'azienda avranno diritto ad una diaria giornaliera pari all'importo di L. 400 per ogni pasto e di L. 500 per il pernottamento. La diaria di L. 400 è dovuta per il primo pasto quando la permanenza fuori dell'azienda

si protrae oltre le ore 13 e per il secondo pasto quando il salariato non sia rientrato in sede entro un'ora dopo l'Ave Maria.

L'indennità di pernottamento è dovuta quando il salariato fisso è costretto a pernottare fuori dell'azienda.

Le spese di viaggio sono a carico dell'azienda.

Art. 22.

MALATTIA E INFORTUNI

Il salariato fisso infortunato o di cui sia stata comprovata la malattia ha diritto alla conservazione del posto per il periodo di 150 giorni (5 mesi).

Trascorso tale periodo e perdurando l'infermità è reciproco il diritto di risolvere il contratto di lavoro, dietro corresponsione dell'indennità di anzianità, della gratifica natalizia, nonchè dell'indennità sostitutiva delle ferie sino alla data della risoluzione del contratto.

Durante tale periodo per il quale viene conservato il posto, il salariato fisso continuerà ad usufruire gratuitamente della casa, dell'orto, del porcile e del pollaio che gli sono stati dati in uso.

In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 23.

FERIE

Ai salariati fissi spetta per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, un periodo di 8 giorni di ferie, e in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, le ferie sono frazionabili in dodicesimi.

Il datore di lavoro, nello stabilire l'epoca di godimento delle ferie dei dipendenti, deve tener conto compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei salariati fissi.

Art. 24.

PREVIDENZA - ASSISTENZA - ASSEGNI FAMILIARI

Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, nonchè il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni di legge vigenti.

Art. 25.

CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI

La chiamata alle armi per obblighi di leva ed il richiamo alle armi non risolvono ma sospendono il rapporto di lavoro, con diritto del lavoratore alla conservazione del posto.

Il chiamato alle armi per obbligo di leva, al momento di lasciare il lavoro ha diritto alla liquidazione di ogni spettanza maturata e, qualora sia capo famiglia, conserverà l'uso gratuito della casa, dell'orto e degli annessi fino al termine della ferma militare.

Il richiamato alle armi, invece, oltre alla conservazione del posto godrà, per tutto il periodo di permanenza alle armi, dell'uso della casa, dell'orto e degli annessi.

Il periodo di richiamo alle armi dovrà essere computato agli effetti dell'anzianità di lavoro nell'azienda.

Art. 26.

TUTELA DELLA MATERNITÀ

Per le gestanti e puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Art. 27.

PERMESSI STRAORDINARI

Il lavoratore che contragga matrimonio ha diritto ad un congedo di giorni 7 retribuito, durante il quale è considerato a tutti gli effetti in attività di servizio. Ha altresì diritto ad un permesso di giorni 2 (due) in caso di decesso di parenti di primo grado senza alcuna trattenuta da parte del datore di lavoro.

Detti permessi sono indipendenti dalle ferie.

Art. 28.

TRAPASSO DI AZIENDA

Il trapasso di azienda non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro e il lavoratore conserva tutti i suoi diritti per crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro subentrante, quando non sia stato liquidato dal cessante.

Art. 29.

RAPPORTI DI LAVORO

I lavoratori per quanto si attiene al rapporto di lavoro dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro ordinato.

I rapporti tra i lavoratori dell'azienda e tra questi e il loro datore di lavoro o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale. La inadempienza da parte del salariato alle disposizioni ricevute, l'ubriachezza in servizio, il fumare quando può essere pericoloso, il maltrattamento degli animali, dovranno essere scrupolosamente evitati.

Nel caso che intervengano gravi motivi possono essere adottate sanzioni disciplinari fino al licenziamento in tronco. Si intendono per gravi motivi: il furto, le vie di fatto od altre azioni che rivestono carattere di reato a danno del conduttore o suoi rappresentanti e del buon andamento aziendale.

Nei confronti dell'applicazione dei provvedimenti disciplinari, il salariato ha diritto di impugnativa ricorrendo entro 6 giorni dalla notifica scritta del provvedimento alla propria organizzazione che dovrà segnalare la cosa all'organizzazione alla quale appartiene il datore di lavoro e con essa svolgere il tentativo di conciliazione entro i susseguenti 10 giorni.

Art. 30.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

In caso di cessazione del rapporto di lavoro dopo un anno di servizio è dovuto al salariato un'indennità pari a 6 giornate di retribuzione globale (salario in danaro e generi in natura) per ogni anno di servizio prestato nell'azienda. La retribuzione da prendere a base per la determinazione dell'indennità di anzianità è quella ultima a cui il salariato ha diritto. La liquidazione della detta indennità deve computarsi per dodicesimi per l'eventuale frazione di anno.

In caso di morte del salariato, l'indennità di anzianità è dovuta agli eventi diritto in base all'art 2122 del Codice civile.

Ove il salariato deceduto beneficiava della casa di abitazione la sua famiglia continuerà nell'uso di essa o di altra corrispondente per un periodo di 6 mesi dalla data del decesso.

Art. 31.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

In caso di contestazione fra il datore di lavoro e il prestatore d'opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungessero l'accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive organizzazioni sindacali per il tentativo di amichevole componimento.

Le organizzazioni, sentite le parti interessate, decideranno entro 20 giorni dalla data in cui è stata rimessa la controversia.

Art. 32.

CONTROVERSIE COLLETTIVE

Le controversie collettive che dovessero sorgere per l'applicazione ed interpretazione del presente contratto collettivo debbono essere esaminate dalle Associazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Art. 33.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le norme contenute nel presente patto non modificano le condizioni di miglior favore, per i lavoratori, considerate queste non singolarmente ma nel complesso del contratto.

Art 34.

DURATA DEL PATTO

Il presente patto provinciale di lavoro da valere per la categoria dei salariati fissi ha la durata iniziale di 2 anni a decorrere dall'11 novembre 1952. Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdettato da una delle parti contraenti almeno 6 mesi prima della scadenza a mezzo cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno.

La parte che avrà dato la disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte 4 mesi prima della scadenza.

La discussione di tali proposte e delle eventuali controproposte avrà inizio un mese dopo la loro presentazione.

Il presente patto conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.

NORME AGGIUNTIVE

A) Quando il salariato è privo di famiglia e per condizioni particolari dell'azienda riceve il vitto confezionato ed è curato anche per l'alloggio, tutta la retribuzione in generi in natura si considererà assorbita come si trattasse di contingenza, restandogli netto il solo salario in denaro.

B) L'annata agraria 11 novembre 1951-10 novembre 1952 sarà regolata dal contratto provinciale del 1947 e successive modifiche, nonchè dalle norme di miglior favore contenute nel contratto nazionale stipulato il 31 luglio 1951.

Per la stessa annata agraria avrà pure vigore la seguente tabella salariale:

SALARI IN DANARO
ANNATA AGRARIA 11-11-1951 10-11-1952

Uomini dai 18 ai 65 anni	Pianura Lire	Alta collina e montagna Lire
Boaro	14.000	13.000
Boaro addetto alle stazioni di monta	14.200	13.200
Pecoraio	13.500	13.000
Porcaro	13.500	13.000
Capo squadra e capo d'opera	14.500	14.000
Fatutto o garzone d'azienda	14.000	13.000
Specializzato addetto ad orti e frutteti	15.500	—
Addetto alla cantina	15.000	14.500
Addetto al magazzino	15.000	14.500
Meccanico-trattorista	15.500	15.000
Guardiaboschi	—	14.200

Comuni di alta collina e montagna: Tredozio, Rocca S. Casciano, Premilcuore, Galeata, S. Sofia, Sarsina, Sorbano, Bagno di Romagna, Verghereto, Sogliano, Civitella, Dovadola, Modigliana.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 14 DICEMBRE 1958, PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTI DI FINE D'ANNO DEI SALARIATI FISSI DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Annata agraria 11 novembre 1957 — 10 novembre 1958

UOMINI DAI 18 AI 65 ANNI E MANSIONI SVOLTE	Salario mensile in danaro: dall'11-11-1957 al 31-11-1957		dal 1-12-1957 al 31-1-1958		dal 1-2-1958 al 31-3-1958		dal 1-4-1958 al 31-7-1958		dal 1-8-1958 all'11-11-1958		13ª mensilità		Riposo settimanale non goduto gg. 46		Compenso per ferie, qualora il salariato non le abbia usufruite gg. 8		Importo per festività nazionali e infrasettimanali quando si lavora l'intera giornata gg. 17		Retribuzione oraria per il lavoro eseguito in parte nelle 17 g.t. fest. e infrasettiman. escluse le domeniche	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Boaro	17.065	15.924	17.326	16.168	17.617	16.440	17.844	16.652	18.460	17.226	25.852	24.618	57.579	54.910	8.017	7.640	21.296	20.293	157	149
Boaro con stazione di monta	17.288	16.152	17.553	16.399	17.848	16.674	18.078	16.889	18.702	17.472	26.094	24.864	58.157	55.451	8.091	7.715	21.493	20.493	158	151
Pecoraio e pecoraro	16.493	15.493	16.745	16.168	17.026	16.440	17.246	16.652	17.841	17.226	25.233	24.618	56.263	54.910	7.828	7.640	20.793	20.293	153	149
Capo squadra o capo opera	17.631	17.065	17.901	17.326	18.202	17.617	18.437	17.844	19.073	18.460	26.465	25.852	58.973	57.579	8.205	8.017	21.795	21.296	160	157
Fatutto o garzone d'azienda	17.065	15.924	17.326	16.168	17.617	16.440	17.844	16.652	18.460	17.226	25.852	24.618	57.579	54.910	8.017	7.640	21.296	20.293	157	149
Specializ. addetto ad orti e frutteti	18.769	—	19.056	—	19.376	—	19.626	—	20.303	—	27.695	—	61.681	—	8.566	—	22.795	—	168	—
Addetto alla cantina e ai magazz.	18.260	17.631	18.478	17.901	18.788	18.202	19.030	18.437	19.687	19.073	27.079	26.465	60.325	58.973	8.393	8.205	22.294	21.795	164	160
Meccanico trattorista	18.769	18.200	19.056	18.478	19.376	18.788	19.626	19.030	20.303	19.687	27.695	27.079	61.681	60.325	8.566	8.393	22.795	22.294	168	164
Guardiaboschi	—	17.288	—	17.553	—	17.848	—	18.078	—	18.702	—	26.094	—	58.157	—	8.091	—	21.493	—	158

(1) Comuni di pianura. (2) Comuni di alta collina e montagna.

N. B. — I datori di lavoro sono autorizzati ad effettuare sui salari la trattenuta per il fondo adeguamento pensioni. La quota a carico dei lavoratori è di L. 13,45 per ogni giornata uomo e di L. 7,45 per ogni giornata donna e ragazzo.

La rivalsa dovendosi effettuare per 25 giornate mensili sarà pari a L. 336,25 per gli uomini e L. 186,25 per le donne e ragazzi. La trattenuta annuale ammonta a L. 4.035 per gli uomini ed a L. 2.235 per le donne e ragazzi.

Comuni di alta collina e montagna:

Bagno di Romagna, Civitella, Dovadola, Galeata, Modigliana, Portico, Premilcuore, Rocca San Casciano, Sarsina, Santa Sofia, Sogliano, Sorbano, Tredozio, Verghereto.

Festività nazionali e infrasettimanali:

8 dicembre; 25 dicembre; 26 dicembre; Primo giorno dell'Anno; Epifania; San Giuseppe; lunedì di Pasqua; 25 aprile; 1° maggio; Ascensione; 2 giugno; Corpus Domini; SS. Pietro e Paolo; 15 agosto; 1° novembre; 4 novembre; festa del Patrono del luogo.

Generi in natura dovuti nell'anno al salariato e loro prezzo:

Grano	q.li 6 a L. 6.600	=	L. 39.600
Granoturco	q.li 3 a L. 4.300	=	» 12.900
Uva	q.li 6 a L. 3.700	=	» 22.200
Legna	q.li 14 a L. 1.000	=	» 14.000
	Totale		L. 88.700 : 12 = L. 7.392

Al salariato che non risiede in azienda e che abbia già una propria abitazione, sarà dato un compenso annuo in danaro corrispondente al canone d'affitto reale.

L'illuminazione della stalla nelle boarie deve essere pagata dal proprietario.

Compensi speciali dovuti nell'anno:

Per mancata concessione del porcile kg. 70 di carne di maiale macellata a L. 400 al kg. . . . . L. 28.000
Per mancata concessione dell'orto . . . . » 5.000
Per mancato allevamento del pollame . . . . » 12.000
Per ogni bovino nato nella stalla e per ogni covata di lattonzoli . » 400

Diarie:

Per ogni pasto consumato fuori azienda . . . . L. 400
Per ogni pernottazione fuori azienda . . . . » 500

OSSERVAZIONI:

La corrisposta del riposo settimanale per 46 giorni si intende per l'intero periodo annuale (52 domeniche) e sarà proporzionalmente ridotta in relazione al riposo fruito.

CLASSIFICAZIONE E RETRIBUZIONE DELLE CATEGORIE PER ETA' E SESSO

La classificazione e retribuzione per gli uomini, le donne ed i ragazzi è determinata nel modo seguente:

UOMINI

Dai 18 ai 65 anni compiuti come dalla tabella di cui sopra;
dai 16 ai 18 anni compiuti l'85% dell'unità piena uomo;
oltre i 65 anni compiuti l'80% dell'unità piena uomo;
dai 15 ai 16 anni compiuti il 60% dell'unità piena uomo;
dai 14 ai 15 anni compiuti il 50% dell'unità piena uomo.

DONNE

Dai 17 ai 55 anni compiuti il 70% dell'unità piena uomo;
dai 16 ai 17 anni compiuti il 62% dell'unità piena uomo;
dai 15 ai 16 anni compiuti il 55% dell'unità piena uomo;
dai 14 ai 15 anni compiuti il 50% dell'unità piena uomo.

Forlì, 14 dicembre 1958

Federazione Provinciale Produttori Agricoli
U.I.L.-Terra C.I.S.L.-Terra

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 31 OTTOBRE 1956, PER GLI ADDETTI AI LAVORI DI SEMINA DEI CEREALI DELLA PROVINCIA DI FORLÌ

Il giorno 31 ottobre 1956 presso la sede della Federazione provinciale tra le Associazioni circondariali dei produttori agricoli di Forlì, piazza Saffi, 9,

tra

la Federazione Provinciale tra le Associazioni Circondariali dei Produttori Agricoli;

la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti;

la Federterra Provinciale;

l'U.I.L.-Terra Provinciale;

la C.I.S.L.-Terra Provinciale;

hanno convenuto di approvare le seguenti tariffe per i lavori di semina dei cereali per la campagna 1956:

Semina usuale:

Uomo, seminatrice e bestiame ad ettaro L. 2.800 così suddivisa:

Uomo	L. 750 —
Bestiame	» 1.550 —
Seminatrice	» 500 —
Totale	L. 2.800 —

Semina con trattore:

Personale, trattore e seminatrice ad ettaro L. 2.800, così suddivisa:

Personale	L. 800 —
Trattore	» 1.450 —
Seminatrice	» 550 —
Totale	L. 2.800 —

Semina con seminatrice motorizzata:

Seminatrice e personale ad ettaro L. 3.000 — così ripartita:

Seminatrice	L. 2.200 —
Personale	» 800 —
Totale	L. 3.000 —

Per le zone di collina e montagna le suddette tariffe saranno maggiorate del 10%.

Quando la semina si fà contemporaneamente alla concimazione localizzata è ammesso un aumento di lire 300 ad ettaro.

Le suddette tariffe comprensive di tutte le indennità in applicazione, nessuna esclusa e varranno per il territorio della provincia di Forlì per la sola campagna di semina 1956.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 28 SETTEMBRE 1959, PER GLI ADDETTI AI LAVORI DELLA PROVINCIA DI FORLÌ

Addì 28 settembre 1959, presso la sede della Federazione provinciale Produttori Agricoli di Forlì, fra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali:

la FEDERAZIONE PROVINCIALE PRODUTTORI AGRICOLI DI FORLI':

la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI FORLI' da una parte,

e

la FEDERTERRA PROVINCIALE DELLA C.C.d.L. di FORLI':

la U.I.L.-TERRA PROVINCIALE DI FORLI'

la C.I.S.L.-TERRA PROVINCIALE DI FORLI' dall'altra,

dopo ampia discussione hanno stipulato i seguenti accordi tariffari per i lavori relativi alla vendemmia anno 1959

1) *Tariffe degli addetti alla raccolta delle uve*

	Orarie
Uomini	L. 175
Donne capo famiglia	» 168
Donne non capo famiglia	» 155
Ragazzi dai 16 ai 18 anni	» 155
Ragazze dai 16 ai 18 anni	» 140
Portatori addetti al trasporto casse, cesti e bigoncie:	
Uomini	» 215

Le presenti tariffe sono comprensive di ogni e qualsiasi indennità sia di caropane e del trattamento per assegni famigliari, per cui nessuna altra aggiunta per alcun titolo dovrà essere effettuata.

Le ore eccedenti le 8 giornaliere si considerano straordinarie e saranno retribuite con la maggiorazione del 23%.

Per il lavoro eseguito nei giorni festivi la tariffa di cui sopra sarà maggiorata del 50%.

Sono valevoli per la campagna di vendemmia 1959 per tutti i Comuni della provincia.

2) *Tariffe per gli addetti allo scarico e alla lavorazione delle uve e dei mosti*:

Scarico uve pigiate e mosti al q.le:

con doccia	L. 65
senza doccia per tragitto non superiore ai m. 30	» 107
senza doccia per tragitto non inferiore ai m. 30 e fino a m. 50	» 122
senza doccia per tragitto superiore ai m. 50	» 142

Carico delle uve:

in cassa o cesti per distanza fino a m. 10	» 42
in cassa o cesti con distanza oltre m. 10	» 55

Varie:

per pesatura	» 7
per i cantinieri, per ogni q.le di uva vinificata con acqua in cantina	» 198
per i cantinieri, per ogni q.le di uva vinificata senza acqua in cantina	» 222

Le suddette tariffe sono comprensive di caro-vita, di caro-pane e del trattamento familiare, per cui nessuna aggiunta per alcun titolo dovrà essere effettuata.

La giurisdizione territoriale di applicazione della presente tariffa riguarda tutti i Comuni della provincia di Forlì.

Tutti i vinificatori sono tenuti ad assumere il personale appositamente autorizzato per lo scarico delle uve e dei mosti dall'Ufficio di collocamento del rispettivo Comune.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 1 GIUGNO 1960, PER I BRACCIANTI AGRICOLI AVVENTIZI DELLA PROVINCIA DI FORLÌ

Addì 1 giugno 1960 nella sede della FEDERAZIONE PROVINCIALE tra le ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI AGRICOLI IN FORLÌ, Piazza Saffi n. 9

tra

la FEDERAZIONE PROVINCIALE tra le ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI AGRICOLI DI FORLÌ rappresentata dal suo Presidente *Bondi* dott *Francesco*, assistito dal sig. *Poggiolini* dott. *Antonio* Direttore Provinciale;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI COLTIVATORI DIRETTI DI FORLÌ, rappresentata dal Vice Presidente cav. *Virgilio Frisoni* dal suo Direttore Provinciale sig. cav *Flavio Fornasari*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE BRACCIANTI E SALARIATI AGRICOLI DI FORLÌ rappresentata dal Segretario provinciale sig. *Arrigo Lorenzi*, assistito dal sig. *Alfeo Bertaccini* membro della Confederterra Provinciale;

il SINDACATO PROVINCIALE SALARIATI E BRACCIANTI aderente alla U.I.L. rappresentata dal Segretario provinciale *Silvio Molinari Lesti*, assistito dal sig. p. a. *Elio Bissi e Stefano Neri* della Segreteria provinciale della U.I.L.-Terra:

la FEDERAZIONE PROVINCIALE BRACCIANTI E SALARIATI AGRICOLI E MAESTRANZE SPECIALIZZATE (F.I.S.B.A.) aderente alla C.I.S.L. rappresentata dal Segretario provinciale sig. *Aldo Ugolini* assistito dal sig. *Gino Romagnoli*, segretario provinciale della C.I.S.L.-Terra;

viene stipulato, in applicazione del Patto nazionale della categoria del 15 febbraio 1957, il presente contratto collettivo provinciale per i braccianti agricoli avventizi da valere in tutto il territorio della Provincia a partire dal 1° giugno 1960.

Art. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto collettivo regola i rapporti di lavoro tra le aziende agricole e i braccianti agricoli avventizi della Provincia.

Art. 2.

DEFINIZIONE DELLA QUALIFICA

Per i braccianti agricoli avventizi si intendono quei lavoratori agricoli di ambo i sessi, adibiti ai lavori presso le aziende agricole retribuiti a paga oraria o giornaliera corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

I braccianti agricoli avventizi si classificano in base all'età e al sesso a seconda delle mansioni da essi esplicate.

Art. 3.

ASSUNZIONI

L'assunzione dei braccianti avviene numericamente su richiesta dei datori di lavoro e tramite gli Uffici di Collocamento istituiti a norma di legge.

Per le eventuali assunzioni nominative, valgono le disposizioni di legge in materia di collocamento.

Art. 4.

AMMISSIONE AL LAVORO E TUTELA DELLE DONNE E DEI RAGAZZI

Per l'ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Non è ammessa l'assunzione dei ragazzi che non abbiano compiuto il 14° anno di età.

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro normale non potrà eccedere le 8 ore giornaliere, salvo il solo periodo di lavori più intensi in cui potrà essere maggiorato di un'ora.

L'orario normale viene stabilito nel modo seguente:

per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre ore 8;

per i mesi di gennaio, febbraio, novembre, dicembre ore 7

Per i lavori stagionali: fienagione, mietitura, trebbiatura, vendemmia, raccolta frutta e ortaggi (per questi ultimi limitatamente al periodo 1° giugno 15 agosto) l'orario normale sarà di 9 ore.

L'orario, come da consuetudine, inizia e finisce nel posto di lavoro.

Art. 6.

LAVORO A COTTIMO

I lavori a cottimo sono consentiti solo nel caso di carenza di mano d'opera e dovranno essere notificati alle organizzazioni contraenti.

I lavori a cottimo dovranno essere retribuiti con una maggiorazione sulla tariffa globale vigente pari almeno al 20 %.

La forma di lavoro a cottimo non altera la figura del prestatore d'opera.

Art. 7.

LAVORO STRAORDINARIO - FESTIVO - NOTTURNO

Si considera:

a) Lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro di cui all'art. 5.

b) Lavoro notturno quello eseguito da un'ora dopo l'Ave Maria all'alba.

c) Lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato di cui all'art. 9, nonchè la festa del Patrono del luogo.

Il lavoro straordinario dovrà essere eseguito solo nei casi di assoluta necessità per non pregiudicare il buon esito dei raccolti, e non potrà superare le due ore giornaliere.

Le prestazioni di cui sopra saranno retribuite con maggiorazioni da applicarsi sulla paga globale oraria (indennità varie comprese) con le seguenti percentuali:

— Lavoro straordinario	25 %
— Lavoro notturno	30 %
— Lavoro festivo	50 %
— Lavoro straordinario notturno	50 %
— Lavoro straordinario festivo	75 %
— Lavoro notturno festivo	80 %
— Lavoro straordinario notturno festivo	100 %

Art. 8.

LAVORI IN ACQUITRINO

Per i lavori in acquitrino, la retribuzione sarà maggiorata del 20 %.

Art. 9.

GIORNI FESTIVI

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:

1) Il primo giorno dell'anno;
2) Il giorno dell'Epifania;
3) Il giorno della Festa di S. Giuseppe;
4) Il 25 aprile anniversario della Liberazione;
5) Il lunedì dopo Pasqua;
6) Il giorno dell'Ascensione;
7) Il giorno del Corpus Domini;
8) Il primo maggio, festa del Lavoro;
9) Il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica;
10) Il 29 giugno, S. Pietro e Paolo;
11) Il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
12) Il 1 novembre, Ognissanti;
13) Il 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale;
14) L'8 dicembre, Immacolata Concezione;
15) Il 25 dicembre, giorno di Natale;
16) Il 26 dicembre, S. Stefano;
17) La festa del Patrono del luogo.

Art. 10.

RETRIBUZIONE

La retribuzione globale oraria è formata dalla somma dei seguenti elementi:

a) paga base, comprensiva del caro-pane che corrisponde a L. 3,75 all'ora;

b) indennità di contingenza;

c) indennità varie, comprendenti le seguenti voci: indennità di licenziamento, gratifica natalizia, ferie, festività nazionali ed infrasettimanali, ecc.

Le indennità varie di cui alla lettera *c*), verranno corrisposte mediante maggiorazione del 26 % sulla tariffa globale (paga base + indennità di contingenza).

Art. 11.

CLASSIFICAZIONE E RETRIBUZIONE DELLE CATEGORIE PER ETÀ E PER SESSO

La classificazione per età e sesso dei braccianti agricoli avventizi, è stabilita nel modo seguente:

Uomo	
dai 18 ai 65 anni	100 — %
oltre ai 65 anni	95,50 %
dai 16 ai 18 anni	87,70 %
Donna	
capo famiglia	95,50 %
non capo famiglia	87 — %
dai 16 ai 18 anni	77,70 %

La retribuzione risulta dalla tabella allegata.

Art. 12.

ATTREZZI DI LAVORO

Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.

Art. 13.

PREVIDENZA - ASSISTENZA - ASSEGNI FAMILIARI

Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, l'indennità di disoccupazione valgono le norme di legge.

Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 14.

TUTELA DELLA MATERNITÀ

Per le gestanti si applicano le norme di legge.

Art. 15.

RAPPORTI DI LAVORO

I lavoratori, per quanto si attiene al rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.

I rapporti tra i lavoratori dell'azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro o chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.

Le inadempienze del lavoratore alle disposizioni ricevute, l'ubriachezza in servizio, il fumare quando può essere pericoloso, dovranno essere scrupolosamente evitati.

I casi di infrazione disciplinare saranno denunciati, dalla parte lesa, alla propria organizzazione sindacale affinchè, con la organizzazione sindacale dell'altra parte, vengono stabilite le sanzioni e le misure di queste.

Art. 16.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore d'opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l'accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive organizzazioni sindacali per il tentativo di amichevole componimento.

Le organizzazioni sindacali, sentite le parti interessate decideranno entro 15 giorni dalla data in cui è stata rimessa la controversia.

Art. 17.

CONTROVERSIE COLLETTIVE

Le controversie collettive che dovessero sorgere per l'applicazione ed interpretazione del presente contratto collettivo saranno esaminate dalle Associazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Art. 18.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Gli accordi aziendali e di zona di miglior favore per i lavoratori rimangono impregiudicati.

Art. 19.

DURATA DEL PATTO

Il presente patto ha la durata di due anni a decorrere dall'11 novembre 1959 con la clausola che per quanto riguarda le tariffe di cui alla allegata tabella esse vanno in vigore dal 1° giugno 1960.

Trascorsi i due anni si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non sia disdettato da una delle parti contraenti tre mesi prima della scadenza dell'annata agraria (10 novembre) a mezzo cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno.

La parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alla contro parte le sue proposte due mesi prima della scadenza.

La discussione di tali proposte e delle eventuali contro proposte avrà inizio un mese dopo la loro presentazione.

Il presente patto conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.

TARIFFARIO

DENOMINAZIONE	Paga base	Contingenza	3° elemento 26%	TOTALE	Vitto	Arrotond.
Lavori ordinari:						
Uomini dai 18 ai 65 anni	4 . 10	96,97	36,68	177,75	—	178
Uomini oltre ai 65 anni	38,80	95,94	35,03	169,77	—	170
Ragazzi dai 16 ai 18 anni	38 —	86,26	32,31	156,57	—	157
Donne capo famiglia	38,85	95,95	35,05	169,85	—	170
Donne non capo famiglia	37,25	86,18	32,09	155,52	—	156
Ragazze dai 16 ai 18 anni	26,45	84,12	28,75	139,32	—	139
Lavori speciali:						
Atter. piante e spaccatura legna	51,10	98,32	38,85	188,27	—	188
Solfatura	61,75	100,33	42,14	204,22	—	204
Spandimento cianamide	94,45	106,56	52,26	253,27	—	253
Carico e spandimento letame	60 —	100 —	41,60	201,60	—	202
Costruzione repellenti	58,25	99,63	41,05	198,93	—	199
Lavori da specializzato:						
Capo squadra con funzione di capo opera	55,45	99,14	40,19	194,78	—	195
Capo spondino con funzione di capo squadra	54,65	98,98	39,94	193,57	—	194
Spondino	52,95	98,63	39,41	190,99	—	191
Potatura	70,25	101,95	44,77	216,97	—	217
Lavori di vendemmia:						
Uomini dai 18 ai 65 anni	44,75	98 —	37,11	179,86	—	180
Donne capo famiglia	41,75	94,60	35,45	171,80	—	172
Donne non capo famiglia	37,50	86,70	32,29	156,49	—	156
Ragazzi dai 16 ai 18 anni	37,90	87,30	32,55	157,75	—	158
Ragazze dai 16 ai 18 anni	26,45	84,40	28,82	139,67	—	140
Portatori addetti al trasporto casse, cesti e bigoncie	70,75	103,50	45,30	219,55	—	220
Lavori di fienagione:						
Uomini dai 18 ai 65 anni	58,75	100 —	41,27	200,02	60	260
Carico e scarico e formazione pagliai						
Uomini dai 18 ai 65 anni	51,75	99 —	39,19	189,94	60	250
Ragazzi dai 16 ai 18 anni	37,75	94,40	34,35	166,50	60	226
Lavorazione dei fieni:						
Uomini dai 18 ai 65 anni	43,75	91 —	35,03	169,78	60	230
Ragazzi dai 16 ai 18 anni	36,75	81,40	30,72	148,87	60	209
Donne dai 18 ai 60 anni capo famiglia	38,75	90 —	33,47	162,22	60	222
Donne dai 18 ai 60 anni non capo famiglia	36,75	80,50	30,48	147,73	60	208
Ragazze dai 16 ai 18 anni	25,75	79 —	27,23	131,98	60	192
Mietitura grano:						
Uomini dai 19 ai 65 anni	45,75	97 —	37,11	179,86	60	240
Donne dai 19 ai 55 anni capo famiglia	43,75	92,50	35,42	171,67	60	232
Donne dai 19 ai 55 anni non capo famiglia	38,75	85,40	32,28	156,43	60	216
Ragazzi dai 16 ai 18 anni	38,75	86,50	32,56	157,81	60	218
Carico e scarico covoni	52,75	100 —	39,71	192,46	60	252

Visti il contratto e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 954.

Norme sul trattamento economico e normativo dei mezzadri della provincia di Asti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti gli accordi collettivi interconfederali 24 novembre 1954 e 9 novembre 1955, relativi alle controversie mezzadrili;

Visto, per la provincia di Asti, l'accordo collettivo 17 maggio 1956, integrativo del capitolato provinciale di mezzadria 31 agosto 1939, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Piccoli Proprietari Conduttori e la Federazione Italiana Mezzadri — C.I.S.L. —, la Confederterra — C.G.I.L. —, la U.I.L. — Sezione Terra;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 9 della provincia di Asti, in data 20 maggio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

I rapporti costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Asti, l'accordo collettivo 17 maggio 1956, integrativo del capitolato provinciale di mezzadria 31 agosto 1939, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i mezzadri della provincia di Asti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 16. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 17 MAGGIO 1956 INTEGRATIVO DEL CAPITOLATO DI MEZZADRIA 31 AGOSTO 1939 IN VIGORE NELLA PROVINCIA DI ASTI

Il giorno 17 maggio 1956 nella sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Asti, sita in Asti, Viale alla Vittoria, n. 41, alla presenza e con l'intervento del dott. *Leone Leoni,* Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione e del dott. *Attilio Brezzi,* Capo Servizio dei rapporti di Lavoro,

tra

l'Associazione Provinciale Agricoltori rappresentata dai sigg. *Gloria Conte* dott. *Pio, Sizia* dott. *Giacinto, Balestrino* geom. *Luciano,* con l'assistenza del Direttore dell'Associazione, sig. *Morra Luigi;*

la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, rappresentata dai sigg. *Foglino Francesco* e *Caldera Giuseppe,* assistiti dal Direttore dott. *Rasero Adolfo*;

l'Associazione Piccoli Proprietari Conduttori, in persona del sig. *Meda Giuseppe,* assistito dal Funzionario sig. *Valenzano* geom. *Ezio*

e

la Federazione Italiana Mezzadri C.I.S.L., rappresentata dai sigg. *Carlo Saglietti,* Segretario dell'Unione Provinciale Sindacale, dott. *Sorisio Alberto,* con l'assistenza del sig. *Torchio Giacinto,* Segretario della categoria mezzadri della C.I.S.L.

la Confederterra, in persona dei sigg. *Vogliolo Giovanni,* Segretario della Confederterra Provinciale, *Viola Luigi,* Funzionario della Camera del Lavoro, *Pizzato Domenico,* Funzionario Associazione Contadini Astigiani

U.I.L. Sezione Terra: *Robba* dott. *Placido*; *Valle Augusto,* Segretario U.I.L.

è stato stipulato il presente accordo integrativo provinciale del capitolato di mezzadria in vigore nella provincia di Asti che valga a chiarire alcuni punti del capitolato stesso nella loro interpretazione ed applicazione.

NORME INTERPRETATIVE PER NUOVI IMPIANTI DI VIGNETI

La convenzione nazionale 28 dicembre 1935 di cui all'art. 35 del contratto di mezzadria del 31 agosto 1939 nella sua applicazione viene così modificata:

Art. 1

Ove il concedente di un fondo a mezzadria venga nella determinazione di costituire un nuovo impianto di vigneto o di ricostituire uno filosserato o di costituire o ricostituire filari di viti a sostegno vivo o morto, sarà tenuto valersi per l'impianto suddetto, qualora non intenda servirsi di mezzi meccanici, della manodopera colonica, nei periodi nei quali essa non è occupata nelle normali operazioni colturali inerenti al podere, alle seguenti condizioni:

Il colono eseguirà tutti i lavori di scasso, di spietramento, di drenaggio e di sistemazione del terreno, che devono precedere l'impianto, nonchè quelli relativi alla messa a dimora delle barbatelle, delle talee e delle piante a sostegno vivo e le successive operazioni colturali occorrenti per portare l'impianto a produzione.

Per il lavoro di scasso, di spietramento, di drenaggio e di sistemazione del terreno, che deve precedere l'impianto il mezzadro verrà compensato con la paga oraria corrisposta ai braccianti avventizi come da contratto collettivo di lavoro in vigore per la provincia di Asti ridotta del 20 %.

Per il lavoro della messa a dimora delle barbatelle e le successive operazioni colturali occorrenti per portare l'impianto a produzione il mezzadro verrà compensato secondo le seguenti tariffe:

a) per opere a braccia prestate nel primo anno dall'impianto L. 8 per ogni vitigno;

b) per opere a braccia prestate nel secondo anno dall'impianto, compresa la palatura L. 12 per ogni vitigno;

c) per opere a braccia prestate nel terzo anno dall'impianto L. 10 per ogni vitigno.

E' vietata senza il permesso del concedente la semina di cereali, solanacee e tuberose.

Art. 2.

Il concedente fornirà a sue totali spese tutti i materiali occorrenti all'impianto del vigneto e dei filari che non siano prodotti dal fondo nonchè le barbatelle.

Fornirà inoltre i fertilizzanti e gli anticrittogamici che si impiegheranno per portare l'impianto a produzione.

Art. 3.

Il letame occorrente all'impianto, semprechè sia disponibile sul podere, e senza pregiudizio alle altre colture verrà prelevato dall'ammasso comune, senza che per ciò il colono abbia diritto a compenso.

Quando per l'impianto stesso vengono eseguiti sovesci di leguminose, il proprietario fornirà il seme.

Art. 4.

Il trasporto dei materiali occorrenti all'impianto e alla fertilizzazione sarà eseguito dal colono, semprechè non si debbano superare i limiti di distanza fissati per i trasporti del capitolato di mezzadria vigente in provincia.

Art. 5.

Allorchè l'impianto sia giunto a produzione esso entra a far parte della colonia.

Per i vigneti in produzione saranno divisi in giusta metà le spese relative a canne, e salici.

I pali di sostegno saranno immessi tutti dal concedente il quale ne conserva la proprietà anche quando diventino fuori uso

Art. 6.

LIBRETTI COLONICI

L'istituzione e la regolare tenuta dei libretti colonici, sono contemplati dall'art. 2161 del vigente Codice Civile. Le Organizzazioni contraenti si impegnano, pertanto, onde facilitare l'istituzione e la tenuta dei predetti libretti colonici, di provvedere alla stampa ed alla distribuzione di appositi libretti tipo di uso comune.

Art. 7.

PIANTE DI ALTO FUSTO

Quando il mezzadro si trovasse sul fondo al momento dell'abbattimento di alberi di alto fusto il cui lavoro di impianto sia stato da lui stesso effettuato, avrà diritto di ricevere dal concedente il 5 % del valore del tronco. Nel caso in cui il contratto si risolva prima dell'abbattimento degli alberi il mezzadro non avrà diritto alcuno salvo il compenso per il lavoro d'impianto.

Art. 8.

LEGNA

Oltre alla ramaglia di parte colonica prevista dallo art. 44 (i cui principî rimangono in vigore) del capitolato di mezzadria provinciale, il mezzadro avrà diritto di dividere dalla legna di scalvatura e dall'abbattimento degli alberi del fondo, metà i tronchetti inferiori a 10 cm. di diametro. Il mezzadro potrà asportare, dalla cascina, al termine della mezzadria, la legna di sua parte non consumata avendo obbligo però di lasciare la legna necessaria per lo [illegible] no del mezzadro entrante.

Art. 9.

CASA COLONICA

La casa colonica dovrà essere fornita di luce elettrica quando nelle adiacenze esista la possibilità di presa di corrente. La spesa per l'impianto, compreso il contatore, sarà sopportata dal concedente.

Art. 10.

MANUTENZIONE STRADE COMUNALI

Le giornate di lavoro che il mezzadro è tenuto ad eseguire per la manutenzione delle strade Comunali così dette comandate, su ordine del Comune, dovranno essere retribuite per metà dal concedente.

Art. 11.

RIPARTIZIONE SPESE CONCIMI RIFERITI AI PRATI

Nelle scritture private di mezzadria ove le parti contraenti non abbiano, per mutua intesa, fissato il quantitativo dei foraggi esistenti all'inizio del rapporto di lavoro, la spesa per la concimazione chimica dei prati dell'ultimo anno della mezzadria, dovrà essere sopportata interamente dalla parte che conserverà la totale proprietà del foraggio.

Art. 12.

SCORTE MORTE

L'elenco descrittivo delle scorte morte rimarrà invariato per tutta la durata del contratto, salvo che nei tre casi seguenti:

a) acquisto di oggetti nuovi immessi dal conduttore nell'azienda:

b) eliminazione degli oggetti e cose inservibili;

c) aumento o diminuzione delle scorte morte in dipendenza delle variazioni in più o in meno avvenute nella superficie poderale.

Art. 13.

SPESA PER LA PRESSATURA DELLA PAGLIA

La spesa per la pressatura della paglia, riferita all'ultimo anno della mezzadria, dovrà essere intieramente sopportata dal concedente, quando questo all'inizio del rapporto di lavoro, abbia conferito al mezzadro la scorta di paglia sciolta.

Art. 14.

LAVORI EXTRA MEZZADRILI

In applicazione all'art. 5 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, ogni prestazione personale gratuita del mezzadro e sua famiglia a favore del concedente (cura di giardini e parchi, bucato, servizi domestici) e quanto altro non ha attinenza con la normale coltivazione del fondo è abolita.

Art. 15.

USO DEL TRATTORE

Quando il concedente non disponga del trattore e di comune accordo si ritenga opportuno ricorrere all'uso dello stesso, la spesa per il relativo noleggio verrà sopportata a metà tra le parti.

Art. 16.

CONTROVERSIE

Le parti contraenti convengono di procedere in prima istanza, al tentativo di conciliazione, in sede sindacale, delle controversie individuali che dovessero sorgere tra concedenti e mezzadri e di deferire alla Commissione di cui all'integrativo provinciale del 9 dicembre 1955 le vertenze per l'esame e il tentativo di conciliazione in seconda istanza.

Art. 17

Per tutto quanto non contemplato nel presente accordo e non disposto da leggi resta in vigore in ogni sua parte il vigente Capitolato di mezzadria e restano pure in vigore le migliori condizioni in atto per il mezzadro.

Art. 18.

DECORRENZA DELL'ACCORDO

Il presente accordo avrà decorrenza dall'11 novembre 1955, salvo per la parte costituita dagli articoli 1-2-3-4-5 relativi le norme interpretative per nuovi impianti di vigneti la cui decorrenza di applicazione rimane ferma per accordi a suo tempo siglati, all'11 novembre 1954.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1151069) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.